



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

33^a seduta pubblica
martedì 4 giugno 2013

Presidenza del presidente Grasso,
indi del vice presidente Gasparri

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCOMTO STENOGRAFICO Pag. 7-94

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 95-207*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 209-255*

I N D I C E

RESOCOMTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 7

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

BONFRISCO (PdL)	8
LAI (PD)	11
D'ALÌ (PdL), relatore	17
SANTINI (PD), relatore	13
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	14, 18
ASTORRE (PD)	18
SANTANGELO (M5S)	19, 20, 21 e <i>passim</i>
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	18, 20, 21 e <i>passim</i>

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DELLA DIOCESI DI COSENZA

PRESIDENTE 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 662:

PRESIDENTE	<i>Pag. 25, 26, 27 e passim</i>
SANTANGELO (M5S)	25, 26, 28 e <i>passim</i>
CARRARO (PdL)	27
ENDRIZZI (M5S)	27
D'ALÌ (PdL), relatore	28, 31, 32 e <i>passim</i>
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	28, 30, 32 e <i>passim</i>
GRANAIOLA (PD)	29, 30
SANTINI (PD), relatore	30, 31, 32
MARINO Luigi (SCPI)	30
CANDIANI (LN-Aut)	31, 54, 58
BONFRISCO (PdL)	31, 32
SANGALLI (PD)	32, 47
MOLINARI (M5S)	33, 36, 41 e <i>passim</i>
FORMIGONI (PdL)	35
DI GIORGI (PD)	44
MASTRANGELI (Misto)	52
GIOVANARDI (PdL)	52, 53
CRIMI (M5S)	53
FORNARO (PD)	55
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	26, 28, 29 e <i>passim</i>

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	58, 59
GIOVANARDI (PdL)	58

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 662:

PRESIDENTE	59, 60, 61 e <i>passim</i>
SANTANGELO (M5S)	59, 60, 61 e <i>passim</i>
D'ALÌ (PdL), relatore	60, 63, 64 e <i>passim</i>
MAURO Giovanni (GAL)	61
BARANI (GAL)	62, 63
GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	61, 63, 64 e <i>passim</i>
FALANGA (PdL)	64, 65
URAS (Misto-SEL)	68
BILARDI (GAL)	70
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)	71, 72

CANDIANI (LN-Aut) <i>Pag. 73</i> MARINO Luigi (SCPI) 76 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 59, 60, 61 e <i>passim</i>	Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno <i>Pag. 111</i> Articolo 1- <i>bis</i> , introdotto dalla Camera dei deputati 142 Articolo 2 ed emendamenti 143 Articolo 3 e ordine del giorno 146 Articolo 3- <i>bis</i> , introdotto dalla Camera dei deputati 153 Articolo 4 ed emendamento 153 Articoli 5 e 6, emendamenti e ordini del giorno 154 Articolo 6- <i>bis</i> , introdotto dalla Camera dei deputati 165 Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6- <i>bis</i> 166 Articolo 7 ed emendamenti 167 Articolo 8, emendamenti e ordine del giorno 173 Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno 176 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 183 Articolo 10, emendamenti e ordini del giorno 185 Articolo 10- <i>bis</i> , introdotto dalla Camera dei deputati 195 Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10- <i>bis</i> 195 Articolo 11, emendamenti e ordine del giorno 197 Articolo 12 ed emendamento 201 Articolo 13 205 Emendamento al disegno di legge di conversione 205 Emendamento al titolo del disegno di legge di conversione 206 Proposta di coordinamento 206
SULL'ORDINE DEI LAVORI PRESIDENTE 78	
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662:	
LEZZI (M5S) 78 MANDELLI (PdL) 81 SANGALLI (PD) 83, 84 D'ALÌ (PdL), <i>relatore</i> 87 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 87	
SUI LAVORI DEL SENATO PRESIDENTE 88	
SULLA SENTENZA D'APPELLO RELATIVA AL PROCESSO ETERNIT BORIOLI (PD) 88	
SULL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 662 PRESIDENTE 90, 91 ENDRIZZI (M5S) 90, 91	
PER L'ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA PRESIDENTE 91, 92 BARANI (GAL) 91 CASSON (PD) 92	
DISEGNI DI LEGGE	
Disegni di legge (200 e 205) fatti propri da Gruppo parlamentare:	
PRESIDENTE 92 DE PETRIS (Misto-SEL) 92	
SUL LINGUAGGIO UTILIZZATO IN AULA E SUI DISEGNI DI LEGGE REGARDANTI EQUITALIA SCILIPOTI (PdL) 93	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013 94	
ALLEGATO A	
DISEGNO DI LEGGE N. 662	
Articolo 1 del disegno di legge di conversione ed allegato 95	ALLEGATO B
INTERVENTI	
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi sul disegno di legge n. 662 209	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 212	
CONGEDI E MISSIONI 232	

GRUPPI PARLAMENTARI		COMMISSIONE EUROPEA	
Composizione	Pag. 232	Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'ap- plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità	Pag. 236
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IM- MUNITÀ PARLAMENTARI		MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER- ROGAZIONI	
Variazioni nella composizione	232	Apposizione di nuove firme a mozioni	237
DISEGNI DI LEGGE		Interpellanze	237
Annunzio di presentazione	232	Interrogazioni	238
GOVERNO		Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	241
Trasmissione di atti	233	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	255
CORTE DEI CONTI			
Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti	235		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 29 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(662) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra fi-

nanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 662, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatrici e senatori, il decreto-legge in esame riveste un'importanza non solo macroeconomica, come è evidente a tutti.

Da tempo si parla di questo decreto, presentato all'inizio di questa legislatura ancorché dal passato Governo, oggetto di profondi dibattiti e di interessanti valutazioni, che ha portato a stanziare 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi per ridare ossigeno alle imprese, all'economia ed all'occupazione.

Non possiamo non evidenziare come in questa congiuntura, fatta di *credit crunch* che spesso si trasforma in insolvenza, esso costituisca un provvedimento vero per la crescita, una risposta concreta al problema del credito alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, e che per essere reale ha la necessità di vedere garantite quelle risorse proprio alle piccole e medie imprese e alla loro capacità di sopravvivere alla crisi.

Una risposta strategica che guarda anche all'Europa, sia perché quello 0,5 per cento di previsto peggioramento del *deficit* nel 2013 ci consente di rimanere nei limiti comunitari non mettendo in pericolo la cancellazione della procedura per *deficit* eccessivo, per noi necessaria e raggiunta grazie ai sacrifici compiuti dagli italiani e conclusasi positivamente solo pochi giorni fa, sia perché evidenzia come il Patto di stabilità non costituisca un modello atemporale e aprioristico. Su di esso si sono già esercitati con profitto, prima di noi, la Francia e la Spagna, e i risultati che proprio ieri la Spagna ha reso noti sui dati della sua occupazione, che riprende e torna a crescere, sono evidentemente legati al provvedimento che ha consentito agli spagnoli di pagare e saldare il proprio debito con le imprese nell'arco di soli tre mesi.

Il nostro è un provvedimento importante perché ci ha consentito di evidenziare, se mai ce ne fosse ancora bisogno, aspetti rilevanti del nostro sistema di contabilità pubblica che dobbiamo verificare con attenzione, come, ad esempio, la disomogeneità delle rilevazioni e quindi l'affidabilità delle situazioni economico-finanziarie ai vari livelli di governo.

Possibile che pur avendo impiantato un sistema contabile evoluto, con procedure anche rigide, ancora oggi le varie amministrazioni non siano in grado di misurare con certezza l'esposizione finanziaria ed economica che hanno nei confronti dei propri fornitori?

Possibile che siano la Banca d'Italia e l'ISTAT, come abbiamo potuto verificare durante le audizioni riguardo a questo decreto, a proporre stime, che si aggirano intorno ai 90 miliardi ma delle quali non abbiamo poi assoluta certezza?

Ma non possiamo lavorare solo sul fronte contabile. Il provvedimento mette in luce e prova a risolvere un *vulnus* inaccettabile dell'intero sistema, vale a dire la disparità tra lo Stato in senso generale e il cittadino: il primo, zelante nell'incassare i soli crediti o i suoi presunti crediti al limite della vessazione, come abbiamo più volte verificato, con l'utilizzo di ganasce fiscali e di pignoramenti inappropriati; lo stesso soggetto, viceversa, insopportabilmente lento ad onorare i propri impegni, tanto da mettere in difficoltà le aziende e le attività economiche, se non addirittura da portarle all'insolvenza, perché esso è un pessimo pagatore.

È un provvedimento che secondo me rappresenta un laboratorio e, allo stesso tempo, un banco di prova per la tenuta delle istituzioni, prima ancora che del Governo.

A partire da questo provvedimento dovremmo cercare di capire, per non scoprirla in ritardo, signor Sottosegretario, se le aperture faticosamente conquistate da questo Governo a livello europeo per interventi a sostegno dell'occupazione e della crescita, come per esempio le spese in conto capitale, non trovino ostacoli in norme di contabilità non tempestivamente aggiornate.

È stata la responsabilità delle forze di maggioranza a consentire una proficua collaborazione con il Governo per apportare importanti modifiche al testo licenziato ad aprile. Questo provvedimento è l'esempio, un buon esempio, delle cose che possiamo fare, delle risposte vere che possiamo dare alla giusta richiesta di concretezza proveniente dei cittadini. Non abbiamo risolto tutto, è evidente, ma abbiamo migliorato, e dobbiamo continuare a farlo, per la cosiddetta fase due, sollecitata dai relatori del provvedimento, sia alla Camera che al Senato, per ampliare il *plafond* di 40 miliardi messo a disposizione dal Governo tra il 2013 e il 2014, con l'obiettivo di risolvere l'emergenza debiti verso le imprese.

Le modifiche approvate dalla Commissione bilancio in Senato, nonostante i tempi stretti per il varo definitivo del provvedimento, si sono rivelate del tutto necessarie, a partire, ad esempio, dall'equiparazione dei professionisti, entrati nel novero, esattamente come le piccole e medie imprese, esattamente come gli altri soggetti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, senza ogni altro ragionevole dubbio, oltre a quella relativa alle sanzioni per i dirigenti che, magari, con la loro lentezza, ostacolano la procedura di certificazione dei debiti, o all'allentamento del Patto di stabilità per gli enti che sforano solo a causa di tali debiti. Infine, quella più importante: quella che riguarda la possibile garanzia dello Stato per il pagamento dei debiti della pubblica amministra-

zione, delegato a banche e intermediari finanziari, sia nazionali, come, ad esempio, la Cassa depositi e prestiti, sia internazionali, come la BEI. La misura più significativa è, secondo me, questa, perché consentirà di smaltire entro il 2014 l'intero *stock* di crediti relativi al 2012, come ha ricordato il collega D'Alì nella sua relazione.

Ma avremmo dovuto fare di più, probabilmente. Più coerenza con quelle piccole e medie imprese che generano occupazione sui nostri territori, per esempio sul criterio di priorità del pagamento di quei crediti, che non sono oggetto di cessione *pro soluto*, quelli fissati all'articolo 6. Ebbe bene, la Camera ha introdotto una norma per cui i pagamenti effettuati in favore di enti, società o organismi a totale partecipazione pubblica debbono essere destinati prioritariamente al pagamento di debiti, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori.

A me è sembrato importante – in Commissione bilancio c'è stato un interessante dibattito sul punto – specificare che la norma dovrebbe applicarsi, non solo alle società a totale controllo della pubblica amministrazione, ma anche a quelle in cui la mano pubblica detiene in qualche modo la maggioranza del capitale. Non sono pochi i fornitori mandati a rischio di insolvenza da tali società, a livello centrale come a livello periferico. È necessario infatti, secondo me, ancorare meglio una finalizzazione più stringente di quelle risorse, quanto meno prioritariamente, se non esclusivamente, così da dare un segnale veramente concreto ad una tipologia di impresa tanto evocata, da tutti raccontata, ma spesso bistrattata. Questo affinché le risorse di questo decreto non siano prevalentemente assorbite, signor Sottosegretario, come in un gioco perverso di vasi comunicanti, solo dai diversi abiti che lo Stato veste nelle sue articolazioni istituzionali, tra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione, e perfino nel suo ruolo economico, attraverso le partecipate pubbliche, le quali, da un'attenta lettura del decreto, vantano il diritto di incassare, ma restano libere di non assolvere l'obbligo di pagare il loro *stock* di debito pregresso con le imprese, spesso quelle imprese di medie e piccole dimensioni che si fanno carico, per conto di queste imprese dello Stato o controllate a maggioranza dallo Stato, di un ruolo sussidiario finanziario per conto loro: tutte imprese già stressate dal *credit crunch*, che paradossalmente muoiono per mano dello Stato, con tutto ciò che ne consegue per migliaia e migliaia di lavoratori.

Siamo all'inizio di questa nuova pagina dell'economia italiana: finalmente una scelta di politica economica che interviene sull'economia reale. Presto andremo a valutare gli effetti benefici sulle imprese italiane, e anche a questo proposito, a nome del Popolo della libertà, dichiaro che, eccezione fatta per l'emendamento di cui ho voluto anticipare l'illustrazione, il Gruppo ritira i restanti emendamenti, al fine di agevolare la rapida approvazione del decreto, affinché questo Governo possa continuare a lavorare, forte anche di un sostegno parlamentare tutto orientato ai benefici che le imprese devono poter ricevere da questo stesso decreto. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà.

LAI (PD). Signor Presidente, colleghi e colleghi, il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea del Senato, come proposto dalla Commissione bilancio e dai relatori in Aula, interviene sul testo esitato dalla Camera dei deputati, migliorandolo in maniera significativa. Molti degli aspetti specifici sono stati già richiamati dai colleghi, e per questo vorrei rappresentare alcuni degli effetti più generali del provvedimento.

Al di là dei limiti di uno strumento che interviene *una tantum* – una sorta di sanatoria che lo Stato fa per se stesso – questo provvedimento può e deve generare cambiamenti strutturali, a partire dal superamento del grande disordine che è emerso nel governo diffuso, finanziario e contabile, delle pubbliche amministrazioni e dalla revisione dei rapporti tra queste e le imprese.

Si tratta di un provvedimento che ha generato giustamente molte attese, tra le imprese e le organizzazioni di rappresentanza, così come tra gli enti locali e le Regioni, e a cui è stato dato all'inizio un credito certamente limitato: tuttavia, i dati forniti dal Governo dimostrano che la difidenza iniziale è già largamente superata. A chi dice che si sarebbe potuto fare meglio, dico che per ora non si poteva fare di più: non poteva fare di più un Paese che in questi quattro anni si è trovato impigliato in una procedura di infrazione, di cui non intendo richiamare le responsabilità: se però siamo qui e stiamo forse per approvare un importante provvedimento, ciò è dovuto al lavoro svolto in questi ultimi mesi.

Ora abbiamo un provvedimento concordato con la Commissione europea, praticabile e già operativo. Esso rappresenta una svolta, perché apre la stagione di quegli interventi necessari a far uscire il nostro Paese e l'Europa dalla cappa di una crisi insopportabile, che si avvia verso il sesto anno consecutivo, e che devono trovare pieno e compiuto sviluppo con l'uscita dalla procedura di infrazione, attraverso una nuova stagione di politiche europee per la crescita, che deve trovare pieno dispiegamento e a cui il nostro Governo e il nostro Paese possono dare ora un contributo determinante.

C'è di più: questo provvedimento può generare una nuova stagione di comportamenti positivi, che vanno auspicati e rafforzati. In primo luogo perché il decreto ha consentito di avviare una vera ricognizione sulla situazione debitoria delle pubbliche amministrazioni verso le imprese, ma anche sui comportamenti e lo stato delle pubbliche amministrazioni, non solo di quelle locali. I dati consegnati dal Governo, oltre a mostrare con chiarezza quanto fosse necessario quantitativamente questo provvedimento, fanno emergere una serie di informazioni qualitative, che consentiranno di guidare i prossimi interventi.

Sul piano quantitativo – come detto – questo intervento non giustifica nuova spesa, ma libera risorse vincolate, rese così disponibili per uno stimolo della domanda interna, con un effetto moltiplicatore voluto e ricerato: penso infatti sia utile richiamare che il pagamento delle imprese costituirà un volano economico, che inciderà sul PIL, tanto da generare le

risorse necessarie a rinviare il provvedimento sull'aumento dell'IVA, già previsto per quest'anno. Si tratta di una valutazione certamente presente nel Governo: tuttavia occorre sottolineare che anche noi pensiamo che i pagamenti di questo intervento possano generare nuove entrate non preventive, che vanno certamente indirizzate in una direzione prioritaria, ovvero quella necessaria e giusta, finalizzata ad evitare l'ulteriore indebolimento della domanda interna, che l'aumento dell'IVA non può che provocare con certezza.

Sul piano qualitativo il decreto genera una mappatura importante, che potrà essere completata nei mesi che abbiamo davanti, sino alla seconda scadenza di agosto, in vista di un ulteriore intervento di completamento. La mappatura mostra una geografia chiara tra sistema statale, Regioni ed enti locali, ma soprattutto tra questi ultimi mostra una geografia dalla quale emerge lo stato degli enti locali nel Mezzogiorno, quelli più fragili e più esposti a una funzione sempre più debole e passiva, in un contesto economico e sociale che invece la richiederebbe più forte. Se la mappatura fosse fatta anche sui soggetti creditori, sulla loro struttura finanziaria ed economica, mostrerebbe anch'essa una geografia, tra piccole, medie e grandi imprese e la loro stessa localizzazione, che sarebbe molto chiara.

Da questi elementi, che sono di grande importanza quasi quanto la stessa erogazione finanziaria, si deve partire per realizzare un ulteriore necessario intervento teso a prevenire un possibile collasso del tessuto d'impresa locale quanto delle amministrazioni locali più deboli che, a causa della estensione del Patto di stabilità alle realtà con meno di 5.000 abitanti, potrebbero essere ulteriormente paralizzate nelle loro funzioni.

Grazie a questo decreto-legge abbiamo informazioni in più, un valore aggiuntivo che può aiutare il Governo e il Parlamento ad agire nei prossimi mesi prevenendo le situazioni strutturali di difficoltà degli enti locali, soprattutto di quelli più piccoli.

Questo provvedimento infine mostra un ulteriore lato positivo. Esso serve non solo per far ripartire l'economia con un atteso sistema moltiplicatore, o per far ripartire con tanti piccoli cantieri la nostra economia locale. Esso diventa fondamentale per far resistere e salvare quel diffuso tessuto di piccole imprese rimasto impigliato in una tela pubblica, nella quale si è veloci e severi nel richiedere il pagamento dei debiti verso lo Stato e lentissimi o assenti nel pagare i crediti della pubblica amministrazione verso le imprese.

Quanto sia sentito nel profondo di questo tessuto questo atteggiamento così differente e ingiusto lo si vede dalla quantità di movimenti locali nei quali alla giusta richiesta di non essere soffocati dallo Stato debitore, si aggiunge un crescente sentimento di distanza tra i cittadini e la pubblica amministrazione che fomenta e nutre il distacco tra cittadini e politica. In questi anni si è così «stramato» quel tessuto connettivo del sistema Paese formato dalle tante piccole e medie imprese, spesso artigianali, spesso individuali, che hanno reso l'Italia il Paese che abbiamo conosciuto nella nostra generazione: un Paese manifatturiero e di servizi di grande dinamismo, nel tempo sfiancato dalla rottura di un rapporto vir-

tuoso, fiduciario tra privato e pubblico, che anche dal rapporto tra pubblica amministrazione (quella degli enti locali, in particolare) e piccola impresa era strutturato e rafforzato.

Non è banale che lo Stato, la pubblica amministrazione torni ad essere un pagatore (se non un buon pagatore), un soggetto che rispetta gli impegni con i propri cittadini, con le imprese che dai cittadini sono costituite.

Mi pare di poter osservare che anche su questo piano il decreto-legge in esame vada nella giusta direzione. Non è un aspetto meramente etico quello che richiamo, ma un valore non residuale negli scambi economici quanto, per un sistema istituzionale, nel rapporto con i cittadini.

Anche sotto questo aspetto il provvedimento in esame, tanto importante, al di là del merito, può aiutare a ricostruire il rapporto di fiducia tra la politica e i cittadini, e per questo va approvato rapidamente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Alì.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soprattutto ringraziare tutti i colleghi che intervenendo nel dibattito, sia in Commissione che in Assemblea, hanno dimostrato di saper entrare con capacità e grande competenza nel vivo di un tema estremamente delicato.

Ringrazio quindi tutti per l'apporto dato alla composizione di un testo che può non essere ottimo ma che è certamente buono e che va incontro alle esigenze del mercato interno, soprattutto quello rappresentato dalle imprese che vantano crediti così risalenti nel tempo – antichi ormai in alcuni casi – e cospicui nei confronti della pubblica amministrazione.

Grazie ancora, dunque. Ulteriori cenni saranno fatti nel corso dell'esame degli emendamenti. (*Applausi del senatore Rossi Luciano*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Santini.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, anch'io voglio ringraziare tutti gli intervenuti per la qualità del dibattito e per essere riusciti, nel corso dell'esame in Commissione delle proposte migliorative del testo, ad andare incontro all'importante esigenza richiamata dal sistema economico, dalle imprese italiane, di rispondere al problema delle svariate decine di miliardi di euro che non sono oggetto del provvedimento in esame, ma che con questo provvedimento noi cerchiamo di porre all'ordine del giorno dell'attività del Governo, nel corso del prossimo anno, con un forte impegno quindi da mantenere. Significativo è stato altresì lo sforzo che si è cercato di fare rispetto agli enti locali (in particolare ai Comuni) concedendo più elasticità ai loro bilanci in considerazione delle esigenze del territorio e dei servizi.

Questi due elementi aiuteranno quindi, a nostro avviso, da un lato, a dare applicazione alla legge in termini adeguati, rapidi, tempestivi ed ef-

ficaci e, dall'altro lato, la futura attività di governo nell'indirizzarsi verso le esigenze ancora forti del mondo economico e delle istanze territoriali.

Per questo motivo ci pare che il dibattito abbia affrontato bene le problematiche poste da questo provvedimento e, anche per quanto mi riguarda, mi riservo ulteriori valutazioni sui temi specifici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi associo anch'io, a nome del Governo, ai ringraziamenti nei confronti dei senatori per il lavoro che è stato fatto di miglioramento del testo del provvedimento in esame: un testo che aveva già subito modifiche rilevanti alla Camera dei deputati e che è stato ulteriormente migliorato dal lavoro delle Commissioni, dei due relatori e dei Gruppi parlamentari, e che credo possa essere oggi considerato un esempio per l'apertura di una nuova stagione, così come è stato evidenziato in diversi interventi.

Vorrei soffermarmi rapidamente su alcuni di questi aspetti, signor Presidente e signori senatori, perché credo che il dibattito che si è svolto in Commissione e qui in Aula meriti un'attenzione particolare, inserendosi evidentemente nel contesto più ampio dei provvedimenti che il Governo intenderà assumere nei prossimi giorni e nei prossimi mesi per cercare di determinare un'inversione di tendenza rilevante rispetto ad una congiuntura così complicata come quella attuale.

Innanzitutto, quello in esame è un provvedimento che non aveva ovviamente l'obiettivo di sanare tutto ciò che rappresenta il pacchetto complessivo dei debiti pregressi della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese: piuttosto, esso aveva l'obiettivo di cominciare ad affrontare l'argomento in modo robusto. Mi permetto di dire robusto perché 40 miliardi di euro sono una risposta robusta rispetto a questioni strategiche che abbiamo sul nostro tavolo e che vengono ovviamente dal passato: tali questioni si chiamano debito pubblico, limite complessivo del rapporto *deficit-PIL* del 3 per cento e si chiama, infine, pareggio di bilancio in sede europea. Da questo punto di vista, quindi, uno sforzo di 40 miliardi di euro, compiuto mediante il ricorso ad un'emissione di titoli di Stato per dare una risposta alle imprese, credo che sia un segnale di buona determinazione cui questo Governo intende certamente dar seguito.

Per quanto riguarda l'aspetto connesso alla gestione di questi 40 miliardi di euro, quando si decide di erogare una somma per cui non si prevedono procedure di automatismo, evidentemente c'è bisogno di regole, e quelle che noi abbiamo individuato insieme credo siano delle regole complessivamente valide, che stanno già determinando effetti positivi e che, a mio modo di vedere, potranno essere considerate anche un modello di riferimento per le future erogazioni dei debiti pregressi non ancora evidentemente quantificati nel loro complesso.

Uno dei temi che è emerso durante il dibattito e sul quale il Governo si impegna è, infatti, quello di andare ad identificare in modo puntuale il

pacchetto complessivo dei debiti che la pubblica amministrazione ha, perché risulta ormai difficilmente accettabile il fatto che ci possano essere stime fatte da più istituti, per quanto autorevoli, che si discostano però per importi significativi l'una dall'altra, senza che la pubblica amministrazione abbia un dato complessivo chiaro.

Signor Presidente, credo che questo decreto ci consentirà di riuscire anche ad identificare in modo puntuale molti di questi interventi e quindi le necessità alle quali il Governo intenderà far fronte nei prossimi tempi.

La seconda riflessione riguarda lo stato dell'arte in materia di contabilità pubblica. Risulta evidente, più che mai oggi, che i principi di bilancio che avevamo cominciato a discutere nella scorsa legislatura vanno ulteriormente rinnovati. A mio avviso, nel pacchetto complessivo delle riforme dobbiamo inserire ancora dei passi in avanti per quanto riguarda l'aspetto della sovrapposizione tra i principi di competenza e il principio di cassa per i bilanci degli enti locali, e quindi la possibilità, attraverso questa scelta, di dare certezza in progressione ai pagamenti e ai rapporti con soggetti terzi da parte degli enti locali e, più in generale, della pubblica amministrazione.

Un'ulteriore riflessione riguarda ovviamente la necessità di uno sforzo complessivo di questo Paese in materia di riforme, per arrivare all'attuazione della direttiva europea che prevede la necessità di pagare in 60 giorni: questa è l'altra importante richiesta avanzata dalle nostre imprese. Al riguardo, credo che nei prossimi 18 mesi ci sia la possibilità, da parte del Governo, di fare un buon lavoro.

Per quanto concerne più in generale gli altri aspetti del provvedimento, mi pare di poter dire che l'elemento qualificante delle modifiche che sono intervenute al Senato è stato quello di considerare in modo più puntuale alcune mancanze che erano state già identificate relativamente all'applicazione dell'IMU, in particolar modo sul tema degli immobili di proprietà dei Comuni, che trova una risposta io credo importante negli emendamenti dei relatori che andremo ad approvare in Aula. Mi riferisco inoltre al perfezionamento del funzionamento del Patto di stabilità verticale e degli spazi finanziari che sono stati identificati, esplorati e mi permetto di dire anche presidiati da una serie di interventi che consentono davvero di poter utilizzare al meglio questi 40 miliardi di euro.

Concludendo, signor Presidente, l'auspicio è che questo provvedimento trovi un ampio consenso – mi pare che l'abbia trovato nelle Commissioni e nell'altro ramo del Parlamento – e che possa essere davvero l'inizio di una fase che vada a dare un ristoro significativo alle nostre aziende, che hanno bisogno di certezza di riferimenti per quanto riguarda il rapporto con l'amministrazione centrale, non solo rispetto al tema dei pagamenti, ma anche rispetto al rapporto con il fisco – e quindi, sostanzialmente, con il sistema che riguarda la riscossione – e più in generale con la certezza del diritto, che il nostro Paese credo debba a maggior ragione perseguire in questa fase, anche in materia di rapporti economici, che oggi rappresentano un punto di snodo fondamentale per la tenuta del nostro sistema economico e sociale. Al riguardo il Governo prende

un impegno per cercare di perseguire questi obiettivi attraverso una procedura composta, derivante da una parte dal tema delle riforme e dall'altra dal recupero di risorse, soprattutto per quanto riguarda interventi che consentano risparmi di spesa più che nuove entrate e su cui noi auspiciamo una ripresa significativa del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e SCpI*).

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DI GIORGI, *segretario*. «La 1^a Commissione permanente, esaminato il decreto-legge in titolo, nel presupposto che le disposizioni ivi contenute fanno riferimento al "sistema tributario e contabile dello Stato" e alla "perquazione delle risorse finanziarie", materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché al "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", materia attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 2.8 parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste recano norme di eccessivo dettaglio, direttamente incidenti su ambiti riservati all'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

sull'emendamento 10.10 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'individuare lo strumento normativo attraverso il quale il Comune stabilisce scadenza e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1.000 (testo 2)/105, limitatamente al capoverso "comma 1-ter"», peraltro ritirato dai presentatori.

«Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.1.000 (testo 2) il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento all'articolo 11, capoverso "comma 5-bis", dopo le parole: "il Ministro dell'economia e delle finanze concorda" delle seguenti: ", nel rispetto dei saldi di finanza pubblica".

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appropriate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

(I senatori Bulgarelli, Lezzi, Bertorotta, Endrizzi, Tomaselli e Pagliari vengono invitati dal Presidente a dichiarare se intendono illustrare i rispettivi emendamenti).

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'emendamento 1.1000 (testo 2), presentato dalla Commissione, ed approfittare di questa possibilità per dire che senz'altro viene recepita l'osservazione della 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81, inserendo all'articolo 11, capoverso «comma 5-bis», l'inciso «, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,».

Credo che dobbiamo anche dare una brevissima illustrazione degli emendamenti contenuti nell'Annesso II, che sono stati gli ultimi ad essere stati presentati, che afferiscono all'articolo 1.

Si tratta di due emendamenti che riguardano i bilanci dei Comuni, dando agli stessi la possibilità di continuare ad effettuare con efficacia la loro riscossione (il primo) e, soprattutto, attribuendo ai Comuni il corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale, *vexata quaestio* già al momento dell'introduzione dell'IMU. Oggi, con l'emendamento 1.700 tale gettito torna ad essere restituito ai Comuni e, quindi, entra nella loro disponibilità.

Queste sono le principali modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dai relatori contenuti nell'Annesso II.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

Gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 sono stati già ritirati.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.8, 1.10 e sui subemendamenti 1.1000 (testo 2)/100, 1.1000 (testo 2)/101, 1.1000 (testo 2)/102, 1.1000 (testo 2)/103 e 1.1000 (testo 2)/104.

Anche gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/105 e 1.1000 (testo 2)/106 sono stati ritirati.

Il parere naturalmente è favorevole all'emendamento 1.1000 (testo 3), presentato dalla Commissione, e contrario all'emendamento 1.53.

Infine, anche sugli emendamenti 1.1000(testo 2)/200 e 1.700, presentati dalla Commissione, il nostro parere non può che essere favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.400 del senatore Tomaselli.

In merito all'ordine del giorno G1.401 del senatore Endrizzi e di altri senatori, ricordo che il tema è stato già risolto nell'ambito dell'emendamento dei relatori, per cui l'ordine del giorno diventa una raccomandazione quasi ultronea per la quale non abbiamo controindicazioni. Sceglierà poi il Governo con quale formula accoglierlo. La stessa osservazione vale per l'ordine del giorno G1.402.

Il parere è favorevole all'ordine del giorno G1.403, con l'avvertenza però, Presidente, che nel dispositivo si elimini il richiamo puntuale agli emendamenti. Penso che non sia questa la prassi da noi utilizzata. Pertanto, il dispositivo potrebbe essere scritto nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare la possibilità di risolvere le problematiche sollevate in premessa», perché sono tutte richiamate nella premessa, «e affrontate nel dibattito in Commissione bilancio».

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

ASTORRE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Astorre, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	246
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	62
Contrari	176
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/100.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/100, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	48
Contrari	193
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/101.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/101, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	50
Contrari	194
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/102.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/102, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	50
Contrari	192
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/103.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/103, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	50
Contrari	191
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/104.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/104, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, c'è qualcuno che vota per due! *(Si rivolge verso i banchi del Gruppo PdL)* C'è qualche pianista. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare che le operazioni di voto si svolgano correttamente. *(La senatrice segretario Mussolini si avvicina ai banchi dei Gruppi M5S e PdL per procedere alla verifica. Commenti dal Gruppo PdL. Applausi dal Gruppo M5S).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	48
Contrari	195
Astenuti	7

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1000 (testo 2)/200/2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/200.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Noi del Movimento 5 Stelle chiederemo sempre il voto elettronico. Dovendolo fare però di volta in volta, starò sempre con la mano alzata. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Guarderò sempre lei, allora.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	197
Contrari	3
Astenuti	50

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1000 (testo 2)/105 e 1.1000 (testo 2)/106 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000 (testo 3).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000 (testo 3), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	201
Astenuti	50

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza della Diocesi di Cosenza

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto a nome dell'Assemblea al gruppo della Diocesi di Cosenza presente in tribuna, che ha seguito questa parte dei nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662 (ore 10,27)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.700, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	196
Astenuti	55

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	50
Contrari	196
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.400, G1.401, G1.402 e G1.403 (testo 2) non verranno posti ai voti.

CARRARO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*PdL*). Signor Presidente, vorrei segnalare che nel corso della prima votazione, anche se non è apparso, ho espresso voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, il Governo ha accolto gli ordini del giorno; io però li vorrei illustrare perché, al di là del testo, ci sono dei contenuti che vorremmo richiamare sia per quanto riguarda le ragioni, sia per quanto riguarda nel concreto le misure che proponiamo.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, lei è stato chiamato per l'illustrazione precedentemente, mi dispiace.

ENDRIZZI (*M5S*). Mi permetta, lei non mi ha nominato, altrimenti le avrei risposto immediatamente. Non è stato fatto.

PRESIDENTE. Mi dispiace contraddirla, ma esiste una registrazione che può confermare quello che le dico.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.8, anche in forza del parere decisamente contrario della 1^a Commissione.

Sull'emendamento 2.17 il parere è contrario, in quanto il contenuto è stato recepito in uno degli emendamenti dei relatori. Peraltro abbiamo anche dovuto ottemperare alla previsione stabilita dalla 5^a Commissione; quindi, su questo non possiamo ulteriormente intervenire.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	52
Contrari	189
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	50
Contrari	192
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che invito la presentatrice ad illustrare.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, l'articolo 3 riguarda i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'onere dell'ammortamento dei cosiddetti «ammortamenti non sterilizzati», ovvero le somme che negli anni sono state impiegate con fondi regionali, come i mutui, o attraverso il ricavato di alienazioni patrimoniali di beni disponibili dell'ente territoriale, fino ad oggi non era iscritto in bilancio e non concorreva al calcolo dell'equilibrio finanziario della gestione sanitaria di ogni Regione.

Quindi, si chiede al Governo di precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le Regioni ripartiranno le risorse ai singoli enti, le risorse stesse possano costituire nel loro complesso copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati, già oggetto della riunione congiunta

del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del marzo 2011.

Inoltre, in alcune Regioni, competenti al pagamento dei debiti, nel settore della sanità, sono gli enti del servizio sanitario regionale e non direttamente la Regione, come ad esempio avviene nella regione Toscana, dove gli acquisti dei beni e servizi delle aziende sanitarie si realizzano attraverso i cosiddetti ESTAV (enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta) e i debiti delle aziende sanitarie toscane verso gli ESTAV rappresentano circa il 50 per cento dei debiti scaduti.

Si chiede pertanto al Governo di meglio precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenendo conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione dei beni e dei servizi per le aziende sanitarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole a patto che la presentatrice, nella parte dell'ordine del giorno in cui formula l'impegno del Governo, sia meno prescrittiva e quindi modifichi la formulazione «a precisare» con l'espressione «a valutare la possibilità di precisare». Se la presentatrice è d'accordo con questa modifica, il parere è favorevole.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo, con tale modifica, esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Granaiola, è d'accordo con la modifica proposta dal relatore e dal rappresentante del Governo?

GRANAIOLA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.400 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'emendamento 4.4 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 6.2 è stato ritirato.

MARINO Luigi (SCpI). Signor Presidente, vorrei ricordare che l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Lanzillotta e da me, è già stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G6.400.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, proponiamo di trasformare l'emendamento 6.16 in un ordine del giorno. Con esso ci si propone, tramite un'immissione di liquidità, di poter garantire anche i sub fornitori dei fornitori della pubblica amministrazione attraverso un meccanismo diretto in base al quale l'80 per cento di quanto dovuto al creditore diretto viene pagato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai subfornitori.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SANTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sulla trasformazione dell'emendamento 6.16 in un ordine del giorno.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.11 della senatrice Bonfrisco, chiediamo che la presentatrice lo trasformi in un ordine del giorno. La materia, infatti, è stata a lungo dibattuta in Commissione ed è certamente materia importante che potrebbe essere oggetto di un prossimo intervento normativo.

Pertanto, se la presentatrice è favorevole a trasformarlo in un ordine del giorno, quest'ultimo vedrebbe senz'altro il parere favorevole dei relatori.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accoglie l'invito dei relatori a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno?

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, accolgo volentieri l'invito dei relatori alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Infatti, considero importante che tra gli atti di questo ramo del Parlamento si focalizzi l'attenzione, nella interpretazione della norma (demandata poi nella sua applicazione, ad esempio, anche ai collegi dei revisori dei conti nelle società a partecipazione pubblica, a vario titolo, sia che detengano la maggioranza assoluta o una quota di partecipazione), perché sia chiaro e certo che quelle risorse vanno poi successivamente destinate all'estinzione dello *stock* di debito a carico di queste amministrazioni in virtù di obbligazioni nei confronti delle piccole e medie imprese.

Colgo l'occasione – e rubo poco tempo all'Assemblea – per ricordare alcuni dati elaborati da Unioncamere e resinati pochi giorni fa. Il 2013 rischia di essere ricordato come l'anno *record* dei fallimenti delle imprese. Infatti, nel primo trimestre del 2013 – la crisi sembra davvero non finire mai – i fallimenti delle imprese hanno toccato un nuovo *record* di procedure avviate; e non solo i fallimenti, ma anche i concordati hanno crescite esponenziali.

Complessivamente le chiusure aziendali hanno accelerato di molto la loro corsa. Nei primi tre mesi si contano circa 23.000 imprese che hanno avviato una procedura di insolvenza o di liquidazione volontaria, in forte aumento rispetto ai dati dell'anno precedente. In una proiezione possibile,

se 23.000 imprese nel primo trimestre sono entrate in questo tunnel dal quale normalmente le aziende non riescono a tornare indietro, vuol dire che alla fine dell'anno circa 100.000 imprese potranno avviare queste procedure, con effetti immaginabili e devastanti sul piano dell'occupazione.

I primi tre mesi del 2013 hanno segnato un dato significativo, per esempio, al Nord-Est, dove il numero di *default* era in diminuzione nel 2011, ma ha fatto registrare una forte impennata.

L'aumento dei fallimenti non risparmia comunque nessuna area del Paese: la corsa procede con tassi a due cifre anche nel Nord-Ovest (più 15 per cento) e a ritmi leggermente inferiori nel Centro Italia, nel Sud e nelle isole (più 3 per cento).

Si tratta di dati comunque allarmanti, che ci mettono di fronte a una scelta: come rendere il più stringente possibile la garanzia che queste risorse non vengano assorbite ancora una volta dallo Stato e dalle sue articolazioni, ma vengano realmente

SANTINI, relatore. Signor Presidente, esprimiamo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G6.400.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo sugli ordini del giorno in esame è favorevole, alla luce del fatto che buona parte di questi elementi avevano già trovato nella replica del Governo uno spunto di lavoro per il futuro.

SANGALLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, assieme al senatore Del Barba, vorrei chiedere alla senatrice Bonfrisco di poter apporre la nostra firma all'ordine del giorno G6.11, da lei presentato.

BONFRISCO (PdL). Accolgo la richiesta del senatore Sangalli

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.11, G6.16 e G6.400 non saranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto al inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge, che si intende già illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, relatore. Il parere del relatore sull'emendamento 6-bis.0.1 è contrario.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.0.1

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6-bis.0.1, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	50
Contrari	194
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MOLINARI (M5S). Signor Presidente, signore e signori senatori, cittadini tutti, signor rappresentante del Governo non vi è dubbio che il disegno di legge che ci apprestiamo a licenziare sia l'atto più importante, dal punto di vista macroeconomico, degli ultimi anni (è di fatto la prima vera manovra, si spera di segno espansivo, che diamo al sistema economico), così come è evidente a tutti che i 20 miliardi previsti per quest'anno costituiscono una goccia nel mare di debiti complessivi della pubblica amministrazione; mare che è diventato della disperazione per molti dei nostri concittadini, siano o meno organizzati in impresa, che stanno

languendo in un limbo di mancanza di diritti che ci vede per la prima volta nella storia della nostra economia rischiare di morire per credito.

Soprattutto per questo, come Movimento 5 Stelle, pur nel nostro limite di essere forze di opposizione, abbiamo partecipato con responsabilità, nella Commissione speciale, prima, e nelle Commissioni permanenti, poi, sia perché questi pochi soldi, che sono diventati un drammatico spartiacque fra la vita la morte (ahimè, non è una metafora), arrivassero presto e non si perdessero nelle sabbie mobili della burocrazia sia perché, soprattutto per un principio di egualianza, nessuno venisse escluso, dato che nessuno deve rimanere indietro.

Così come grazie ai nostri emendamenti alla Camera si è consentito anche a chi aveva problemi con la regolarità del DURC di poter beneficiare del provvedimento, qui abbiamo sperato, con il nostro emendamento che sto illustrando, di non escludere quei creditori che avanzino crediti dalle partecipate degli enti locali. A questo vuole porre rimedio l'emendamento 7.1, che è, per l'appunto, diretto ad includere, nella cognizione per certificazione dei debiti della pubblica amministrazione, anche quelle somme dovute dalle società partecipate e dalle amministrazioni locali, sulle quali hanno fatto legittimamente affidamento i contraenti privati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 tratta sicuramente un argomento sensibile, del quale abbiamo a lungo dibattuto in Commissione, tuttavia la sua dizione allargherebbe la sfera degli utilizzatori anche alle piccolissime partecipazioni, mentre noi abbiamo definito nel testo di includere nei pagamenti le società cosiddette *in house* o quelle totalmente partecipate dalla pubblica amministrazione.

Può darsi che in un prossimo provvedimento, anche alla luce dell'ampliamento delle disponibilità di *plafond* che saranno ottenute dal Governo grazie alle modifiche apportate nel testo, si possa allargare alle partecipazioni maggioritarie della pubblica amministrazione, ma questa dizione ora è eccessivamente ampia e non troverebbe giustificazione, anche nel mondo dell'economia, nel bilanciamento tra presenza di pubblico e privato.

Espresso quindi parere contrario sull'emendamento 7.1, così come sugli altri emendamenti all'articolo 7.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. In merito all'emendamento 7.1, alle motivazioni ricordate dal senatore D'Alì vorrei aggiungere che ci sarebbe anche un problema di copertura, perché difficilmente potremmo far accettare in sede europea il ricorso al debito per il pagamento su questa tipologia di crediti. Oltre al tema dell'allarga-

mento, c'è quindi anche un problema connesso al reperimento delle risorse. Esprimo quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, durante le operazioni di voto il senatore Formigoni ha appena posto la mano in una buca non sua, per cui ha appena espresso due voti. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Non è un'operazione corretta: prego di metterlo agli atti. È evidente che ha espresso due voti.

FORMIGONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (PdL). Signor Presidente, il collega ha ragione, nel senso che avevo fatto uno scambio di tessere, per cui avevo messo la mia tessera nel posto sbagliato. Me ne scuso con lei, signor Presidente, e con tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	50
Contrari	191
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.5, 7.7 e 7.14 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.23.

MOLINARI (*M5S*). Domando di parlare, per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, siamo già in fase di votazione dell'emendamento e quindi può fare una dichiarazione di voto.

MOLINARI (*M5S*). Grazie, signor Presidente. Domando dunque di parlare in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (*M5S*). Signor Presidente, come dicevamo nel precedente intervento, vogliamo e speriamo di ottenere l'effetto espansivo di questa manovra attraverso l'immissione di questa liquidità – pur se poco, è meglio di niente – e che essa vada effettivamente ed in tempi rapidi e certi all'economia reale. Avevamo tentato di emendare il testo per eliminare quella serie di criticità, che a nostro avviso permangono all'interno del provvedimento che ci apprestiamo a licenziare e che riproporriamo adesso all'Assemblea, anche se abbiamo sentito il parere negativo sia da parte del Governo che della Commissione.

Peraltro, l'esistenza stessa di questo disegno di legge è un chiaro sintomo di una situazione di crisi etica, non solo economica, che coinvolge il nostro sistema Paese e il governo dello stesso. Stiamo infatti ragionando e legiferando su qualcosa che è – o, meglio, dovrebbe essere – una delle precondizioni di qualsiasi patto tra cittadini ed istituzioni e che, in generale, è alla base di ogni rapporto commerciale, ovvero quello che in diritto si definisce «affidamento», per il quale ad ogni prestazione di beni o servizi deve essere corrisposto il suo pagamento, senza alcun ostacolo frapposto dalla burocrazia.

Temiamo infatti che permanga – e per intero – il serio pericolo di ritardi nell’immissione di queste poche risorse nell’economia reale, a causa della permanente farraginosità del procedimento di certificazione, pur importantissimo, per cui avevamo proposto – e riproponiamo oggi – delle norme di salvaguardia, a tutela dei creditori e senza altri oneri a carico degli stessi. A questo fine tendeva l’emendamento favorevolmente accolto anche in Commissione e a questo fine tendono l’emendamento 7.23, che è diretto ad attribuire al creditore medesimo il diritto di segnalare mediante la piattaforma elettronica il credito vantato, perché in caso contrario gli rimarrebbero poche armi contro l’ulteriore inerzia della pubblica amministrazione, salvo rivolgersi alla giustizia e a suoi mortali – per l’impresa – tempi di risposta, o l’emendamento 7.24, diretto a non costituire la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini come motivo di preclusione per la presentazione da parte del creditore stesso delle istanze di cognizione del debito, dato il suo limitato potere di incidere nella procedura, nonché il successivo emendamento 7.28, diretto a consentire, in caso di mancanze oggettive da parte della pubblica amministrazione sulla cognizione dei debiti, non soltanto la sanzione che pure è prevista.

A questi si ricollegano poi altri emendamenti che illustrerò in seguito. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.23, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	257
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	59
Contrari	187
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.24, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	60
Contrari	185
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.25.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.25, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	50
Contrari	194
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.28.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.28, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	50
Contrari	196
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, formuliamo l'ennesima denuncia. Con esattezza, il collega onorevole senatore che tra i banchi del Gruppo PdL, dall'alto verso il basso, siede alla terza fila ha appena estratto una tessera. Chiediamo cortesemente che vengano effettuati i dovuti controlli. (*La senatrice segretario Di Giorgi scende nell'emiciclo per effettuare i controlli*). Ha appena estratto una tessera. È una vergogna! È una vergogna! (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, questo per rispetto...

PRESIDENTE. Stiamo controllando.

SANTANGELO (*M5S*). ...anche per rispetto nei confronti delle persone che vengono ed assistono a questa modalità di lavoro.

PRESIDENTE. Passeremo al controllo con le impronte digitali. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (*M5S*). Basterebbe il buonsenso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.31.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.31, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	48
Contrari	190
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MOLINARI (*M5S*). Signor Presidente, si tratta naturalmente della continuazione del ragionamento che stavamo facendo prima.

Proprio perché non siano poi i creditori a dover pagare le conseguenze di un ritardo della pubblica amministrazione, con l'emendamento 8.3 si vuole fare in modo, appunto, che non vadano ad incidere sui creditori anche i costi dell'eventuale intervento di un commercialista o di un

notaio, nel momento in cui questi debbano sostituirsi alla certificazione da parte della pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 8.3. Mi sembra, infatti, che sia già adeguata la prevista riduzione della metà degli onorari: non possiamo pretendere che qualcuno nello svolgimento della propria opera lavori, come si suol dire, completamente «*a gratis*».

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 8.4, mentre è favorevole sull'ordine del giorno G8.400.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Governo, inoltre, accoglie l'ordine del giorno G8.400.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	52
Contrari	196
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	51
Contrari	190
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 622

DI GIORGI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI (PD). Signor Presidente, solo per segnalare che non sono riuscita a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 8.6 è stato ritirato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.400 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Immagino che il senatore Molinari illustrerà per tutti: anche per il senatore Endrizzi! (*Ilarità*).

MOLINARI (M5S). La ringrazio, signor Presidente. Apprezziamo il suo spirito umoristico di oggi, che ci fa star bene un po' tutti quanti. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Ferrara Mario e Repetti*).

Entrando ora nel merito dell'emendamento 9.14, in pratica non è altro che la continuazione di quella costruzione che avevamo immaginato per favorire una migliore possibilità di intervento ed il prodursi di effetti positivi in relazione al decreto che ci apprestiamo a licenziare. Si tratta, appunto, per onorare quanto stavamo dicendo prima, di ricreare quel patto che dovrebbe essere di sano e corretto rapporto paritario fra il cittadino creditore (impresa e contribuente) e lo Stato-ente locale debitore ed esattore: quel patto di lealtà reciproca, di correttezza e buona fede che in ogni Stato democratico dovrebbe sussistere tra istituzioni e cittadini e che è alla base del reciproco riconoscimento. Fiducia e certezza che il potere si comporterà lealmente con il cittadino, trovando soluzioni praticabili e di buon senso. A questo mira in buona sostanza l'emendamento 9.14: esso è diretto appunto ad estendere la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione, maturati naturalmente nel limite del 31 dicembre 2012 (su questo si può intervenire per il momento), a quei crediti non prescritti relativi all'illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA, considerato altresì *a fortiori*, che in questo caso sono intervenute sentenze sia della Cassazione che della Corte costituzionale, che a tal proposito hanno dichiarato l'illegittimità dell'incidenza dell'IVA sulla TARES, visto anche l'effetto di prosecuzione della sua attività.

Così come poi, per quanto riguarda i successivi emendamenti che avevamo presentato, faccio mia una constatazione fatta dallo stesso Governatore della Banca d'Italia nelle sue «considerazioni finali» alla recente assemblea ordinaria; e sappiamo quanto siano soppesati in ogni parola e frase i suoi interventi. Dice il Governatore: «Non siamo stati capaci di ri-

spondere agli straordinari cambiamenti geopolitici, tecnologici e demografici degli ultimi venticinque anni. L'aggiustamento richiesto e così a lungo rinviato ha una portata storica; ha implicazioni per le modalità di accumulazione del capitale materiale e immateriale, la specializzazione e l'organizzazione produttiva, il sistema di istruzione, le competenze, i percorsi occupazionali».

Il canale bancario – ricordo a me stesso e a tutti noi – costituisce (purtroppo) la fonte principale di finanziamento della nostra economia, ma è stato preda della congiuntura che comprime oggi la domanda di credito. Nella contrazione del credito è senz'altro riflessa anche la caduta degli investimenti delle imprese e degli acquisti di beni durevoli, nonché l'indebolimento del mercato immobiliare.

Ma alla diminuzione degli impieghi ha contribuito significativamente l'irrigidimento dell'offerta, anche a causa dell'intervento del precedente Governo, che ha drenato oltre 600 miliardi dall'economia reale.

In quest'ottica di inadeguatezza del mercato alla risoluzione della crisi serve una risposta della politica, fino adesso assente, e dell'intervento pubblico, cosa che abbiamo provato ad indicare con la proposizione di questi emendamenti, tutti respinti, che riguardano appunto il funzionamento e l'istituzione di un fondo rotativo e meccanismi di finanziamento aggiuntivi al fondo di garanzia per la concessione del prestito alle piccole e medie imprese e alle microimprese.

Non è inutile ricordare come la piccola e media impresa sia la struttura portante della nostra economia. E quando ne muore una è una catastrofe sociale, perché senza la piccola e media impresa l'Italia non solo fallirà, ma diventerà un deserto produttivo per decenni, perché si perde in conoscenze non facilmente sostituibili. Cosa, questa, resa ancor più grave se questo suicidio è determinato dalla mancata erogazione di un microcredito, magari necessario per far fronte, in attesa del pagamento di crediti magari da parte della pubblica amministrazione (come nel caso dell'oggetto del provvedimento che stiamo analizzando), agli oneri fiscali e previdenziali.

Considerato, inoltre, che le piccole e medie imprese producono circa il 60 per cento del PIL e rappresentano circa il 98 per cento delle imprese italiane, è più che ovvio che, se vogliamo parlare seriamente di rimettere in moto l'economia della Nazione, ridare liquidità alle piccole e medie imprese deve diventare la priorità di ogni azione di Governo: è una questione di sopravvivenza del Paese e dell'immaginare un suo futuro. E, in una situazione in cui il sistema bancario e finanziario è sordo alle richieste di aiuto, deve essere pronto lo Stato ad intervenire, attraverso il suo braccio operativo sul mercato del credito qual è la Cassa depositi e prestiti.

Per questo abbiamo previsto la possibilità, all'interno di un provvedimento che parla di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, della creazione di un fondo rotativo, che si autoalimenterà con i meccanismi di anticipazione e restituzione a tassi agevolati dei prestiti concessi e con la conseguente rimessa in moto dell'economia che ne scaturirà a regime. La dotazione iniziale sarà finanziata dall'abrogazione delle eroga-

zioni dovute a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti (*Applausi dal Gruppo M5S*), come già abbiamo fatto noi del Movimento 5 Stelle per questa tornata elettorale per l'ammontare di 42 milioni di euro. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

A questo, come abbiamo previsto in successivi emendamenti, si affianca, anche in funzione alternativa e cooperativa, il meccanismo di riferimento del Fondo di garanzia già previsto a favore della piccola e media impresa attraverso la destinazione su base volontaria di tutta o quota parte sia del finanziamento pubblico ai partiti, nonché quota parte del contributo unico dovuto ai Gruppi parlamentari.

Ecco, signori colleghi, un modo chiaro ed immediato di procedere all'eliminazione del finanziamento ai partiti che dà direttamente benefici a chi crea ricchezza nella nostra Nazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E non con quel gioco-truffa del provvedimento che il Governo ha sbandierato entrare in funzione solo nel 2017, con esborsi quasi sicuramente superiori a quelli attuali, che sono già scandalosi!

Questi emendamenti sono stati rigettati e nessuno ci ha dato una spiegazione plausibile, visto che non comportano ulteriori esborsi da parte della contabilità nazionale. (*Applausi della senatrice Blundo*).

Meccanismi, tutti, previsti come emendamenti all'articolo 9, come il 9.23, diretto a creare un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti finalizzato alla concessione a coloro che vantano crediti maturati al 31 dicembre 2012 verso la pubblica amministrazione di un finanziamento pari al credito vantato, o l'emendamento 9.0.1, diretto a creare un fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti, finalizzato alla concessione alle microimprese e piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche se associate, di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione, con la possibilità di usare a garanzia i crediti certificati avanzati dalla pubblica amministrazione.

O, ancora l'emendamento 9.0.2, diretto a destinare, su base volontaria, le entrate – a vario titolo – di partiti, movimenti politici, nonché Gruppi parlamentari, ma anche di enti, associazioni, società o singoli cittadini, al sostegno della microimprenditorialità e della piccola e media impresa tramite un Fondo di garanzia. Un Fondo il cui scopo si identifica nell'essenza stessa dell'esistenza del Movimento 5 Stelle in queste Aule: quella di partecipare, cittadini tra cittadini, ad un destino comune come fine ultimo della mediazione politica.

Una cosa che probabilmente – forse è questo uno dei motivi non manifestati che ha causato il rigetto di questi emendamenti – dà fastidio ad una classe politica che mistifica l'altruismo e la solidarietà come una sorta di concorrenza sleale nei confronti di chi non riesce a rappresentare più nessuno se non sé stesso! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Concludo, Signor Presidente, dicendo che questo Movimento vuole rappresentare il cambiamento di questa classe politica per il tramite del popolo che la esprime «Non bisogna aver timore del futuro, del cambiamento. Non si costruisce niente sulla difesa delle rendite e del proprio particolare, si arretra tutti. Occorre consapevolezza, solidarietà, lungimi-

ranza». (*Applausi dal Gruppo M5S*). Queste parole non sono mie, signor Presidente, ma di quel rivoluzionario che è il Governatore della Banca d’Italia. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

SANGALLI (PD). Signor Presidente, illustro brevemente l’ordine del giorno G9.400 perché rimanga a memoria del Governo, in relazione alla presentazione della futura delega fiscale, il tema delle compensazioni tra crediti commerciali e debiti verso le pubbliche amministrazioni.

Le compensazioni, al contrario di quanto si è detto finora, sono presenti in buona parte del provvedimento, ma la compensazione è, in realtà, la forma più rapida che consentirà di mantenere gli impegni che ci siamo assunti con l’adesione all’indirizzo europeo sui pagamenti a 30, massimo 60 giorni, delle imprese e che ci consentirà di non ritornare a costruire uno *stock* di debito rilevante come quello attuale.

Credo che le compensazioni siano una procedura che, tra l’altro, garantisce lo Stato dal punto di vista delle entrate e che va valorizzata.

Mi consenta di dire, signor Presidente, di fronte ad un provvedimento importante come quello oggi al nostro esame, che ha 40 miliardi di euro di contenuto in due anni, che io sono uomo della piccola e della micro impresa, e vorrei che non si ponesse tutte le volte la piccola impresa come l’obiettivo per fare qualunque tipo di propaganda politica. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è scambiando qualche euro del proprio finanziamento che si sostiene il sistema economico nazionale, bensì facendo interventi costruttivi come questo, e non demagogici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

D’ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario sull’emendamento 9.14. Il tema dell’IVA sulla TIA riguarda relativamente le imprese, e comunque è un tema che deve essere risolto dal punto di vista normativo in via generale e definitiva. Faccio presente che la previsione di una compensazione agli oneri derivanti dall’eventuale accoglimento non è autorizzabile in questo momento dal Ministero dell’economia.

L’emendamento 9.15 comporta una serie di aumenti di imposta come compensazione che andrebbero a carico dei cittadini, i quali non credo possano in questo momento essere pressati ulteriormente nell’ambito dei consumi.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.17, 9.16 e 9.23, è previsto un incremento notevole, più che raddoppiato, in materia di compensazione, delle imposte sostitutive, sulle plusvalenze immobiliari. Pertanto, al di là del fatto che la materia delle compensazioni – come ha già affermato il senatore Sangalli – trova un ulteriore indirizzo da parte di quest’Aula nell’approvazione dell’ordine del giorno dello stesso ed è comunque all’attenzione massima del Governo e del Parlamento per una ulteriore definizione in futuri provvedimenti, detti emendamenti hanno coperture che

creerebbero forse maggiori scompensi e disagi se approvati piuttosto che quei benefici cui si fa riferimento nel testo base.

Sugli emendamenti 9.01 e 9.0.2, al di là (come è stato detto anche dal senatore Sangalli) dell'accattivante argomento che sicuramente potrà trovare accoglimento in altri provvedimenti del Governo, ritengo siano estranei come materia rispetto al disegno di legge al nostro esame, per cui il parere è contrario.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti e l'ordine del giorno illustrati è conforme a quello del relatore per un insieme di motivazioni di ordine tecnico e di merito assolutamente evidenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.14, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	57
Contrari	184
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.15.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.15, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	48
Contrari	195
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.17, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	50
Contrari	196
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.16, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	49
Contrari	200
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.23.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.23, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	253
Maggioranza	127
Favorevoli	50
Contrari	195
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.400 non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

MASTRANGELI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Mastrangeli, ha qualche problema?

MASTRANGELI (*Misto*). No, signor Presidente, non ho problemi io, ma durante la precedente votazione ho visto votare il senatore Carraro nella postazione dove adesso siede il senatore Giovanardi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

Lei, senatore Carraro, ha messo la mano là dentro e ha votato, l'ho vista io. *(Proteste dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Verificheremo, senatore Mastrangeli.

MASTRANGELI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei far presente che non si tratta di un problema solo democratico, ma anche erariale: ogni voto dato dall'altra parte è un danno erariale; sono ben 200 euro, che se li prende quell'altro. *(Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. La ringrazio per l'indicazione.

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, è bene che ci chiamiamo fin dall'inizio: questo non è un asilo infantile, ma siamo senatori impegnati in Aula a seguire un provvedimento. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

VOCI DAL GRUPPO PDL. Bravo! *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

GIOVANARDI (*PdL*). In ore di votazione e durante decine di votazioni, può anche capitare – come nel mio caso – di trovarsi a due metri di distanza per parlare con un collega. Ho chiesto dunque ad un altro collega la cortesia di votare per me in mia presenza, come se alzassi la mano, non potendo fisicamente fare una corsa avanti e indietro.

Chi solleva questo problema, quindi, lo fa in modo strumentale, in maniera tale da danneggiare i lavori del Senato, perché è impossibile che una persona stia tre ore sempre seduta al proprio posto, senza potersi allontanare di un metro. (*Proteste dal Gruppo M5S*).

Signor Presidente, nel momento in cui i senatori Segretari verificano la mia presenza fisica, la contestazione non ha assolutamente senso: se c'è l'alzata di mano, che io la alzi qua o che la alzi là, il voto è valido lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, abbiamo compreso le sue giustificazioni. (*Commenti del senatore Giovanardi*). Scusi un attimo, perché sia chiaro: il senatore Segretario ha visto perfettamente come si sono svolte le cose, ma altro è il voto per alzata di mano, altro è il voto elettronico, che va fatto secondo le modalità del voto elettronico. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Se nel momento in cui si vota si è lontani dal proprio posto, sarà un voto non dato. Penso che un attimo di sosta per votare si possa anche pretendere.

Riteniamo chiusa la questione; ognuno deve votare al proprio posto, pigliando sul proprio tasto.

AZZOLLINI (*PdL*). Ma perché?

PRESIDENTE. Nell'altra Camera esiste il voto con l'impronta digitale, non dimentichiamolo!

FERRARA Mario (*GAL*). Questa non è la Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Questa non è la Camera, ma ognuno deve stare al suo posto per votare.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che è offensivo definire da «asilo infantile» chi pretende semplicemente il rispetto di regole. (*Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Giovanardi fa dei gesti all'indirizzo del Gruppo M5S*). Presidente, non lo accetto! Non faccia quel gesto. Se qualcuno ha bisogno di ragionare con la testa, senatore Giovanardi, è lei e non noi, perché noi stiamo cercando solamente di far rispettare delle regole. L'esercizio democratico del voto lo ritiene un esercizio dell'asilo infantile?

GIRO (*PdL*). Bravo, bravo! (*Applausi ironici del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito l'episodio, silenzio!

GIRO (*PdL*). Sai tutto tu! (*Applausi ironici dei senatori Giovanardi e Giro*).

PRESIDENTE. Abbiamo chiarito l'episodio, abbiamo ribadito le regole, adesso procediamo con la votazione, per favore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	254
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	50
Contrari	185
Astenuti	17

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.2.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le chiedo una cortesia: non perché chi è seduto ai banchi è distratto, ma perché effettivamente, diciamolo, c'è un po' di «casino». Prima di iniziare la votazione, per cortesia, espliciti bene su cosa stiamo votando, altrimenti non si riesce a capire.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, usi termini più consoni a questa Assemblea.

Stiamo votando l'emendamento 9.0.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	60
Contrari	186
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FORNARO (PD). L'ordine del giorno G10.402 (testo 2) riguarda la situazione che interessa i Comuni andati in dissesto negli ultimi due anni. Esso pone una questione al Governo che riteniamo importante, ossia di valutare l'opportunità di assegnare, nel triennio 2014-2016, ai Comuni in dissesto adeguate risorse finanziarie per contribuire al pagamento della massa passiva da parte degli OSL, tenendo in adeguata considerazione gli enti di maggiore dimensione demografica.

Il rischio, colleghi, è quello che se non si fa nulla, quindi la normativa non viene modificata e soprattutto non viene aumentata l'assegna-

zione per i Comuni in dissesto, le conseguenze finiscano per gravare tutte sui cittadini che hanno tasse e tributi locali al massimo, sulle imprese creative (perché l'OSL non ha gli strumenti per pagare la massa passiva) e sui lavoratori di Comuni e partecipate.

Questa è un'emergenza e, nel rispetto del principio della legge – che condividiamo – secondo il quale evidentemente siano gli amministratori che hanno prodotto il dissesto a pagarne alla fine anche le conseguenze, chiediamo però un segnale di attenzione nei confronti di questi Comuni aumentando l'assegnazione nel triennio 2014-2016 delle risorse. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 10.10 è stato espresso parere contrario da parte della 1^a Commissione e ci sarebbe comunque, anche nel merito, il parere contrario dei relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 10.17, invito il senatore Candiani al ritiro, in quanto abbiamo così fatto per tutte le proposte emendative che riguardavano il tema del regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani, dato che il Governo sta predisponendo un suo intervento al riguardo di IMU e TARES e sicuramente eventuali istanze di questo tipo potranno esservi recepite.

Sull'emendamento 10.700/1 (testo corretto), presentato dai senatori Zeller e Fravezzi, il parere è favorevole.

Naturalmente il parere è poi favorevole sull'emendamento 10.700 della Commissione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G10.400 della Commissione, il parere naturalmente è favorevole. Con lo stesso è stata recepita un'istanza pervenuta alla Commissione dalla senatrice Repetti in ordine all'opportunità di una diversa modalità di calcolo ai fini del riparto del fondo per i Comuni in predisposto.

Il parere è favorevole anche sull'ordine del giorno G10.402 (testo 2) del senatore Fornaro, in quanto tratta lo stesso argomento e ha anche lo stesso indirizzo di un migliore equilibrio del riparto delle somme, tenendo conto anche del rapporto demografico tra i Comuni.

Sull'ordine del giorno G10.401, presentato dal senatore Torrisi, il parere è favorevole in quanto queste tematiche sono state in parte recepite nell'emendamento dei relatori.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G10.403, come ho già evidenziato, la tematica concernente IMU e TARES è all'attenzione del Governo, che sta preparando un provvedimento che fa anche parte del programma di maggioranza del Governo; pertanto lo ritengo accoglibile come raccomandazione.

Sull'emendamento 10-bis.0.100, invito il presentatore Giovanni Mauro al ritiro in quanto la tematica è stata già ricompresa nell'emendamento dei relatori e riguarda gli enti locali che non abbiano rispettato il Patto di stabilità per alcuni particolari motivi. Quindi, comunque non si può fare riferimento al Patto di stabilità nel suo complesso per poter eventualmente intervenire. Abbiamo già provveduto all'esenzione....

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, stiamo trattando gli emendamenti all'articolo 10 e non gli aggiuntivi.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.10, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	51
Contrari	193
Astenuti	8

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Senatore Candiani, sull'emendamento 10.17 c'è un invito al ritiro.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, il tema è stato discusso in Commissione e l'indirizzo è quello di discuterne all'interno di un provvedimento complessivo. Proporrei pertanto la trasformazione di tale emendamento in un ordine del giorno, quindi in un indirizzo da dare al Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G10.17.

D'ALÌ, *relatore*. Il parere è favorevole.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.17 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine dei lavori

GIOVANARDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, visto che il problema sollevato poc' anzi avrà un'incidenza molto forte anche sui futuri lavori di quest'Aula del Senato, ricordo che l'articolo 115 del Regolamento del Senato recita: «La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione....». Mi dicono che sarebbero stati poi i senatori Questori – e ne prenderò atto – a stabilire... Ma non sulla base del Regolamento, che si preoccupa soprattutto di garantire che ogni senatore indichi chiaramente come vuole votare, anche nel caso di voto elettronico. Supponete che un senatore abbia avuto un incidente e abbia il braccio ingessato, è chiaro che per votare dovrà chiedere al collega di fargli da protesi. È la volontà che conta. (*Commenti e applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Visto che la questione ha un rilievo pratico importantissimo nel momento in cui vi sono decine di votazioni – e lo dice chi ha una certa esperienza parlamentare – chiedo che, onde evitare incidenti, il collegio dei Questori approfondisca la questione affinché dalla votazione emerga la vo-

lontà del senatore presente e non meccanismi che possono essere poi stravolti nell'attività e nella vita parlamentare.

PRESIDENTE. D'accordo, ma la questione, senatore Giovanardi, era già chiusa.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662 (ore 11,38)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.700/1 (testo corretto).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.700/1 (testo corretto), presentato dai senatori Zeller e Fravezzi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	201
Contrari	1
Astenuti	53

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.700, nel testo emendato.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.700, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	204
Astenuti	53

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.400, G10.401 e G10.402 (testo 2) non saranno posti ai voti.

Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G10.403, accolto dal Governo come raccomandazione, non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 10-bis.0.700 e 10-bis.0.701, presentati dalla Commissione, mentre sull'emendamento 10-bis.0.100 del senatore Giovanni Mauro avevo già anticipato un invito al ritiro e comunque un parere contrario, in quanto non possiamo riferirci al Patto di stabilità assegnato al comparto per eventualmente giustificare alcuni mancati rispetti del vincolo.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Mauro Giovanni, accoglie l'invito al ritiro testé formulato dal relatore?

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore, perché ha accolto nello spirito del suo emendamento ciò che intendevamo proporre con l'emendamento 10-bis.0.100.

Ritiro quindi, anche a nome degli altri firmatari, tale emendamento, ritenendoci soddisfatti dalla formulazione dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 10-bis.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10-bis.0.700.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10-bis.0.700, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	192
Contrari	1
Astenuti	59

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. L'emendamento 10-*bis*.0.701/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10-*bis*.0.701.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10-*bis*.0.701, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	246
Contrari	1
Astenuti	8

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BARANI (GAL). Signor Presidente, con l'emendamento 11.3 si propone di inserire tre commi dopo il comma 8.

Con il comma 8-*bis*, limitatamente alle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge n. 78 del 2010, è fissata al 30 settembre la scadenza per effettuare la comunicazione ai creditori dell'importo e della data entro la quale si

provvederà ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge in esame.

Con il comma 8-*ter* si prevedono disposizioni specifiche di salvaguardia per le Regioni in ordine ai piani di pagamento dei debiti di cui al Capo I che devono tener conto delle modalità di effettuazione previste nei piani di pagamento già promossi e predisposti in materia di piano di rientro dai disavanzi relativi ai settori sanitario e del trasporto pubblico.

Con il comma 8-*quater*, si dispone che le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012 (0,15 di incremento dell'IRAP e 0,30 dell'adizionale IRPEF rispetto alle aliquote vigenti), e non utilizzate a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, possono essere destinate dalle Regioni soggette al piano di stabilizzazione finanziaria al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui al Capo I. Questo ovviamente per venire incontro alle regioni Piemonte e Sicilia e a quelle con il piano di rientro anche in materia sanitaria.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALÌ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

Quanto all'emendamento 11.3, la materia è sicuramente complessa, quindi proporrei al senatore Barani di trasformarlo in un ordine del giorno, in modo tale che il Governo possa intervenire in un successivo provvedimento. Diversamente, il parere sarebbe contrario per motivi di allocazione del testo.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Barani, accetta l'invito del relatore e del Governo a trasformare l'emendamento 11.3 in ordine del giorno?

BARANI (GAL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.3 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	52
Contrari	189
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame di un emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1. (*Il senatore Santangelo alza la mano*). Il senatore Santangelo chiede la votazione elettronica, anche se si era distratto...

FALANGA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*PdL*). Signor Presidente, le chiedo scusa, ma regola per regola, se proprio dobbiamo essere rispettosi delle regole, come ritengo, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere fatta dal senatore.

Eppure io in quest'Aula, da quando abbiamo iniziato a votare, ho sentito solo la sua autorevole voce dichiarare che il senatore aveva chiesto il voto segreto e non anche quella del richiedente. (*Commenti dal Gruppo M5S*). L'alzata di mano non basta per la richiesta prevista ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento. Leggete il Regolamento!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, non si tratta di voto segreto: non è una richiesta di voto segreto, ma una richiesta di voto elettronico; non è la stessa cosa. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Prendiamo atto della sua richiesta e chiederemo un più formale intervento del senatore Santangelo.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo, come Movimento 5 Stelle, per questa votazione e per tutte le successive... (*Commenti dai banchi del PdL*).

FAZZONE (*PdL*). Lo deve chiedere all'Assemblea!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, deve chiederlo ogni volta.

SANTANGELO (*M5S*). Se lo accettate, posso alzare semplicemente la mano come segno, per essere più celeri (*Commenti dai banchi del PdL*), oppure lo vado a ripetere di volta in volta.

PRESIDENTE. Formalizzeremo questo rito ogni volta.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo dunque la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

FALANGA (*PdL*). Lo deve fare votazione per votazione e non una volta per tutte.

PRESIDENTE. Lo abbiamo compreso, senatore Falanga: era per accelerare i tempi.

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	52
Contrari	187
Astenuti	7

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge e del relativo emendamento, che invito i relatori ad illustrari.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente diamo per illustrato l'emendamento x1.1, con l'avvertenza che dobbiamo aggiungere al titolo del disegno di legge le parole: «e disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria», poiché l'emendamento aggiunge un articolo al disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Si riferisce al titolo, senatore D'Alì?

D'ALÌ, *relatore*. Esattamente, signor Presidente: occorre integrare il titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. La modifica al titolo sarà votata successivamente: prima occorre mettere in votazione l'emendamento x1.1.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento x1.1.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.1.

SANTANGELO (*M5S*). Il Movimento 5 Stelle chiede, per questa votazione e per tutte le altre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.1, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	181
Contrari	57
Astenuti	11

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi del senatore Giro*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, presentato dai relatori, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1.

SANTANGELO (*M5S*). Il Movimento 5 Stelle chiede, per questa votazione e per tutte le altre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento Tit.1, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	186
Contrari	50
Astenuti	8

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusò*).

Scusate, ma sembra la ricreazione. (*Vivaci applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo si levano in piedi*).

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, i senatori di Sinistra, Ecologia e Libertà annunciano la loro astensione nella votazione finale di questo provvedimento, non perché ritengano questo intervento non necessario (lo ritenevano necessario nel corso dell'esame avviato in seno alla Commissione speciale all'inizio della legislatura e lo ritengono necessario anche oggi), ma perché sono del parere che esso, per l'importanza che ha vengono stanziati 40 miliardi di euro, che credo siano la somma più ingente riversata nel sistema economico nazionale), meritasse un'attenzione diversa anche e qualche gioco in meno nel corso di questa seduta. Dico ciò perché tutti noi dovremmo mantenere uno stile e decidere di fare il nostro dovere rappresentando, se possibile, un buon esempio per chi ci guarda; un esempio di concentrazione nella materia che dobbiamo trattare,

una concentrazione che serve per trovare le soluzioni migliori. Penso invece, signor Presidente, che questa seduta, purtroppo, non si sia contraddistinta per lo stile che noi tutti dobbiamo augurarci vi sia d'ora in avanti.

Si parla tanto di riforme istituzionali per garantire stabilità, capacità e prontezza di decisione. Noi, purtroppo, stiamo morendo di instabilità. Avevamo pensato di svolgere una certa campagna elettorale e di ottenere un risultato diverso e pensavamo anche di esserci riusciti alla fine del percorso elettorale; ci ritroviamo invece con una maggioranza identica a quella preelettorale. Ciò ci costringe a dare un contributo di merito provvedimento per provvedimento, piuttosto che a ragionare sul complesso delle vicende che invece andrebbero affrontate e risolte in questo Paese, con un segno chiaro e non con un'ambiguità di fondo.

Del resto, signor Presidente, anche la necessità di avere due relatori è segnale chiaro ed evidente della costruzione politica non proprio naturale di questo Governo e, conseguentemente, anche della preoccupazione che deriva circa il futuro produttivo di questa legislatura.

Queste considerazioni le faccio anche in ragione di come si è votato questa mattina, tra appunti fra l'uno e l'altro schieramento e denunce di comportamenti più o meno viziosi di questo o quel senatore. Non vorrei che questo fosse un atteggiamento mirato ad anticipare la conclusione della vita del Senato, perché in questi giorni capita che si discuta troppo e male di questa Assemblea, prescindendo dagli obiettivi che ciascuno di noi deve perseguire per riformare in meglio lo Stato e le sue istituzioni.

Noi non ci staremo. Noi non accetteremo più comportamenti come quelli di questa mattina, che hanno offuscato il senso del provvedimento che dovevamo approvare. Domani molti giornali parleranno di chi ha fatto il pianista o di chi ha estratto o non estratto la tessera dal proprio posto; non si parlerà, invece, dei 40 miliardi di euro e di come noi li riversiamo nel sistema economico, di come devono funzionare le pubbliche amministrazioni, di come devono essere celere gli apparati burocratici e di come devono essere aiutate le nostre imprese nell'effettuare i lavori che devono fare per conto della comunità.

Penso che oggi avremmo dovuto invece parlare meglio di come si arriva all'appalto delle forniture e dei lavori; di come vengono verificate e collaudate le prestazioni e le attività erogate dalle imprese a favore della pubblica amministrazione e della collettività; avremmo dovuto parlare delle procedure e dei tempi, perché i debiti della pubblica amministrazione arrivano a conclusione di un percorso lunghissimo anche rispetto alle procedure di appalto e di affidamento.

È tutto il Paese ad essere lento, non lo è solo il pagamento finale; è tutta la procedura che ci lascia impantanati dentro pastoie che rendono spesso inefficaci anche le destinazioni finanziarie che vengono opportunamente assegnate al sistema economico-produttivo ed al miglioramento del nostro sistema infrastrutturale.

Credo che queste sarebbero state le cose che avremmo dovuto fare.

Per quanto ci riguarda, quindi, ci asterremo dal voto. È un'apertura, come dire significativa nei confronti del Governo, con il quale chiediamo

di poter discutere tutto ciò che riguarda gli interventi per l'economia, lo sviluppo ed il lavoro. Siamo molto meno appassionati, invece, a lunghe discussioni che trateggono un sistema istituzionale diverso, senza capire per chi noi lo pensiamo e come invece dovrebbe funzionare a vantaggio generale della nostra comunità nazionale. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e dei senatori Bonfrisco e Santini*).

BILARDI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILARDI (GAL). Signor Presidente, le disposizioni che stiamo per approvare sono attese dai nostri sindaci, dai nostri amministratori e, soprattutto, dalle nostre imprese. La cosa anomala è che per arrivare a soluzioni di buonsenso, pagare cioè le imprese che abbiano già fornito opere o servizi alla pubblica amministrazione, ci sia stato bisogno di un decreto-legge.

È quindi evidente che a monte c'è qualche disposizione illogica. Mi riferisco al Patto di stabilità interno. Bisogna, senza mettere a rischio il rapporto *deficit-PIL* italiano, tornare a ragionare sui meccanismi del Patto e, in parte, con questo decreto lo si fa.

Il decreto apre uno spiraglio con delle dotazioni ben precise che daranno respiro alle imprese e metteranno in circolo denaro necessario a creare nuova ricchezza e nuova occupazione. Gli spazi per ulteriori aggiustamenti sembrano esserci, considerando che a disposizione presso la Tesoreria dovrebbero esserci circa 15.000 milioni di liquidità.

Durante l'esame in Commissione bilancio è stato accolto un maxiemendamento dei relatori; il decreto finisce così per affrontare differenti aspetti del vincolo ai debiti degli enti locali e delle Regioni. Con l'ulteriore garanzia dello Stato, introdotta durante l'esame da parte del Senato, si amplia di molto la disponibilità a favore degli enti territoriali. Insomma, si tratta di una serie di aspetti tecnici risolti dal testo al nostro esame che vanno nella direzione di liberare risorse altrimenti bloccate.

Il dibattito di questi giorni sostiene di stabilire un limite al livello dell'indebitamento e di introdurre il principio di equilibrio, se non di pareggio, di parte corrente. In questo senso, andrebbero riscritti i vincoli della legge n. 243 del 2012, di attuazione del novellato articolo 81 della Costituzione, che saranno in vigore da gennaio 2014. Il nuovo articolo 81, è bene ricordarlo, prevede appunto l'equilibrio e non il pareggio di entrate e di spese. Il limite dell'indebitamento va introdotto con vincoli precisi, oltre i quali decade la Giunta. Chi si candida alla guida di un Comune o di una Regione si trova purtroppo a governare anche il debito ereditato dalla Giunta precedente, che costituisce una grande limitazione e un forte freno alla novazione governativa.

È ovvio che tutto questo ci induce a delle riflessioni ulteriori. Il recupero di evasione, agendo positivamente sulle entrate, diventa un elemento importante per il rispetto del Patto di stabilità. Sugli investimenti

in conto capitale, che servono alla creazione di infrastrutture, va rilevato come questi potrebbero costare meno a parità di opere realizzate; basta leggere alcuni capitolati d'appalto per rendersene conto. È facile dire che lo Stato o gli enti non pagano i debiti; forse bisognerebbe entrare nel merito dei debiti, e in alcuni casi anche ricontrattarli prima di pagarli.

Sulla spesa per consumi intermedi, che è di circa 130 miliardi annui, è necessario individuare concretamente i margini in cui si insinuano sprechi e corruzione. Infatti l'80 per cento di questa spesa è fatta dalle amministrazioni locali; è necessaria una definitiva standardizzazione e sono indispensabili parametri comuni in tutta Italia. Di quanto si può diminuire questa voce nella spesa pubblica? È un punto su cui dobbiamo ragionare, Governo e Parlamento insieme, perché ovviamente meglio si affinano e si studiano forme per diminuire i costi delle forniture della pubblica amministrazione, a parità di servizi, più risorse rimangono per fare interventi su altre voci di spesa, come gli investimenti in conto capitale, oggetto dell'intervento del decreto al nostro esame.

A tale proposito, non possiamo non ascoltare il recente appello della Corte dei conti, che stima in circa 60 miliardi il costo della corruzione. Anche in questa direzione si deve muovere a nostro avviso la revisione del Patto.

Nel nostro Paese c'è bisogno di una nuova ondata di semplificazione, di snellimento delle procedure burocratiche e di cancellazione di tante pratiche burocratiche. A nostro parere, meno potere discrezionale alle pubbliche amministrazioni significa certamente meno corruzione. Bisogna porre un freno a chi utilizza in modo improprio il proprio ruolo per vantaggi e a fini personali, facendo lievitare i costi pubblici. Bisogna quindi invertire l'onere della prova: il cittadino deve essere libero di intraprendere, di fare e di costruire, mentre il controllo dell'ufficio pubblico *ex post* deve sostituire l'autorizzazione *ex ante*.

Questo è lo spirito che ha ispirato la nascita del Popolo della Libertà, questa è la via su cui si è mosso l'allora Governo Berlusconi nel 2008, sin dall'inizio, e che ora è patrimonio della sinistra del presidente Letta. Semplificazione è sinonimo di minori costi per le imprese e per i cittadini e corrisponde ad una vera e propria manovra finanziaria, con l'effetto però di avere effetti strutturali.

Il taglio delle norme sinora approvate per semplificare e non ancora completamente attuate porterà a risparmiare circa 8,5 miliardi. C'è quindi un ampio margine per ridurre il costo della burocrazia. Non affrontare quindi i problemi della pubblica amministrazione, limitandosi a registrarli come immutabili e pensare solo a revisionare il Patto, sarebbe certamente un errore imperdonabile per tutti noi. (*Applausi dal Gruppo GAL*).

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il decreto-legge che oggi approveremo rappresenta un primo tassello di un intervento più consistente. Infatti, i 40 miliardi di euro che il provvedimento stanzia, spalmandoli su due anni, coprono poco più del 21 per cento degli impegni di spesa iscritti nei bilanci di Regioni, strutture sanitarie pubbliche ed enti locali, e non ancora trasformati in pagamenti effettivi.

Di fatto, costituisce una salutare iniezione di liquidità, peraltro insufficiente a coprire la quantità di debiti contratti dallo Stato, debiti che, secondo le stime della Banca d'Italia, ammonterebbero a circa 90 miliardi di euro, somma che salirebbe a 120 miliardi se si tenesse conto dell'ammontare dei debiti dello Stato verso le piccole imprese, ossia le imprese con meno di 20 dipendenti, e verso le imprese che operano nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Ci aspettiamo quindi che il Governo trovi le risorse necessarie per porre definitivamente termine a questa partita debitoria della pubblica amministrazione, definendone innanzitutto i contorni quantitativi. Nuova liquidità potrebbe, per esempio, essere reperita destinando a questo scopo una parte di quelle risorse che si renderanno disponibili grazie all'uscita dalla procedura di *deficit* eccessivo. Sarebbe un secondo tassello destinato a rimpinguare il *plafond* previsto dal decreto-legge in esame.

Nel merito, e per collegarmi alla situazione debitoria non quantificabile della pubblica amministrazione, troviamo estremamente importanti le disposizioni contenute nel decreto che hanno snellito e semplificato le procedure, quelle che consentiranno di creare un sistema di monitoraggio costante nel tempo del livello dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori, quelle che prevedono l'obbligo annuale di comunicazione dei debiti e un obbligo mensile di aggiornamento del quadro dei successivi pagamenti attraverso la piattaforma elettronica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, che consentirà finalmente di sapere con certezza l'ammontare dei debiti della pubblica amministrazione.

Altrettanto significative sono le disposizioni inserite durante i lavori della 5^a Commissione che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco completo dei debiti, che garantiscono la massima trasparenza sull'informazione contabile del bilancio dello Stato; le norme concernenti le sanzioni che responsabilizzano maggiormente le figure apicali delle amministrazioni; le norme relative alle garanzie dello Stato per il pagamento, che consentiranno di rendere ancora più efficace ed incisiva la normativa e, soprattutto, quelle inserite che riguardano gli enti locali e i Comuni, che daranno loro la liquidità necessaria per interventi di politica attiva ed espansiva sui territori.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,12)

(*Segue FRAVEZZI*). In conclusione, tale provvedimento, i cui benefici generali abbiamo già avuto modo di discutere in occasione dell'approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza all'inizio della legislatura, sta già peraltro concretamente operando perché in molte realtà ha garantito un'iniezione di liquidità che, secondo le attese, consentirà di creare le condizioni per una graduale ripresa economica e, in particolare, della domanda interna. Inoltre, essendo compatibile con gli equilibri complessivi di bilancio e grazie a non ancora quantificabili maggiori entrate, favorirà la sostenibilità complessiva della nostra finanza pubblica.

In questo breve periodo la cosa più utile che potevamo fare per rilanciare realisticamente l'economia era appunto quella di fornire liquidità alle imprese in un momento in cui molte sono di fatto private di accesso al credito. Pertanto, il voto del Gruppo Per le Autonomie sarà favorevole al provvedimento.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione ad allegare ai Resoconti della seduta il testo integrale dell'intervento. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli senatori, dal lavoro di Commissione, oltre che dalle riflessioni scaturite dalla discussione generale, prende motivazione la nostra scelta di sostenere favorevolmente il provvedimento in votazione.

Vorrei anzitutto dire che ci soddisfa il fatto che, dopo le discussioni in Commissione, siano stati stralciati quegli emendamenti di maggioranza che prevedevano la possibilità di sanatorie dei debiti fuori bilancio contratti dagli enti locali. Nell'emergenza di pagare i debiti della pubblica amministrazione non sarebbe stato giusto accomunare il debito dell'amministrazione che ha investito correttamente risorse sul territorio con il debito generato dalla cattiva gestione di un ente pubblico.

In questo senso avremmo voluto un provvedimento più definito che desse maggiore attenzione ai Comuni che hanno accumulato debiti senza avere soldi per pagarli, distinguendoli dai Comuni che al contrario hanno accumulato debiti e non hanno potuto pagare i fornitori per via del Patto di stabilità, pur avendo le risorse in cassa.

Non siamo nemmeno felici che del provvedimento, alla fine, si troveranno a beneficiare anche i Comuni che si trovano in situazioni patologiche di dissesto per cattiva gestione. Ma sappiamo responsabilmente che non si può lasciare che il danno ricada sui fornitori, che rischiano poi di fallire con danno ancora una volta devastante per il mondo del lavoro. Abbiamo anche condiviso l'allargamento di quanti possono riscuotere i crediti accumulati dalla pubblica amministrazione includendo nel provvedimento, oltre le imprese, anche i professionisti.

Poi, però, ci sono aspetti che non condividiamo affatto, a partire dall'inadeguata copertura del decreto che, in ultima analisi, autorizza il pagamento solo – ripeto solo – della metà dei debiti, e addirittura in due esercizi, con una definizione dello *stock* del debito contratto che – sono parole del sottosegretario Giorgetti – è tutt'altro che definito nella dimensione e distribuzione.

È questa approssimazione che non condividiamo. È il dare ancora una volta risposte che, per una larga fetta delle imprese e dei cittadini, sappiamo già essere insoddisfacenti alla partenza: non inutili certamente, ma altrettanto certamente non sufficienti a generare ripresa economica.

Nella discussione tenutasi in Commissione, quando si è passati alla valutazione dell'emendamento che proponeva la non imputazione di parte delle sanzioni ai Comuni che, nel 2012, hanno sforato il Patto di stabilità per pagare i debiti in investimento, il Governo ha espresso un «sofferto» parere contrario, rimettendosi all'Aula. Ricordo il comprensibile imbarazzo della maggioranza e al riguardo dico che anche Ponzio Pilato si sarebbe trovato in difficoltà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: il nuovo Governo deve avere più coraggio. Deve ridiscutere in sede europea l'intero assetto del Patto di stabilità, ripudiando la scellerata politica economica europea, piegata all'esigenza di una finanza lontana dalle famiglie e da chi lavora.

Diciamo al Governo che la ruota dentata, l'ingranaggio raffigurato nello stemma della Repubblica si è già fermato in gran parte del Paese e si sta fermando nella parte più importante del Paese, nel Nord, dove viene prodotta la ricchezza di cui poi gode l'intero Paese. Si sta fermando la locomotiva del Nord, che traina tutto il treno. Guai a chi non capisce che, se si ferma la locomotiva, non c'è speranza per nessuno dei vagoni che stanno dietro.

Signor Ministro, lo ripeto, è assolutamente necessario che il Governo abbia più coraggio nel prendere questi provvedimenti. È assolutamente necessario che il Governo si imponga in sede europea, ridiscuta completamente in tutte le sue parti i limiti imposti da un Patto di stabilità che, declinato nella sua forma italiana, sta ammazzando l'economia.

Non ci piace poi sentire qualche esponente di prima fila della maggioranza parlare, a proposito di questo decreto, come di una azione eroica, poiché di eroico non c'è proprio nulla. Vede, signor Ministro, per il nostro modo di pensare e per la nostra cultura, pagare chi ha lavorato, pagare i debiti non è un'azione eroica, ma è un dovere di civiltà.

Con questo decreto si comincia bene: paghiamo però. Quello che non va bene invece – lo ripeto – è che non si prevede il pagamento di tutti i debiti. Occorre superare di slancio questa situazione, nella quale i ritardi nei pagamenti toccano punte di tre anni. Se vogliamo veramente ridare ossigeno all'economia, il Governo deve prevedere il pagamento di tutti i debiti pregressi. Pagare complessivamente tutti gli arretrati produrrebbe in tutti i settori una crescita di un punto percentuale del PIL. La politica di sola intransigente austerità applicata dal Governo Monti ha prodotto una caduta di ben 4,5 punti percentuali di PIL in soli due anni. Oggi in Italia servono circa un milione e 700.000 posti di lavoro solo per riportare il tasso di occupazione ai livelli precedenti la crisi. Altri 123.000 posti di lavoro sono a rischio nel 2013, dopo i 674.000 persi in cinque anni. Tra il 2008 e il 2013 il Paese ha perso il 2,4 per cento di occupazione, il 6 per cento di PIL e il 4 per cento di consumi delle famiglie, oltre il 20 per cento degli investimenti.

La necessità fondamentale oggi è una e una sola: rimettere in moto lo sviluppo. «Non c'è lavoro senza sviluppo, pare questa un'ovvietà... ma così è». Sono parole del ministro Flavio Zanonato, il quale, peraltro, in tema di ovvietà è certamente un esperto.

Chiediamo allora al Governo, come può pensare di rimettere in moto le attività produttive, di rimettere le nostre aziende nella condizione di essere competitive sugli altri mercati, di creare nuovo lavoro, in un Paese in cui la prima causa di fallimento delle imprese stesse è lo Stato, che non paga i debiti dei propri fornitori?

Di certo, sappia il Governo che, se entro la fine dell'anno non avrà provveduto a modificare il Patto di stabilità, rimuovendo un'ormai insostenibile morsa di austerità, dall'anno prossimo vi saranno obbedienza-disobbedienza fiscale e obiezione nelle Regioni del Nord. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

È evidente a tutti questo, lo diciamo da tempo: di solo rigore si muore; occorrono risorse, ed occorre pagare i debiti, occorre rimettere velocemente in circolazione risorse fresche, per bloccare l'emorragia di posti di lavoro ed invertire la rotta.

Evitiamo, per favore – lo dico al Governo – di sbandierare l'austerità, com'è stato fatto retoricamente in occasione della Festa della Repubblica: servono scelte serie, non ritocchi d'imbancatura, che, in assenza di una concreta azione di crescita, diventano solo operazioni *spot*, utili – quello sì – a candeggiare le coscienze di una politica inadeguata a comprendere e a dare risposte concrete a chi fa impresa e lavora.

Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità politiche: abbiamo lavorato responsabilmente per agevolare il percorso di questo decreto, presentando solo una manciata di emendamenti, proprio per evitare d'ingolfare il lavoro di Commissione e d'Aula. Noi – giova ricordarlo – fin dal primo giorno del Governo, fin dalla votazione di fiducia al Governo, abbiamo detto che avremmo sostenuto ogni provvedimento utile all'economia e alla ripresa del Nord. Bene, questa è la ragione per la quale oggi sosterranno questo provvedimento; un provvedimento che non ci convince nella

sua totalità, ma di cui responsabilmente condividiamo l'inevitabilità e la necessità urgente per le tante imprese, per i tanti Comuni e per i tanti lavoratori del Nord. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

MARINO Luigi (*SCPI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (*SCPI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, senatrici e senatori, ieri nella discussione generale la senatrice Lanzillotta e il senatore Del Barba ci hanno ricordato la genesi di questo provvedimento, che nasce da uno degli ultimi atti, forse proprio l'ultimo, del Governo Monti e diventa, crescendo, il primo atto, uno dei primi atti, del Governo Letta. Speriamo che segni un'inversione di tendenza, come qui è stato ricordato anche ieri. Vogliamo guardare con ottimismo e fiducia: una lancetta del barometro dell'economia italiana che dal brutto tempo pian piano vada verso quello bello, o quantomeno variabile.

Questo provvedimento è stato reso possibile dal fatto che abbiamo ottenuto e siamo andati oltre, e in meglio, rispetto alle raccomandazioni dell'Unione europea: abbiamo mantenuto il *deficit* sotto il 3 per cento, direi anche abbondantemente, cosa che ha consentito di liberare risorse, anche se ovviamente abbiamo peggiorato gli obiettivi programmati; rimanendo al di sotto del *deficit*, abbiamo potuto affrontare un problema drammatico per la nostra economia.

Anche ieri sono state dette molte, troppe cose inesatte ed ingenerose intorno all'azione di pronto intervento e risanamento compiuta dalla metà del 2011 ad oggi. Dovremmo invece tutti – e mi riferisco in modo particolare ai partiti della maggioranza – essere fieri dell'opera che abbiamo compiuto: di avere risposto ai mercati finanziari – e direi al mondo – con le nostre forze, non facendoci commissariare, senza l'aiuto esterno che, proprio in quanto tale, sarebbe stato più condizionante ed avrebbe attaccato pesantemente le persone, le famiglie e le imprese più deboli.

Con i conti più in regola e con regole dell'Unione europea più aperte alla crescita ed all'occupazione, possiamo mettere insieme, possiamo combinare una corretta disciplina di bilancio con misure e stimoli per l'economia reale. Quindi, incoraggio il Governo Letta a proseguire questo duplice obiettivo, e vorrei anche dire al presidente Letta, cui va la mia stima personale e quella del nostro Gruppo, che abbia però più fiducia nel suo Governo. Il Governo che presiede è il suo Governo, è il nostro Governo, non è un Governo amico, non è uno strano Governo: è il Governo della Repubblica, che deve affrontare con un'ampia maggioranza problemi drammatici per l'economia e per le istituzioni, per la comunità nazionale.

E allora, per tornare a noi, lo sblocco del pagamento dei debiti va in questa direzione, perché immette liquidità nel sistema, com'è stato ampiamente ricordato, e perché ovviamente alleggerisce la pressione finanziaria delle nostre imprese.

Nella discussione che si è svolta lo sblocco dei pagamenti dei debiti scaduti è stato collegato alle leve per riavviare e fare partire la crescita nel nostro Paese. Io credo che abbia ragione invece il senatore Uras, che ci invitava ieri a festeggiare questo provvedimento fra qualche mese, non oggi, perché è vero che stiamo parlando di un provvedimento che incide almeno per il 5 per cento del PIL del nostro Paese, ma stiamo anche parlando non del motivo della crisi, ma di uno dei fattori che hanno comportato una più lunga depressione economica all'interno della crisi.

Noi parliamo di un provvedimento che forse lenisce, ma non guarisce, non rimargina una grande ferita; come diceva oggi la senatrice Bonfrisco, un *vulnus* che è stato perpetrato dallo Stato, dalle pubbliche amministrazioni nei confronti del mercato, ma non dei grandi mercati finanziari, ma del mercato dell'economia reale, un *vulnus* perpetrato nei confronti del mercato domestico, di quello che c'è intorno agli 8.000 campanili, agli 8.000 municipi della nostra Nazione. A questo mercato lo Stato nella sua interezza ha dato un pessimo esempio: non ha pagato nei tempi pattuiti i propri fornitori, li ha pagati in ritardo, tanto da compromettere la stabilità economica e finanziaria di quelle imprese e, come ricordava ieri il senatore D'Ambrosio Lettieri, questo è lesivo del nostro patto sociale, è lesivo di un Stato di diritto.

Il proverbio dice che la moneta cattiva scaccia la moneta buona e questo è un pessimo esempio, perché dallo Stato alle imprese private il ritardato pagamento si è poi trasferito dalle imprese, soprattutto quelle grandi, nei confronti dei fornitori piccoli e medi, e così a scalare.

Le cause di questo ritardo sono ampiamente note, ma dovranno pur essere prese in considerazione per non mantenere questo stato permanente di ritardi. Se andiamo a guardare queste cause, a leggerle (il Patto di stabilità, i ritardati trasferimenti, il sistema di contabilità, i tagli lineari) troviamo che sono tutte cause che denotano l'egoismo del pubblico, una capacità di soverchiare di fatto le posizioni più deboli, le economie più deboli, e per questo motivo il provvedimento noi non lo iscriviamo nel capitolo della crescita. Certo, immette liquidità, ma lo consideriamo nel conto di un atto che doveva essere compiuto per non essere, noi Stato, noi istituzioni pubbliche, coloro che vessano nel nostro Paese il mondo economico-imprenditoriale.

Le imprese però, voglio ricordarlo, hanno bisogno di ben altre cose. Certo che hanno bisogno che i debiti siano pagati, ma hanno bisogno di altri interventi, e in questa direzione deve andare l'azione del Governo. Le imprese italiane devono essere sostenute nella loro capacità di innovare, nella loro capacità di internazionalizzarsi, di adeguare la loro dimensione economica, di capitalizzarsi, di aumentare la loro dimensione di imprese. Questo è quello che chiediamo al Governo e chiediamo che avvenga in tempi rapidi.

Infine, in questa poco edificante vicenda c'è un altro aspetto sconcertante, credo toccato da tutti i Gruppi e dai relatori, ossia che abbiamo proceduto in questi anni a spanne. Mi domando se sia mai possibile che un Paese che ha una tra le prime economie del mondo, nonostante tutto,

possa permettersi di occultare formalmente il debito, di non accertarlo, di farsi indicare da terzi, per quanto autorevoli, la stima di questo debito. Penso invece che uno Stato serio debba assolutamente sapere quanti sono i propri debiti, diretti e collegati.

Abbiamo agito in questa direzione in Commissione cercando di operare anche attraverso il sistema delle garanzie statali per risolvere il credito, ovviamente senza oneri finanziari, e per fare in modo che dai 20 più 20, insufficienti ad affrontare almeno 90 miliardi di debiti, potessimo avere le risorse per poter allargare la platea, per non creare figli e figliastri nelle imprese e soprattutto per non creare delle imprese esodate anche in questa circostanza.

Signor Presidente, ricordo che ovviamente se avessimo steso noi il decreto lo avremmo formulato in maniera diversa. Abbiamo portato in Commissione alcuni emendamenti che sono stati raccolti. Ringrazio il Presidente della Commissione, i relatori e il Governo per modifiche che sono state apportate, ma certamente si poteva fare molto di più.

Nonostante ciò, votiamo a favore del provvedimento ritenendolo importante per garantire il patto sociale di coesione nella nostra Nazione. (*Applausi dai Gruppi SCPI e PD*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che, a prescindere dagli orari, completeremo l'esame del provvedimento con la votazione finale e successivamente ci saranno alcuni interventi di fine seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 662 (ore 12,30)

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, anticipo subito che il nostro voto sarà favorevole solo per favorire il provvedimento che accelera il pagamento alle imprese, soprattutto in questo momento. Questo lo facciamo malgrado l'*iter* burocratico inspiegabilmente, a nostro avviso, e nonostante i nostri emendamenti che erano tutti volti alla semplificazione, sia stato lasciato molto complesso. È chiaro che l'intento di questo Governo, che definiamo dalle stravaganti intese, è quello di farsi una gran bella pubblicità con il minimo sforzo.

Invito, infatti, i colleghi a rileggere la dichiarazione di voto al DEF del Movimento 5 Stelle nella parte che si riferisce al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, in cui si ricorda che nulla viene accennato rispetto al debito nascosto, in particolare agli almeno 100 miliardi di euro restanti dovuti alle imprese, se nella stima fatta dalla Banca d'Italia si

considerano anche le imprese creditrici con meno di 20 dipendenti, che – secondo la definizione ESA 95 – non è compreso nel nostro debito pubblico ufficiale. Per il DEF gli ulteriori 100 miliardi di debito è come se non esistessero e si è programmato ignorando la reale entità del debito.

Il nuovo Governo sta continuando sulla stessa linea, con l'aggiunta di prendere anche in giro le imprese perché, malgrado le dichiarazioni, i proclami e gli annunci pubblicitari che abbiamo avuto modo di ascoltare in questi giorni sulle reti televisive e anche sui giornali, il senatore D'Alì, in veste di relatore del provvedimento in oggetto oggi, annuncia che la decisione di maggior rilevanza presa dalla Commissione bilancio è quella che prevede che nel 2014 verrà pagato l'intero *stock* del debito nei confronti appunto delle imprese. Ora, a meno che non ci sia un'altra Commissione bilancio di cui io ignoro l'esistenza, non mi risulta che in quella in cui sono anche Vice Presidente sia stato deciso quanto annunciato dal relatore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

In realtà, l'emendamento approvato – proveremo qui ad analizzarlo – recita: «Per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.». Quindi, il Ministero può autorizzare, è solo un'eventualità; altro avrebbe significato il deve autorizzare. Del resto, come potrebbe impegnarsi se «l'integrale pagamento dei debiti» – e cito nuovamente il testo – è un illustre e misterioso sconosciuto? Riflettiamo anche su quest'altro inciso: «.. nonché per motivate esigenze economico-finanziarie». Quali sarebbero? Traduciamo: è come invitare un imprenditore sull'orlo del fallimento a pagare i suoi debiti quando le sue condizioni economiche e finanziarie glielo consentiranno.

Quindi, in buona sostanza, il Governo non si è assunto alcun obbligo teso a garantire i crediti vantati dalle imprese. Sarebbe onesto, in presenza della reale intenzione di pagare il debito, comportarsi da istituzione degna, iniziando con il quantificare il debito. Solo allora si sarebbe in grado di pianificare il pagamento attraverso anticipazioni della Cassa depositi e prestiti oppure attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico, allontanandosi però dalle ipotesi che rimandano alle istituzioni finanziarie ed estere citate dal senatore D'Alì, tra cui anche il Fondo monetario internazionale.

Non saltate sulla sedia per l'indignazione che vi procura l'emissione di ulteriore debito pubblico. In realtà non bisogna aumentare il debito. I debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese sono già debito pubblico, se verranno garantiti dallo Stato come previsto dall'emendamento sintetico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il debito pubblico è sempre tale, indipendentemente dal fatto che sia BTP o commerciale. Anche questo va onorato e riconosciuto nell'ammontare complessivo del debito pubblico. È un atto dovuto. Si direbbe finalmente la verità agli italiani sul reale valore del debito che grava sulle loro

spalle e forse si inizierebbe ad intraprendere quel percorso per la riconquista della credibilità politica cui aspira il presidente Letta.

L'aspetto inoltre che si continua a sottovalutare riguarda gli effetti che un'attenta programmazione per la restituzione del debito produrrebbero sul rapporto *deficit-PIL* e debito-PIL. Questa valutazione ci consentirebbe di comprendere se lo sblocco dell'intero ammontare dei debiti, oltre a significare un atto doveroso nei confronti dei creditori, ormai ad un passo dal baratro, possa essere decisivo a rimuovere lo stallo in cui versa il Paese generando effetti positivi sul PIL.

Ci stiamo trincerando sul debito, sul numeratore quindi, forse sarebbe opportuno iniziare a soffermarci sul denominatore, il prodotto interno lordo, e quindi sulle potenzialità produttive che imprenditori e professionisti potrebbero generare se ritornassero in possesso del mal tolto.

Passando ad un altro genere di valutazione, il lavoro svolto in sede referente in Commissione bilancio su questo provvedimento è stato, a nostro avviso, molto deludente, soprattutto per la prassi, il metodo e i risultati ottenuti. Si intuisce che gli autoconvocati incontri riservati alla sola maggioranza – in cui però era compresa anche la Lega, per cui invitiamo a riguardare la compagine anche per l'elezione dei futuri presidenti di Commissioni e Giunta – sono stati volti all'asservimento al Governo, e solo l'orgoglio di partito ha impedito l'accoglimento di quelle richieste, le nostre, che il Movimento ha presentato con il solo scopo di semplificare le procedure alle imprese e che non avrebbero generato alcun maggior onere per le finanze dello Stato. Tra un rinvio e l'altro, con convocazioni rinviate di ora in ora per quasi l'intera settimana scorsa, siamo riusciti faticosamente a strappare solo l'obbligo per l'amministrazione di indicare la data prevista per il pagamento.

In realtà, il tempo dedicato alla discussione sul provvedimento, sui suoi effetti e sugli eventuali miglioramenti da apportare è stato ridotto all'osso, dando luogo solo a modifiche che si possono definire di bandiera, da ostentare sui giornali, ma che di fatto non produrranno che risultati modesti e molto poco lungimiranti.

Eppure, con rammarico, ricordo che anche i colleghi commissari, compresi i relatori D'Ali e Santini, hanno espresso apprezzamenti riguardo le nostre proposte di emendamenti. Ritrovarne poi solo uno nel testo definitivo e ritrovarsi costretti a ripresentarli in Aula è mortificante. È così mortificante soprattutto in questo momento di enormi difficoltà per le imprese dietro le quali, ricordiamoci, ci sono le famiglie. È mortificante constatare come prevalga sul bene comune l'intento punitivo nei confronti del Movimento. Si è fatto di tutto per non far passare le nostre proposte.

L'auspicio quindi che formulo per la Commissione bilancio, a nome anche del Gruppo e dei commissari del Movimento 5 Stelle in tale Commissione, è quello di una maggiore aderenza al proprio ruolo e una minore dipendenza dal Governo. Eviteremmo continui rinvii, poco rispettosi delle persone che fanno parte della Commissione, daremmo maggiormente conto agli italiani del lavoro che facciamo e soprattutto dei risultati esigui che vengono prodotti. Se lavorassimo in un'azienda privata, con tali livelli

di produttività e con tale mancanza di rispetto ci manderebbero tutti a casa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Poi, se la politica viene screditata non lamentiamoci più.

Per conto del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle chiedo formalmente ai miei colleghi commissari un deciso cambio di rotta nell'organizzazione dei lavori, che dovrà d'ora in poi produrre quanto noi tutti promettiamo, e quindi crescita, sviluppo, semplificazione e sburocratizzazione per sostenere le imprese.

Ribadisco il voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mastrangeli*).

MANDELLI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, la gravità della crisi economica che attraversa il nostro Paese sollecita l'immediata adozione di misure incisive e tempestive che mirino a ristabilire un clima di fiducia e speranza nel futuro.

I drammi umani a cui tutti assistiamo ogni giorno chiamano in causa direttamente i cittadini come persone, ancor prima che come soggetti economici.

Pur non dimenticando la disciplina fiscale cui ci obbligano i trattati europei, non possiamo non tener conto delle proporzioni che ha assunto questa crisi, che si riflette in una emergenza sociale oltre che economica.

In altri termini, oggi è in gioco, con il futuro delle nostre imprese, la stessa coesione del nostro assetto sociale. È un bene troppo prezioso, che dobbiamo salvaguardare ad ogni costo.

L'emergenza ci impone dunque di intervenire subito. Il provvedimento che il Senato si appresta ad approvare è infatti di portata economica senza precedenti: rappresenta di fatto, dopo anni di misure di austerità, la prima manovra di segno espansivo che diamo all'economia italiana.

Esso consente il pagamento di arretrati da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti del sistema delle imprese, dando impulso all'economia. L'attuale situazione economica ha infatti aperto nuove prospettive anche nell'ortodossia della dottrina che fa da sfondo alle politiche di stretto coordinamento dei bilanci dell'Unione europea, focalizzando finalmente l'attenzione sul vero problema di qualsiasi economia di mercato: la crescita.

Questo è ormai il paradigma cruciale della nuova dimensione politica e della stessa *governance* comunitaria, su cui occorre discutere con i *partner* europei: l'unione economica e monetaria esiste e ha un futuro se reggono le sue prospettive di crescita. Non c'è altra strada.

Un primo elemento che caratterizza la specificità di questo decreto si fonda sul fatto che l'impiego delle maggiori emissioni previste dallo stesso sia in realtà, in grandissima parte, non già destinato al finanziamento di nuove spese, ma alla velocizzazione del pagamento in termini

di cassa di impegni di spesa già perfezionati in esercizi precedenti, i cui effetti sono oltretutto in parte scontati nei tendenziali.

Si tratta del tentativo di porre rimedio all'antico problema italiano di un eccesso di pagamenti pregressi, direi incagliati nelle pubbliche amministrazioni, che ha una duplice causa.

La prima deriva dal fatto che da molti anni i nostri enti pubblici, in particolare gli enti locali, sono soggetti a forti limiti finanziari a causa del Patto di stabilità interno. Molti enti locali hanno accumulato riserve di cassa e, quindi, pur avendo disponibilità liquide non hanno potuto spenderle.

La seconda sta nel fatto che in Italia abbiamo ancora un criterio di competenza giuridica che presiede alla redazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, piuttosto che, invece, un criterio di competenza economica, come avviene nel resto dei Paesi europei.

Saremmo ipocriti se dicessimo che, grazie a questo decreto, risolveremo in modo strutturale il problema dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazioni; non basterà neanche il semplice recepimento delle nuove direttive comunitarie che impongono dei limiti temporali ai pagamenti. Infatti, un contributo importante verrà dato dalla direttiva 211/7 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, un testo che in Italia è già stato adottato.

Il Senato, con le modifiche apportate in Commissione, ha ampliato le possibilità di intervento del Governo, autorizzandolo a rilasciare garanzie di Stato per coprire l'intero *stock* del debito.

Entro il 2014 con ragionevole certezza sarà possibile pagare tutto il debito maturato al 31 dicembre 2012. Va peraltro specificato che non si conosce l'ammontare del debito, ma il meccanismo introdotto con le modifiche a cui ho accennato prima consentirà al Governo di far fronte alle spese.

Voglio rammentare che negli ultimi due anni sono stati approvati alcuni provvedimenti di carattere straordinario, sia pure non dell'eccezionalità del provvedimento in esame, per i quali si è provveduto a reperire la copertura di nuove spese mediante, appunto, il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico. Tuttavia, a differenza dei casi precedenti, questo decreto riguarda importi molto significativi e si colloca nell'ambito della rideterminazione dei saldi obiettivo per l'esercizio in corso e per il 2014, nella specifica eventualità prevista ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge di contabilità, ovvero in presenza di un'apposita relazione presentata al Parlamento da parte del Governo.

Per la prima volta, dunque, in ragione della grave situazione economica e delle inderogabili esigenze di liquidità del sistema delle imprese, vengono adeguati gli obiettivi di saldo al di fuori degli strumenti *ad hoc* previsti dalla legge di contabilità per il ciclo della decisione finanziaria annuale per creare gli spazi da utilizzare col provvedimento in esame. Ma la valutazione dell'impatto macroeconomico del provvedimento non può prescindere dalla valutazione complessiva dell'andamento dei conti pubblici.

Onorevoli senatori, dichiaro il voto favorevole del Popolo della Libertà su questo provvedimento, che appare in grado di far ripartire più rapidamente la domanda interna già dalla seconda metà dell'anno in corso. Si tratta senz'altro di un intervento straordinario, che si concentra sul biennio 2013-2014, ma i cui effetti sono destinati ad incidere anche negli anni successivi, essendo volto non già a finanziare nuova spesa, ma a sanare, a beneficio del settore privato, situazioni di criticità nei flussi di pagamento che andrebbero comunque portati a compimento.

Va sottolineato che la connotazione di straordinarietà del provvedimento non comporta un allontanamento dal percorso di risanamento finanziario su cui il Governo rimane fermamente impegnato, ma ne costituisce anzi un solido presupposto perché il Paese sia messo nella condizione di superare questa fase di emergenza, ricollocando su un piano di sostenibilità di medio periodo anche i suoi stessi equilibri di finanza pubblica.

Nel prossimo futuro il nostro Gruppo sarà impegnato sia sulla riduzione della soffocante pressione fiscale sia sulla semplificazione burocratica sia sull'introduzione di norme che possano creare nuovi posti di lavoro. Solo per questa strada riusciremo a garantire un percorso di crescita sostenibile al nostro Paese e, quindi, un futuro più sereno per gli italiani. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL e dei senatori Sangalli e Del Barba. Congratulazioni.*)

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo varando e che ha trovato in quest'Aula del Senato già un precedente importante quando abbiamo votato unanimemente il dispositivo di sostegno al decreto presentato dal Governo, che sostanziava molte delle parti che poi oggi ritroviamo nel testo, è estremamente importante.

Lo dico perché ho sentito nel dibattito di questi giorni molte cose. Anch'io sono d'accordo con chi dice che per brindare al provvedimento sarà necessario aspettare i suoi esiti effettivi, soprattutto in termini di rapidità di trasferimento dei denari alle imprese. Ma sono anche per invitare il Senato – il Senato dell'Aula, il Senato della Commissione bilancio, il Senato della Commissione speciale che ha lavorato su questo provvedimento – a non cantare la messa da morto prima che sia necessario.

Si tratta di un provvedimento di straordinaria importanza. Credo che negli annali della nostra Repubblica un intervento di eguale dimensione economica non si sia mai visto, perché i 40 miliardi di cui adesso si parla con facilità corrispondono a circa 77-78.000 miliardi di lire, ossia a quattro volte, negli anni in cui si costruiva il debito pubblico, una finanziaria normale.

Quindi, non si tratta di un provvedimento leggero: è un provvedimento davvero molto pesante, i cui effetti di tipo macroeconomico probabilmente non saranno di straordinaria portata nel breve periodo, pur tutta-

via stimabili, nei prossimi tre anni, in 1-1,2 punti di prodotto interno lordo. In una fase in cui ci siamo abituati a una stabile recessione, questo non è un intervento di politica industriale, ma è certamente importante dal punto di vista degli effetti sul prodotto interno lordo. Esso avrà effetti benefici, segna un'inversione di tendenza ed è necessario che segni anche una discontinuità. Ed è questo l'aspetto su cui sarà più importante che ci impegniamo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, consentiamo al senatore Sangalli di svolgere la sua dichiarazione di voto in condizioni accettabili.

SANGALLI (*PD*). Grazie, signor Presidente.

È necessario dunque che esso segni una discontinuità nel senso che, una volta pagato questo *stock* di debito, nei prossimi anni non se ne produca immediatamente un altro. Per questo abbiamo consigliato al Governo – come Gruppo e poi come Commissione – di valutare meccanismi di compensazione tra debiti e crediti che possano evitare la formazione di futuri *stock* di debito nei confronti delle imprese. Servirebbero anche una riforma complessiva del Patto di stabilità interno e una valutazione e una revisione della contabilità pubblica, in modo da armonizzare al meglio i criteri tra Stato, Regioni, enti locali e sistema pubblico nel suo complesso. Va valutato anche un utilizzo più attivo – che è peraltro disponibile – della Cassa depositi e prestiti nell'olire il meccanismo economico. 40 miliardi di euro costituiscono un intervento importante: non rappresentano il complesso del debito pubblico che abbiamo alle spalle, ma sono pur sempre una quota rilevante.

Forse questo provvedimento consentirà anche di fare un po' di chiarezza sui dati, perché nelle more della sua applicazione è stato previsto che i dati sui debiti delle pubbliche amministrazioni devono arrivare entro una certa data al Ministero dell'economia e delle finanze. È anche prevista l'iscrizione obbligatoria alla piattaforma elettronica da parte di tutte le amministrazioni: mi pare si tratti di un'operazione riuscita, che peraltro non era mai riuscita prima. È dunque prevista la possibilità di fare una valutazione non con lo «spannometro», come molti hanno fatto e come ho sentito fare anche in quest'Aula.

Nel 2011 l'EUROSTAT – all'interno del quale, per l'Italia, c'è l'I-STAT – stimava in 67 miliardi di euro lo *stock* di debito pubblico delle pubbliche amministrazioni verso le imprese.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,51)

(*Segue SANGALLI*). La Banca d'Italia nel 2012 lo ha stimato in 90 miliardi di euro, il 10 per cento dei quali era stato ceduto *pro soluto* ed era

quindi stato spostato dalle imprese verso le banche. In sede di Commissione speciale i rappresentanti della Banca d'Italia ci hanno detto che una parte di tale ammontare va ritenuta debito funzionale: cioè, sostanzialmente, il movimento normale dell'andamento tra debiti e *stock* di crediti.

Siamo di fronte a una situazione molto seria ed è anche serio che, per trovare i dati, ci sia bisogno di fare operazioni di emergenza come queste; siamo però pur sempre di fronte a una situazione che stiamo affrontando come mai era accaduto prima e che per molti anni non è stata affrontata affatto.

Voglio aggiungere che il provvedimento in esame è reso possibile dal fatto che in precedenza abbiamo sistemato i nostri conti pubblici e che possiamo andare in Europa con una qualche dignità a discutere con gli altri Paesi europei. Prego dunque il Governo affinché consideri il fatto che, mentre facciamo emergere una quota di debito pubblico che in realtà i mercati conoscevano e che semplicemente non si contabilizzava, analoga cosa deve avvenire anche negli altri Paesi europei, nei quali deve uscire con eguale chiarezza lo *stock* di debito che hanno e che anche per loro va contabilizzato con analoga precisione. (*Applausi dei senatori Bonfrisco e Luciano Rossi*). Altrimenti ci troveremo sempre a giocare un peso differente in Europa.

A noi dicono che abbiamo dissimulato una quantità di debito: in realtà la stiamo facendo emergere e abbiamo adottato azioni costrittive dell'economia e azioni recessive, negli ultimi 12-15 mesi abbiamo fatto pagare al nostro popolo prezzi altissimi, abbiamo sudato lacrime e sangue per mettere in campo queste risorse per le nostre imprese e per rispondere alle loro esigenze. Bisogna che anche la Germania, l'Austria, i Paesi con la tripla A applichino esattamente la stessa trasparenza! Dobbiamo chiederlo con molto vigore. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCPI*).

Questo provvedimento consente l'istituzione di un fondo statale per assicurare liquidità con una dotazione immediata, ma mette anche in campo una misura che consentirà nei prossimi mesi di controgarantire, rispetto agli operatori finanziari, il pagamento della quota di debiti che ulteriormenteemergeranno e, soprattutto, di far fronte al debito corrente, quello che rischia di diventare *stock* e che, dunque, è estremamente negativo.

Ma voglio valorizzare il lavoro svolto in questi mesi dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Pensate che c'era una grande preoccupazione tra le imprese creditrici con maggiore titolo nei confronti dello Stato: quelle delle costruzioni, le imprese che hanno la quota maggiore di incagliato nella pubblica amministrazione. Si voleva consentire che queste imprese potessero ottenere il pagamento dei debiti se in regola con il DURC, cioè con il documento unico di regolarità contributiva, prendendo, però, come data di riferimento non quella in cui le imprese avevano svolto il lavoro ed avevano diritto ad essere pagate, ma quella in cui avevano chiesto il pagamento, cioè anni dopo. Siamo riusciti a riallineare le date, a fare in modo che a un debito corrisponda una giustizia interpretativa, una modalità più *friendly*, più diretta di rapporto tra Stato

e imprese. Vengono introdotte le compensazioni, anche se in misura non ancora adeguata.

Concludo perché vedo che l'orario consiglia la conclusione, anche se questo – in cinque anni di esperienza parlamentare, dalla scorsa legislatura ad oggi, ritengo sia il provvedimento più importante che questa Assemblea si è trovata ad approvare e quello che più di ogni altro può dare linfa e rimettere in moto la nostra economia. Ma a due condizioni, di cui ho già parlato nell'intervento che feci sul dispositivo del Senato e che voglio ribadire.

La prima condizione, che abbiamo visto – purtroppo – confermata anche nel corso dell'audizione dei rappresentati della Ragioneria generale dello Stato, è che, a fronte di un provvedimento in sé complesso (e non potrebbe non essere così), non si scatenino tutti i mandarini della pubblica amministrazione a creare quantità di difficoltà perché i denari vadano dallo Stato alle imprese. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e LN-Aut e del senatore Molinari*). Perché i mandarini (scusate se li chiamo così), dal Ragioniere generale dello Stato ai grandi direttori generali dei Ministeri, trovano valore, nella propria nobiltà da mandarini cinesi, proprio nel fatto di riuscire a bloccare l'esito della decisione politica, ostacolando l'immediata operatività di certe decisioni. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e LN-Aut e del senatore Molinari*). La politica, i Governi, i Parlamenti stanno pagando un prezzo eccessivamente alto ad una burocrazia che si pone tutte le volte con un atteggiamento irresponsabile rispetto ai provvedimenti. (*Applausi dai Gruppi PdL e LN-Aut e del senatore Filippi*).

Noi abbiamo capito che c'è una incapacità di coordinamento e lo abbiamo capito ascoltando la Ragioneria generale dello Stato. Se vogliamo una nuova legge di bilancio, un nuovo sistema di contabilità nazionale dobbiamo pensare ad una regia, e questa regia o è posta al vertice o non c'è. Non può occuparsene un Ministro, né il Parlamento o una Commissione: se ne devono occupare le istituzioni democratiche avvalendosi di grandi capacità, di grande esperienza e di responsabilità ai massimi livelli.

La seconda e ultima questione cui voglio accennare è che abbiamo svolto un lavoro intenso sapendo che i primi su cui si ripercuote questa difficoltà di pagamento, questo intagliato dello Stato sono soprattutto le piccole e piccolissime imprese.

Abbiamo fissato tetti che rendono possibile alle piccole imprese l'interruzione di un lavoro se non vengono pagati *pro quota* i loro interventi; abbiamo fissato una priorità alle imprese subfornitrici rispetto all'impresa committente. Abbiamo fatto tutto questo, onorevole Sottosegretario e cari colleghi, perché sappiamo che se una pubblica amministrazione è un cattivo pagatore, indurrà tutti ad essere cattivi pagatori.

Dal 2002 ad oggi non sono state rispettate le direttive europee sui pagamenti a 30 giorni, in vigore invece tra le imprese private, perché la pubblica amministrazione ha consentito a tutti di derogare una legge. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Bruno*). Chi ha pagato per questa deroga? Hanno pagato i piccoli, che hanno fatto da banca ai committenti,

hanno fatto da banca ai grandi, hanno fatto da banca allo Stato e hanno fatto da banca alle stesse banche, quando queste erano in difficoltà. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

Sono questioni che con questo provvedimento, signor Sottosegretario, cerchiamo di sanare, senza pensare di aver fatto la rivoluzione francese, ma di aver rimesso in fila un po' di cose, con un Governo che si è assunto una responsabilità, avendo fatto prima un lavoro che ha consentito di avere questi risultati. Oggi ci assumiamo tutti la nostra quota di responsabilità affinché il provvedimento non si intoppi al primo Ministero o al primo decreto attuativo, ma sia un provvedimento immediatamente applicabile per le nostre imprese.

La ringrazio, signor Sottosegretario. La ringrazio, signor Presidente. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, M5S, ScpI, LN-Aut e GAL e del senatore Uras. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, è stata presentata la proposta di coordinamento C1, il cui testo è stato già distribuito, che invito i relatori ad illustrare.

D'ALÌ, *relatore*. Signor Presidente, la diamo per illustrata.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, pongo in votazione per alzata di mano la proposta di coordinamento C1.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	247
Astenuti	7

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, M5S, ScpI, LN-Aut e GAL*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, gli argomenti all'ordine del giorno sono così esauriti.

Pertanto, anche per consentire alle Commissioni di convocarsi in relazione ai rispettivi programmi dei lavori, avverto che la seduta pomeridiana prevista per oggi non avrà più luogo.

Sulla sentenza d'appello relativa al processo Eternit

BORIOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare all'attenzione dei colleghi la sentenza di carattere storico che è stata pronunciata ieri dal tribunale di Torino, che ha condannato a 18 anni per il reato di disastro colposo l'industriale svizzero Stephan Schmidheiny che, insieme al barone belga Louis De Cartier, di recente scomparso, si è reso responsabile di una delle più gravi tragedie ambientali, sanitarie e sociali che la storia industriale del nostro Paese abbia mai prodotto e conosciuto.

Mi riferisco – e credo sia noto – alla vicenda Eternit e alla lunga, e purtroppo ancora a lungo destinata a durare, catena di lutti che essa ha prodotto nei quattro siti in cui erano collocati in Italia gli stabilimenti del gruppo e, in particolare, a Casale ed in tutto il Monferrato, che è una parte fondamentale del territorio dal quale io provengo.

Le cifre di quel disastro, signor Presidente, cari colleghi, sono impressionanti: parliamo di poco meno di 1.900 morti nel solo Monferrato Casalese e di quasi 3.000 morti in Italia. Una cifra destinata purtroppo a crescere ancora a causa del lungo periodo di latenza delle patologie da amianto e, tra queste, della più letale: quel mesotelioma pleurico che non dà scampo e il cui picco epidemiologico è previsto nei prossimi decenni.

Ci sono voluti quasi vent'anni di lotte e battaglie da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni, da parte dei familiari delle vittime e delle istituzioni locali, prima per ottenere ascolto e poi per intraprendere il complicato cammino lungo la strada della giustizia. E ci sono voluti oltre dieci anni di indagini, approfondimenti e acquisizione di documentazione scientifica per accedere alla sentenza di ieri. E non a caso – io credo – il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli ha detto che essa apre una nuova pagina nella cultura giuridica in materia di lavoro nel nostro Paese.

Ma, oltre all'efficacia giuridica di questa sentenza, essa risarcisce anche un'intera comunità e migliaia di famiglie della dignità e dell'umanità offesa nella lunga stagione di un negazionismo ostinato e di un tentativo di svilire le ragioni delle parti lese, tentando di monetizzare quella tragedia offrendo alle famiglie e alle istituzioni locali un frettoloso risarcimento in cambio della loro costituzione come parte civile. Un tentativo affacciato ancora non più di un anno e mezzo fa e rigettato con forza grazie all'ostinazione della comunità locale e al coraggio di una donna, la voglio citare in particolare: Romana Blasotti (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL*), 87 anni, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime dell'amiante. Molti di questi 87 anni questa donna li ha spesi nella battaglia per dare giustizia alla morte del marito, della figlia, della sorella, di una cugina, di una nipote e di tutti coloro che con lei hanno condiviso lotte e sofferenze.

Ecco perché – chiedo scusa se rubo ancora un minuto e concludo – ritengo appropriato dire che, se la sentenza di ieri è il frutto maturo dell'attività intelligente della magistratura e delle autorità inquirenti, essa va ascritta in primo luogo a una lunga marcia culturale e morale di cui sono stati protagonisti prima di tutto i più deboli, quelle vittime di una tragedia che il tribunale di Torino ha reso ieri avamposto di una nuova frontiera sul fronte dei diritti, della civiltà e della cultura del lavoro e di impresa.

Concludo tuttavia sottolineando questo: la sentenza di ieri, cari colleghi, segna un momento positivo molto importante, ma è nello stesso tempo un punto di approdo e l'inizio di un percorso su cui incombono molti interrogativi, che richiamo brevemente in tre punti. Il primo interrogativo riguarda la concreta erogazione dei risarcimenti che sono stati riconosciuti nella sentenza, per i quali occorrerà tutto l'impegno del Governo per ottenere dalle autorità svizzere il riconoscimento e l'applicazione di quella stessa sentenza, perché il cittadino che deve dare questi risarcimenti è un cittadino elvetico e quindi soggetto alle leggi della sua comunità. Il secondo riguarda il diritto all'accesso ai risarcimenti delle famiglie che erano collegate nella loro costituzione di parte civile all'altro imputato, al belga che è di recente scomparso. Parliamo di quasi cento famiglie che rischiano di vedere completamente cancellato il loro diritto.

L'ultimo punto riguarda naturalmente ciò che sarà la futura battaglia per la giustizia, perché gli effetti di questa sentenza si applicano per i decessi e le patologie acquisite prima del 2008, mentre purtroppo la malattia continua a mietere vittime. Anche su questo credo che ci vorrà tutto l'im-

pegno dello Stato – del Governo ovviamente, ma anche di questo Parlamento – per essere vicini e per trovare le soluzioni necessarie a dare continuità a una battaglia per la giustizia che non è solo dei familiari delle vittime, ma è propria di tutta la nostra civiltà e della nostra comunità. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL e dei senatori Carraro e Mauro Giovanni*).

Sull'approvazione del disegno di legge n. 662

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, distinti colleghi, la partitocrazia oggi ha gettato di nuovo la maschera. Lo ha fatto durante le votazioni di un decreto importante, che sblocca il pagamento di 40 miliardi di debiti delle pubbliche amministrazioni. Un provvedimento tardivo e parziale, ma urgente e necessario. Il Movimento 5 Stelle ha interpretato questo momento con serietà e coerenza, nel merito e nello stile, presenziando, portando le sue proposte migliorative e votando infine a favore, perché, oltretutto, fosse garantita alle imprese la possibilità di accedere a questi benefici – che ricordo sono un diritto – senza ulteriori costi di burocrazia e perché fossero rispettati i criteri di equità e solidarietà nei flussi di pagamento.

Questo non ha avuto reciprocità da parte dei colleghi. Abbiamo registrato un clima surreale con i doppi voti dei pianisti: a beneficiarne sono stati i senatori Roberto Formigoni, plurindagato, e Giovanardi, che ha definito da asilo le nostre denunce, ma è caduto su cose che all'asilo insegnano a non fare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È stata bocciata la proposta di creare un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese: a favore compatto il Movimento 5 Stelle e contrari PD, PDL e Scelta Civica, astenuto SEL. È un voto questo che umilia artigiani e piccoli imprenditori del Nord-Est e dell'intero Paese, il quale vede oggi i partiti scontare in anticipo i rimborsi elettorali, mentre i loro crediti devono attendere e continueranno a farlo ancora, visto che è stato sbloccato forse un terzo dei debiti (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È stata bocciata la proposta della collega Lezzi per il rifinanziamento di un fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, attraverso un meccanismo virtuoso che potesse consentire a partiti e movimenti politici di destinare volontariamente una quota dei rimborsi elettorali. A favore è stato solo il Movimento 5 Stelle.

CANDIANI (LN-Aut). No!

ENDRIZZI (M5S). Può correggere, se ritiene.

CANDIANI (*LN-Aut*). Per non sbagliare lei.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci si rivolge all'Assemblea e non a singole persone.

Senatore Endrizzi, la prego di concludere perché il tempo a sua disposizione sta terminando.

ENDRIZZI (*M5S*). È stata bocciata anche la proposta di sospendere la riscossione nei confronti delle imprese creditrici della pubblica amministrazione: se fosse stata approvata, le cartelle di Equitalia sarebbero state almeno temporaneamente sospese.

Ora, nello stile e nel merito, abbiamo avuto un pessimo esempio di coerenza e responsabilità. Vi chiedo con quale faccia ora andrete a parlare a lavoratori, a piccoli imprenditori ed artigiani, se non avete saputo accogliere proposte senza costi e senza oneri aggiuntivi che avrebbero solo portato miglioramenti? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Invito il Capogruppo a far svolgere questi interventi nel corso dell'esame dei disegni di legge. Mi spiace che molti che hanno partecipato al dibattito non abbiano potuto ascoltare questo intervento perché svolto a fine seduta.

Onorevoli senatori, ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento, non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta. Vi prego quindi di evitare simili affermazioni.

Per l'istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che l'articolo 162 del Regolamento prevede la facoltà di proporre inchieste parlamentari.

Il sottoscritto, nel mese di aprile, ha proposto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori e gli sperperi in campo sanitario, proposta che è stata assegnata alla 12^a Commissione igiene e sanità in data 15 maggio.

Le ricordo, signor Presidente, che quando la proposta di inchiesta parlamentare, come recita il comma 2 dell'articolo 162, è sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato, la Commissione ha l'obbligo di riunirsi entro cinque giorni e lei deve fissare un termine indeterminabile per riferire all'Assemblea.

La invito quindi ad iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea il documento contenente la proposta di istituzione della Commissione parla-

mentare d'inchiesta da me presentata, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, il mio brevissimo intervento si collega a quello del senatore Borioli di poco fa, a proposito delle morti da amianto e della sentenza emessa ieri dalla corte d'appello di Torino, per ricordare un'attività istituzionale del Senato. Come Gruppo del Partito Democratico, ma non soltanto, abbiamo proposto infatti l'istituzione di una Commissione d'inchiesta del Senato che intervenga in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, perché ci troviamo di fronte ad una vera e propria tragedia, che riguarda migliaia di persone ogni anno. La proposta che abbiamo presentato è già stata assegnata alla Commissione lavoro, ma intervengo affinché la Presidenza del Senato ne solleciti l'esame.

Per analogia di materia, chiedo inoltre che la Presidenza del Senato solleciti la Commissione difesa ad esaminare la proposta di Commissione d'inchiesta sulle morti e malattie che hanno colpito i militari che hanno operato in scenari di guerra e sono stati asseritamente colpiti da uranio impoverito o nanoparticelle o sono stati sottoposti a vaccinazioni non corrette da un punto di vista scientifico.

Si tratta in entrambi i casi di vicende umane drammatiche e già nella passata legislatura il Senato ha avuto modo d'intervenire in maniera concreta ed efficace, anche con proposte istituzionali e legislative molto corrette. Pertanto, sarebbe opportuno che quel lavoro venisse completato.

PRESIDENTE. Come da prassi, le vostre proposte saranno portate in Conferenza dei Capigruppo.

Disegni di legge (200 e 205) fatti propri da Gruppo parlamentare

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, a norma dell'articolo 79 del nostro Regolamento, dichiaro che i disegni di legge nn. 200 e 205 sono fatti propri dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

**Sul linguaggio utilizzato in Aula
e sui disegni di legge riguardanti Equitalia**

SCILIPOTI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una brevissima riflessione a voce alta, con riferimento al fatto che, a mio avviso, all'interno di quest'Aula sarebbe bene evitare alcuni termini quando non sono presenti i senatori indicati nella discussione. Termini come «plurindagato» sono infatti molto pesanti e forse anche assai populisti: molte volte ci riempiamo la bocca di quello che diciamo, ma una cosa è dirlo fuori e in momenti particolari, altra è dirlo all'interno di quest'Aula, dove tutti i senatori presenti, senza esclusione alcuna, compiono un lavoro serio, concreto e nell'interesse della collettività.

Se pertanto dovessero esservi valutazioni politiche che non sono concordi con il nostro modo di pensare, è bene che si esprimano all'interno di quest'Aula, ma è bene anche tenere un atteggiamento decoroso sia nella forma sia nel linguaggio verbale, forte quando lo si usa, nell'interesse prima di ogni cosa di questa Assemblea e del ruolo che abbiamo, sia all'interno sia fuori.

Detto questo, desidero fare una riflessione su Equitalia. Molti si riempiono la bocca, ma prima di farlo dovrebbero conoscere i fatti, cioè dire quello che hanno fatto e che stanno facendo i colleghi parlamentari – non soltanto del *PdL*, ma anche di altre liste presenti in Senato – che hanno portato e stanno portando avanti battaglie per tutelare il più possibile le piccole e medie imprese e le famiglie italiane.

Chi vi parla è stato portavoce e ha ottenuto anche un risultato non dico eccelso, ma discreto relativamente al comportamento non corretto di Equitalia per quanto riguarda alcuni trattamenti utilizzati nei confronti delle piccole e medie imprese. Si veda, per esempio, la problematica che affliggeva le piccole e medie imprese quando avevano un contenzioso e, conseguentemente, si rischiava il sequestro dei beni.

Da qualche mese – da tre o quattro, per la precisione – con le imprese che hanno avuto problemi e si trovano in difficoltà Equitalia ha fatto un concordato che permette loro di continuare ad operare nell'interesse dell'impresa stessa e della propria famiglia.

Detto questo, personalmente ho avanzato una proposta che è stata condivisa da gran parte dei colleghi che stanno alla vostra destra, cari amici del Movimento 5 Stelle, e alla vostra sinistra, che è quella dell'abolizione del 9 per cento dell'aggio e un tasso d'interesse su quanto era dovuto che arrivi ad un massimo del 2 per cento, abbattendo l'interesse che poteva essere del 13, 14, 9 o 10 per cento.

Questo significa che stiamo lavorando seriamente insieme agli altri colleghi che la pensano diversamente da noi e sarebbe opportuno che, a

360 gradi, senza fare populismo su alcuni argomenti, ci mettessimo tutti intorno ad un tavolo per tirar fuori qualcosa di concreto e di reale. Se ci dovessero essere veramente i presupposti per condurre una battaglia comune, ci sono delle proposte di legge che potrebbero essere firmate e, nel caso in cui qualcuno non le volesse firmare perché non vuole accomunare la propria firma a quella di qualcuno che appartiene al PD, al PdL o a SEL, le ricopi integralmente, con delle piccole modifiche, e le presenti autonomamente.

Su questi argomenti possiamo confrontarci e sicuramente potremo ottenere risultati seri, nell'interesse della collettività, perché è finito il tempo delle parole ed è arrivato il tempo dei fatti concreti e reali. Basta parlare: misuriamoci sui temi veri, reali e concreti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 5 giugno 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recente disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (576).

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (662)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (662)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ED ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «che potrà fornire» sono sopprese e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzio-

nalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;

al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accertino,» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 3»;

al comma 5, la parola: «statale» è soppressa;

al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;

al comma 10:

al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014»;

al secondo periodo, le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;

al quinto periodo, le parole: «delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1»;

al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;

al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»;

dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Patto verticale incentivato). – 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,";

2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

"123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte";

4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

"125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";

b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1 (*articolo 1, comma 122*)

Regione	Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	7.289.390	21.868.169
BASILICATA	4.897.789	14.693.366
CALABRIA	12.125.555	36.376.664
CAMPANIA	28.041.606	84.124.817
EMILIA-ROMAGNA	20.758.984	62.276.952
LAZIO	31.905.284	95.715.851
LIGURIA	7.758.771	23.276.313
LOMBARDIA	44.297.820	132.893.461
MARCHE	7.812.199	23.436.598
MOLISE	2.561.057	7.683.171
PIEMONTE	21.819.041	65.457.123
PUGLIA	20.152.051	60.456.152
SARDEGNA	19.867.953	59.603.858
SICILIA	48.133.617	144.400.852
TOSCANA	18.667.569	56.002.706
UMBRIA	5.387.532	16.162.597
VENETO	16.525.353	49.576.059
TOTALE	318.001.570	954.004.710

"».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»;

al comma 5, il segno di interpunkzione: «:» è sostituito dal seguente: «;»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» *sono sostituite dalle seguenti:* «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 luglio».

All'articolo 3:

al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» *è sostituita dalla seguente:* «Regioni»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»;

al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» *e le parole:* «ad altre regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad altre regioni»;

al comma 5:

alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» *sono inserite le seguenti:* «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;

alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» *sono sostituite dalle seguenti:* «intendendosi sorti i debiti per i quali».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria). – 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale"».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».

All'articolo 6:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.

1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle

somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014»;

al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»:

al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;

al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalla seguenti: «Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»;

*al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera *q-bis*, e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;*

il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti *internet* delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei

decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»;

dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti," sono soppresse».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo*). – 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"».

All'articolo 7:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comuni-

cazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.

7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»;

al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono sopprese, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di riconoscimento svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perentì».

All'articolo 8:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «può essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».

All'articolo 9:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito".

02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;

al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «sommministrazione» è sostituita dalla seguente: «sommministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;

al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;

al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»;

al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto"»;

al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno

2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"»;

al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del

patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

All'articolo 11:

al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;

al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;

al comma 3:

all'alinea, le parole: «pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro»;

alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»;

dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al fine di dare attuazione alla disposizione della presente lettera, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del suddetto articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;

al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;

al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono sopprese;

al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».

N.B. Per gli allegati nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia alle pagine 19-37 dell'Atto Senato n. 662.

**ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

Articolo 1.

(Pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune.

4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2 e al comma 3, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i

pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.

6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al

10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

11. Ai fini dell'immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito *addendum* alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto *addendum* definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'*addendum* è pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..

12. Per le attività oggetto dell'*addendum* alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'*addendum* di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. fornisce formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.

16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.

17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revi-

sione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI
Respinto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti*). – 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture».

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.5

COMPAGNONE

Ritirato

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il

Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-*sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.6

COMPAGNONE

Ritirato

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«1-*quater*. Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

1-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-*sexies*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al

medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-*sexies* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-*sexies* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-*sexies*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.7

COMPAGNONE

Ritirato

Dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«1-*quater*. È altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

1-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*quater*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-*sexies*.

1-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.8

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma i completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI
Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto ai periodo precedente, si procede al riparto della quota residua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto».

1.1000 testo 2/100 (già 1.1000/1)

LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, BERTOROTTA, MOLINARI
Respinto

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 5», al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole: «nonché per motivate esigenze economico-finanziarie,» ed infine sostituire le parole: «di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali» con le seguenti: «della Cassa depositi e prestiti».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di istituzioni finanziarie» con le seguenti: «della Cassa depositi e prestiti».

1.1000 testo 2/101 (già 10.2)

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI
Respinto

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: '1° gennaio 2013' con le seguenti: '1° gennaio 2014'".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ba-

sate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

3-*bis*. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-*ter*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-*quater*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

1.1000 testo 2/102 (già 10.3)

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Respinto

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0,3 per cento» e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15,6 per cento»;

alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;

alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;

alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento».

1.1000 testo 2/103 (già 10.1)

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Respinto

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al capoverso «All'articolo 10», sostituire le parole da: «al comma 2, sostituire» fino a: «31 dicembre 2013» con le seguenti:

«Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: '1° gennaio 2013' sono sostituite con le seguenti: '1° gennaio 2014'.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

1.1000 testo 2/104 (già 10.13)

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso «al comma 2», prima della parola: «sostituire», inserire le seguenti: «sopprimere la lettera c) e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

1.1000 testo 2/105

TORRISI

Ritirato

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso: «4-bis», sostituire il comma: «1-bis» ivi richiamato con i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

1-ter. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso dell'esercizio finanziario successivo a quello per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, tre distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il terzo esercizio».

1.1000 testo 2/106

TORRISI

Ritirato

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 10, al capoverso: «4-bis», sostituire le parole: «una ipotesi di bilancio che garantisca» con le seguenti: «due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano».

1.1000 testo 2/200

LA COMMISSIONE

Approvato

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), «all'articolo 10», dopo il capoverso «al comma 2, lettera *g*), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

«2-ter. I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013."».

1.1000 testo 2/200/2

BONFRISCO

Ritirato

All'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, aggiungere il seguente comma:

«2-quater. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata e ferma restando la stretta osservanza dagli obblighi previsti dalla convenzione in essere con l'ente, nonché l'adempimento degli stessi secondo i principi di ordinaria diligenza».

1.1000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 3

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risultati accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»;

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6,

devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» *aggiungere le seguenti:* «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6,»;

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto».

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti»;

All'articolo 2:

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», *aggiungere le seguenti:* «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6»;

al comma 6, dopo le parole: «residui passivi» *inserire le seguenti:* «in via prioritaria di parte capitale» *e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti»;

All'articolo 5:

dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). – 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze

economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali»;

All'articolo 6:

al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali;

al comma 1-bis, dopo le parole: «con le associazioni di categoria del sistema creditizio» inserire le seguenti: «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

*al comma 9, prima dell'ultimo periodo, inserire i seguenti: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».*

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo»;

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali»». Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali»;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» con le seguenti: «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri inter-

mediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.»;

All'articolo 10:

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.»;

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

All'articolo 10-bis:

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti or-

gani degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali»;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter. - (*Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali*). – 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

b) al comma 6, le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sopprese;

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. «Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.»;

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 3)**LA COMMISSIONE****Approvato nel testo emendato***All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»;

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6,»;

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate».

17-ter. All’articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell’articolo 6, comma 14, del presente decreto».

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all’importo non imputabile ai predetti pagamenti»;

All’articolo 2:

al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», *aggiungere le seguenti:* «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 6»;

al comma 6, dopo le parole: «residui passivi» *inserire le seguenti:* «in via prioritaria di parte capitale» *e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo:* «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti»;

All’articolo 5:

dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie*). - 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l’erario, per consentire l’integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell’Unione europea e internazionali»;

All’articolo 6:

al comma 1, premettere il seguente: «01. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «forniture e appalti» *sono sostituite dalle seguenti:* «forniture, appalti e prestazioni professionali»;

al comma 1-bis, dopo le parole: «con le associazioni di categoria del sistema creditizio» *inserire le seguenti:* «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

al comma 1-ter, dopo le parole: «società» *inserire le seguenti:* «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

al comma 9, prima dell’ultimo periodo, inserire i seguenti: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all’ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo»;

All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», *aggiungere le seguenti:* «e obbligazioni relative a prestazioni professionali»;. Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», *aggiungere le seguenti:* «e obbligazioni relative a prestazioni professionali»;

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» *con le seguenti:* «devono indicare»;

al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche mediante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.»;

All’articolo 10:

al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le

predette regioni e province autonome non si applica inoltre, la lettera *c*) del presente comma.»;

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

All'articolo 10-bis:

l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali»;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter. - (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). – 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

b) al comma 6, le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sopprese;

All'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

All'articolo 11

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.»;

All'articolo 12

al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

1.700

LA COMMISSIONE

Approvato*Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo, sostituire le parole: «9.527.993.719 euro» con le seguenti: «9.327.993.719 euro» e le parole: «14.727.993.719 euro» con le seguenti: «14.527.993.719 euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

c) sostituire il quinto periodo con il seguente: «È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:***«Art. 10-ter.**

(Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU immobili di proprietà comunale)

1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le pa-

role: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle parole: "120 milioni di euro per l'anno 2014".

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «576,6 milioni» con le parole: «583,9 milioni»; e le parole: «640,8 milioni» con le parole: «656,6 milioni»;

alla lettera c-bis) del comma 3 sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «12,3 milioni»;

alla lettera c-bis) del comma 3, sostituire da: «e,» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 6.700.000 euro, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

al comma 3, la lettera c-sexies), sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «35,8 milioni».

1.53

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

G1.400

TOMASELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'articolo 1, comma 449, prevede che «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di euro 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di euro 20.040 milioni»;

il limite previsto con il Patto di Stabilità per l'anno 2007 era di euro 35.300 milioni;

pertanto, dal vincolo di spesa imposto per l'anno 2007 a quello prescritto per gli anni 2013 e 2014, si è registrato un taglio netto di euro 15.210 milioni, corrispondente in percentuale alla soppressione di circa il 45 per cento delle spese complessive sostenibili;

una compressione del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, così architettato, ha prodotto, negli armi in esame, un taglio di circa il 29 per cento della spesa equivalente ad una riduzione da euro 565 a euro 390 *pro capite* dei cittadini italiani;

per la Regione Puglia, in particolare, si è passati da una spesa *pro capite* di euro 724 per il 2007 ad una spesa *pro capite* di euro 328 per il 2013, corrispondente ad un taglio di circa il 55 per cento per ogni cittadino pugliese;

considerato che:

il blocco della spesa, così come imposto dall'Europa, ha fatto registrare in Italia, dalla fine 2007 ad oggi, un sempre più drammatico calo del Pil, causando una crisi economica che sta devastando il Paese, con un altissimo tasso di disoccupazione, con l'aumento del debito pubblico ed un terribile *trend* negativo della produzione industriale;

la più drammatica conseguenza è il perdurare della recessione, che si allunga a sette trimestri consecutivi nelle ultime rilevazioni e che si caratterizza per essere la più lunga dal dopo guerra ad oggi,

impegna il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi, nonché per le spese sostenute per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione;

a valutare l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, almeno della quota di «cofinanziamento europeo», al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013, atteso il crescente valore del *target* di spesa da certificare.

(*) Accolto dal Governo.

G1.401

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

considerato che:

il provvedimento in esame provvede a dare una boccata di ossigeno alle imprese, prevedendo che nel corso degli anni, 2013 e 2014, vengano assegnate risorse alle imprese creditrici per un importo pari a 40 miliardi di euro, affrontando altresì il tema della certificazione, e quindi i relativi passaggi procedurali e burocratici;

risulta evidente come questi 40 miliardi non sono sufficienti, anche se rappresentano certamente un primo passo rispetto ad una risposta giusta, legittima, necessaria da dare alle imprese, oggi più che mai in sofferenza;

impegna il Governo:

a provvedere con altrettanti provvedimenti di urgenza a coprire la totalità dei debiti pregressi della PA (che in base alle ultime stime prudenziiali di Banca d'Italia ammonterebbe a circa 90 miliardi) sfruttando integralmente, ovvero con un *plafond* più ampio, l'apertura arrivata dall'Unione europea che, ai fini del rispetto dei criteri di *deficit* e debito del Patto di stabilità, considererà questa operazione tra i «fattori attenuanti».

(*) Accolto dal Governo.

G1.402

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali;

considerato che:

all'articolo 1, comma 3 si prevede che nella liquidazione dei pagamenti si osservi il criterio cronologico per singolo comune;

impegna il Governo:

a prevedere che i pagamenti in questione abbiano un impatto territoriale il più possibile omogeneo rispetto alle spese effettive, pur tenendo conto della distribuzione degli *stock* di pagamenti in essere e salvaguardando comunque l'esigenza di evitare discriminazioni derivanti dalla collocazione territoriale delle imprese creditrici;

nell'ambito del flusso dei pagamenti previsti, ad accordare priorità a quelli che le imprese non hanno ancora ceduto al sistema creditizio e a verificare l'opportunità, fermo restando il rispetto del criterio del pagamento secondo l'ordine cronologico, di tutelare le situazioni di crisi aziendale sulla base di principi di equità e di solidarietà.

(*) Accolto dal Governo.

G1.403

PAGLIARI, ZANONI, LAI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n.662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

le necessità del rispetto del termine di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, non consente di prendere in considerazione diversi problemi sollevati con alcuni emendamenti presentati in Commissione Bilancio al presente provvedimento, che hanno raccolto le osservazioni al Decreto delle Province italiane;

tali problemi riguardano, in sintesi, il patto di stabilità interno, il limite delle disponibilità liquide detenute nella Tesoreria, cui attingere per i pagamenti, la disciplina dei trasferimenti da parte delle Regioni, i tagli delle risorse delle Province di oltre il 30 per cento dei consumi intermedi con rischio di cancellazione di ogni intervento in settori fondamentali affidati alle cure delle province e gli equilibri di parte corrente e la loro incidenza sugli obiettivi di patto assegnato;

si tratta di questioni che hanno diretta incidenza sulla possibilità di intervento delle province su settori essenziali quali, ad esempio, le scuole;

gli emendamenti suddetti ribadiscono la difficoltà nella quale si trovano, in questo momento di indefinita transizione, le province italiane e sottolineano la necessità di una soluzione, in tempi brevi, per evitare una

situazione di paralisi del comparto, lasciando scoperti settori importanti oggi affidati alla competenza provinciale.

Tutto ciò premesso impegna il governo:

a valutare la possibilità di risolvere le problematiche sollevate in premessa e affrontate dagli emendamenti 1.4, 1.9, 1.17, 1.28, 1.29, 1.58, 2.18, 5.1, 7.12, presentati in Commissione bilancio.

G1.403 (testo 2)

PAGLIARI, ZANONI, LAI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n.662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

le necessità del rispetto del termine di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, non consente di prendere in considerazione diversi problemi sollevati con alcuni emendamenti presentati in Commissione Bilancio al presente provvedimento, che hanno raccolto le osservazioni al Decreto delle Province italiane;

taли problemi riguardano, in sintesi, il patto di stabilità interno, il limite delle disponibilità liquide detenute nella Tesoreria, cui attingere per i pagamenti, la disciplina dei trasferimenti da parte delle Regioni, i tagli delle risorse delle Province di oltre il 30 per cento dei consumi intermedi con rischio di cancellazione di ogni intervento in settori fondamentali affidati alle cure delle province e gli equilibri di parte corrente e la loro incidenza sugli obiettivi di patto assegnato;

si tratta di questioni che hanno diretta incidenza sulla possibilità di intervento delle province su settori essenziali quali, ad esempio, le scuole;

gli emendamenti suddetti ribadiscono la difficoltà nella quale si trovano, in questo momento di indefinita transizione, le province italiane e sottolineano la necessità di una soluzione, in tempi brevi, per evitare una situazione di paralisi del comparto, lasciando scoperti settori importanti oggi affidati alla competenza provinciale.

Tutto ciò premesso impegna il governo:

a valutare la possibilità di risolvere le problematiche sollevate in premessa e affrontate nel dibattito in Commissione bilancio.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Patto verticale incentivato)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,»;

2) il comma 123 è sostituito dal seguente:

«123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte»;

4) il comma 125 è sostituito dal seguente:

«125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;

b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

**ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 2.

(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.

3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30

anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:

a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;

c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;

d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.

6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale.

7. L'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».

8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del *plafond* di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del *plafond* di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

EMENDAMENTI

2.8

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi» aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri».

2.17

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto».

**ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 3.

(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)

1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui

all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera *a*), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera *b*) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle cognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle cognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *a*), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle cognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera *b*), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera *b*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.

5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in *tranche* successive, a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.

9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera *b*), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempiimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

ORDINE DEL GIORNO

G3.400

GRANAIOLA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

la *ratio* perseguita dal decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è il pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

l'onere dell'ammortamento dei cosiddetti «ammortamenti non sterilizzati», ovvero le somme che negli anni sono state impiegate con fondi regionali (e non statali) per investimenti, attraverso un indebitamento pluriennale, come i mutui, o attraverso il ricavato di alienazioni patrimoniali di beni disponibili dell'ente territoriale, fino ad oggi non era iscritto in bilancio e, dunque, non è mai stato affrontato il problema della copertura in termini finanziari;

pare che il Ministero dell'Economia e della finanze sia intenzionato a chiedere alle regioni di iscrivere in bilancio anche tali somme che precedentemente sono state invece sempre escluse dal calcolo dell'equilibrio finanziario della gestione sanitaria di ogni singola regione e di farlo a partire dai bilanci del 2010;

per le regioni gli ammortamenti non sterilizzati, senza contropartita economica di entrata, diventerebbero una passività di bilancio, per un valore complessivo che, a livello nazionale si aggira intorno a un miliardo di euro, che metterebbe in discussione la sostenibilità economica e finanziaria dei singoli sistemi sanitari regionali;

la maggior parte delle regioni, avendo costruito il proprio bilancio di previsione con riferimento alle regole finora previste dal tavolo di monitoraggio e, quindi, senza coperture per gli ammortamenti non sterilizzati, potrebbe essere indicata come inadempiente e quindi passibile di assoggettamento a piani di rientro;

considerato che:

in alcune regioni, competenti al pagamento dei debiti, nel settore della sanità, sono gli Enti del Servizio sanitario regionale e non direttamente la Regione, la quale è chiamata a svolgere una funzione di riparto delle risorse e della certificazione degli avvenuti pagamenti;

è necessario tenere conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie, ciò che, a titolo d'esempio avviene nella Regione Toscana ove gli acquisti di beni e servizi delle Aziende Sanitarie si realizzano attraverso gli Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (ESTAV), i debiti delle Aziende sanitarie toscane verso gli ESTAV rappresentano circa il 50 per cento dei debiti scaduti,

impegna il Governo:

a precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le Regioni ripartiranno le risorse ai singoli Enti, le risorse stesse possano costituire, nel loro complesso, copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati già oggetto della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 24 marzo 2011;

a meglio precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenendo conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie.

G3.400 (testo 2)

GRANAIOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

la *ratio* perseguita dal decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è il pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

l'onere dell'ammortamento dei cosiddetti «ammortamenti non sterilizzati», ovvero le somme che negli anni sono state impiegate con fondi regionali (e non statali) per investimenti, attraverso un indebitamento pluriennale, come i mutui, o attraverso il ricavato di alienazioni patrimoniali di beni disponibili dell'ente territoriale, fino ad oggi non era iscritto in bilancio e, dunque, non è mai stato affrontato il problema della copertura in termini finanziari;

pare che il Ministero dell'Economia e della finanze sia intenzionato a chiedere alle regioni di iscrivere in bilancio anche tali somme che precedentemente sono state invece sempre escluse dal calcolo dell'equilibrio finanziario della gestione sanitaria di ogni singola regione e di farlo a partire dai bilanci del 2010;

per le regioni gli ammortamenti non sterilizzati, senza contropartita economica di entrata, diventerebbero una passività di bilancio, per un valore complessivo che, a livello nazionale si aggira intorno a un miliardo di euro, che metterebbe in discussione la sostenibilità economica e finanziaria dei singoli sistemi sanitari regionali;

la maggior parte delle regioni, avendo costruito il proprio bilancio di previsione con riferimento alle regole finora previste dal tavolo di monitoraggio e, quindi, senza coperture per gli ammortamenti non sterilizzati, potrebbe essere indicata come inadempiente e quindi passibile di assoggettamento a piani di rientro;

considerato che:

in alcune regioni, competenti al pagamento dei debiti, nel settore della sanità, sono gli Enti del Servizio sanitario regionale e non direttamente la Regione, la quale è chiamata a svolgere una funzione di riparto delle risorse e della certificazione degli avvenuti pagamenti;

è necessario tenere conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono concentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie, ciò che, a titolo d'esempio avviene nella Regione Toscana ove gli acquisti di beni e servizi delle Aziende Sanitarie si realizzano attraverso gli Enti per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta (ESTAV), i debiti delle Aziende sanitarie toscane verso gli ESTAV rappresentano circa il 50 per cento dei debiti scaduti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di precisare che, indipendentemente dal titolo in base al quale le Regioni ripartiranno le risorse ai singoli Enti, le risorse stesse possano costituire, nel loro complesso, copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati già oggetto della Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comi-

tato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 24 marzo 2011;

a meglio precisare la natura giuridica dei soggetti creditori, tenendo conto della presenza, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di enti nei quali sono accentrate le funzioni di acquisizione di beni e servizi per le Aziende sanitarie.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Verifica equilibri strutturali delle regioni)

1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la

condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

EMENDAMENTO

4.4

CERONI, GIBINO

Ritirato

All'articolo 4, le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.

3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.

4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.

6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Articolo 6.

(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione *pro soluto*. Tra più crediti non oggetto di cessione *pro soluto* il

pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.

1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori.

2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito *internet* per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014.

6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 5-*quinquies*. - (*Esecuzione forzata*). – 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.

2. Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-*bis* e 294-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.

3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.

4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.

5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».

7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente:

«294-*ter*. Il comma 294-*bis* si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».

8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-*bis*»;

b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-*bis*»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.».

9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera *q-bis*), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme

per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti *internet* delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo.

11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.2

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della fun-

zione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*, *m*, *p* e *r*), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sopprimere inoltre soppresse le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti»;

c) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente»;

d) al comma 1-ter aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.5

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.400

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera *a*), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto, nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie *a*) e *b*), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*» con le seguenti: «di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario l'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

6.11

BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G6.11

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;

b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed esclusivamente»;

c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla

Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.».

G6.11 (già em. 6.11)**BONFRISCO, SANGALLI, DEL BARBA****Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

considerato:

che all'articolo 6, recante "Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni" è contenuta, tra le altre, al comma 1 una norma intesa a stabilire l'ordine a cui le Amministrazioni devono attenersi nell'effettuazione dei pagamenti ai sensi delle disposizioni del Capo I, dando priorità a quelli relativi a credito non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio della anzianità del credito (comma 1);

che al fine di potenziare l'impatto delle misure previste dal provvedimento, con particolare riguardo al coinvolgimento nel pagamento dei debiti pregressi delle Pubbliche Amministrazioni anche degli organismi e società controllate dalle stesse amministrazioni pubbliche;

premesso che in riferimento al citato articolo 6, sono stati a tal fine inseriti, nel corso dell'esame in prima lettura, dopo il comma 1, i commi 1-*bis* e 1-*ter*, laddove rispettivamente:

sono previste norme che stabiliscono la promozione, la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio che sono volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese, la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sia impiegata effettivamente al sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo, per cui ogni dodici mesi il Governo sarà tenuto a trasmettere alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio (comma 1-*bis*);

vengono riportate disposizioni che prevedono che i pagamenti effettuati in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica, debbano essere destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori (comma 1-*ter*);

impegna, in particolare, il Governo:

a) nell'applicazione della norma di cui al comma 1-*ter*, a far sì che gli organismi «controllati» dalle Pubbliche Amministrazioni ivi indicati dalla norma siano da intendersi non solo tutti quelli a totale partecipazione

pubblica, ma anche a quelli di cui le Amministrazioni detengano comunque la maggioranza del capitale;

b) con riferimento alle risorse trasferite agli organismi in questione – che la norma di cui al comma 1-*ter* indica che debbano essere «prioritariamente» destinate al pagamento dei debiti nei confronti dei rispettivi creditori – a far sì che la stessa sia da intendersi nel senso che le risorse debbano essere destinate «esclusivamente» a tal fine;

c) nell'effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1-*ter*, a far sì che sia data sempre priorità alle piccole e medie imprese, per come esse sono state definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.

(*) Accolto dal Governo.

6.16

CANDIANI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.16

Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1-quater. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai creditori indiretti della Pubblica Amministrazione;

1-quinquies A valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun creditore secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento».

G6.16 (già em. 6.16)

CANDIANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 662,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 6.16.

(*) Accolto dal Governo.

G6.400 (già em. 6.5)

LANZILLOTTA, MARINO LUIGI

Non posto in votazione (*)

II Senato,

premesso che:

nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha certificato, ancora una volta, il pessimo stato del credito in Italia, dove famiglie ed imprese, soprattutto quelle piccole e medie, sono soffocate dalla mancanza di denaro, compresse tra ritardati pagamenti dei crediti della Pubblica amministrazione, come dei privati, un carico fiscale eccessivo e un sistema bancario che, per effetto anche di norme internazionali molto severe, non assicura un sufficiente accesso al credito;

in questo contesto, il pericolo per le imprese è quello di non riuscire a sopravvivere ad una spirale recessiva di cui non si veda la fine;

l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevede che venga data priorità nei pagamenti ai crediti verso la Pubblica amministrazione, che non siano stati ceduti *pro soluto*;

questa disposizione è stata motivata con il lodevole intento di privilegiare i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese (visto che nelle cessioni *pro solvendo* il cedente garantisce l'incasso), rispetto a quelli in cui il rischio è oramai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni *pro soluto*);

il problema è che - da un punto di vista concreto - questo approccio non sembra il più idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso all'economia e a sostenere la crescita e può anzi creare gravi effetti distorsivi; infatti, moltissime imprese si finanziavano attraverso accordi di finanziamento di durata medio lunga che prevedono la cessione (anche *pro soluto*) dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa, che molto spesso assumono la forma di cessioni *pro soluto*. Ciò significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetterà a disposizione la linea accettando la cessione *pro soluto* di altri crediti;

esiste il fondato rischio che, rinviando il pagamento di tutti i crediti *pro soluto* in quanto tali, molte imprese, si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dell'attività per quelle imprese che utilizzano più frequentemente tale forma di finanziamento;

per converso, esistono casi nei quali la cessione *pro solvendo* non ha alcun effetto positivo per l'impresa e più generalmente per l'economia, come quando la cessione avvenga *una tantum*; in quanto le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del credito verso la banca;

la giusta distinzione quindi, ai fini della priorità sarebbe non tra crediti *pro solvendo* e *pro soluto*, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fatture, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti *una tantum*. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti benefici sull'economia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura *pro solvendo* o *pro soluto* della cessione, il pagamento andrà semplicemente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a perfezionare le disposizioni del provvedimento nel senso di evitare che l'ordine di priorità nel pagamento dei debiti previsto dall'articolo 6, comma 1, implichi un'ingiustificata discriminazione tra forme di finanziamento se non uguali nella forma, molto simili nella sostanza e il conseguente rischio di blocco o significativo pregiudizio per le operazioni di finanziamento *pro soluto* attualmente in essere con gravissime ricadute per il sistema delle imprese.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6-bis.

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo)

1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo

1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale».

**EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6-BIS**

6-bis.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI

Respinto

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma *i*) del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2».

**ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI
CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Articolo 7.

(Riconoscimento dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.

4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1 giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2.

5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma 4 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-*quater* e 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto

di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.

7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.

7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.

7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.

8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari

finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*.

9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione *pro soluto* perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni.

9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perentati.

EMENDAMENTI

7.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali».

7.5

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO
Ritirato

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.7

CERONI, GIBIINO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.14

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

Ritirato

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.23

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice,» aggiungere le seguenti: «mediante la piattaforma elettronica,».

7.24

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di riconoscimento del credito di cui al comma precedente».

7.25

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:

- a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;*
- b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.*

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debitrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all'aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell'open data entro il 31 ottobre 2013».

7.28

LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9.».

7.31

ENDRIZZI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» *con le seguenti:* «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014».

**ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 8.

*(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte,

tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.3

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari notarili».

8.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione

del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti».

8.6**CERONI, GIBIINO****Ritirato**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

G8.400**I RELATORI****Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in oggetto, recante disposizioni in materia di semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, prevede che la cessione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti sia esente, in particolare, dall'imposta di registro e da quella di bollo;

si ritiene opportuno uno specifico riferimento alle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni professionali, al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere in assenza di uno specifico riferimento alle prestazioni professionali - nel momento in cui si debba ricorrere ad atti di cessione del credito in riferimento ai beneficiari e alla possibilità anche per i professionisti di usufruire delle misure di semplificazione e detassazione previste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di annoverare anche i professionisti tra i soggetti beneficiari dei meccanismi di certificazione dei debiti e compensazione dei crediti, al pari delle imprese.

(*) Accolto dal Governo.

**ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 9.

(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari)

01. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito».

02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario*). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997,

n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, dell'articolo 5-*bis*, dell'articolo 11, comma 1-*bis*, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-*bis*, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 Fondi di bilancio l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II.

2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto».

2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse

disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate.

2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d’imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L’elenco di cui al presente comma è presentato all’amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

9.12

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, GIBINO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto» inserire le seguenti: «, di adesione alle somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alle somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.14

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell’8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegit-

tima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1991, n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio". Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.»

9.15

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-ter. - (*Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici della Pubblica Amministrazione*). – 1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma."».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, apportare la seguente modifiche:

*alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";
alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";
alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";
alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";
alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11".».*

9.17

ENDRIZZI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, FUCKSIA
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Risparmio nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.16

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

*alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";
alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";
alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con "13,6";
alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";
alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".».*

9.23

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA
Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

G9.400

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

l'articolo 9 dispone la compensazione tra i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute in diversi fasi del procedimento tributario;

la compensazione dei crediti di cui al precedente periodo, su specifica richiesta del credito re, può avvenire solo per i debiti iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 2012 e con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario;

la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato;

le vigenti disposizioni regolano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni interessate dalla procedura di compensazione dei crediti, prevedendo che qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non provveda al versamento sulla contabilità speciale dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, trattenga l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del medesimo decreto legislativo n. 241;

i soggetti eredi tori nei confronti della pubblica amministrazione in sede di dichiarazione dei redditi allegano un elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per la cessione di beni e le prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti per ente pubblico debitore;

le disposizioni recate dal decreto in oggetto non consentono di assicurare il pieno soddisfacimento del diritto dei creditori ad essere pagati in tempi certi, anche per la possibilità che si verifichino inadempimenti da parte delle singole amministrazioni:

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie affinché si provveda ad introdurre la possibilità per il creditore di attivare una compensazione tra crediti commerciali certificati e tutte le tipologie di debiti tributari, previdenziali e assistenziali, nei confronti delle Regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1;

a rendere possibile il rispetto dei tetti massimi di copertura finanziaria stabiliti, graduando nel tempo le compensazioni, partendo dai crediti maturati al 31 dicembre 2011, e demandando all'Agenzia delle Entrate la definizione di modalità atte a sospendere la facoltà di compensazione al raggiungimento delle soglie stabilite per ciascun ente o amministrazione

dai provvedimenti del Ministero delle economia e delle finanze di cui agli articoli 2 e 3;

ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, a recepire, in tempi brevi, le modifiche auspicate all'interno dei provvedimenti di prossima emanazione.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, FUCKSIA
Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati
alle piccole imprese)*

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le mo-

dalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare».

9.0.2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI, FUCKSIA

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese)

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».

**ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

CAPO III

**ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO
DEGLI ENTI TERRITORIALI**

Articolo 10.

(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;

b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato».

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito *web* istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti

di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione *standard* pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera *c)* del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione *standard* di cui alla lettera *c)*;

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;

b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*ter* le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;

b) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita se-

zione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.10

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con propria deliberazione» con le seguenti: «con deliberazione della giunta comunale».

10.17

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato e trasformato nell'odg G10.17

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

G10.17 (già em. 10.17)

CANDIANI, BITONCI, CALDEROLI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 662,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 10.17.

(*) Accolto dal Governo.

G10.400

I RELATORI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, all'articolo 3-bis, reca disposizioni volte ad ampliare il complesso di risorse che costituiscono la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto finanziario sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo:

il predetto articolo, al comma 1 stabilisce che ai fini di cui sopra il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, e che ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;

tal ultimo criterio di fatto penalizza i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare disposizioni correttive dell'articolo 3-bis del decreto-legge 174 del 2012, al fine di prevedere che il contributo ivi richiamato sia ripartito nei limiti della massa passiva accer-

tata, per il 50 per cento in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 50 per cento in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente sempre calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, considerando però gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti come enti di soli 5.000 abitanti.

(*) Accolto dal Governo.

G10.401

TORRISI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

moltissimi Comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;

il decreto appena approvato ha escluso che detti Comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;

tal norma ha escluso ai Comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;

la problematica assume maggiore gravità in merito alla vicenda dei lavoratori precari che prestano servizio in questi Comuni e che rischiano di ritrovarsi senza occupazione e, quindi, reddito a causa dei divieti posti negli anni alle Amministrazioni locali per le note difficoltà di bilancio, sia statale che locale;

a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei Comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolarne un più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto;

impegna il Governo

ad attivarsi affinchè anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario;

ad attivarsi affinchè venga ricercata una soluzione alla problematica dei precari della Pubblica amministrazione nazionale e regionale.

(*) Accolto dal Governo.

G10.402

FORNARO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

successivamente alla data del 30 aprile 2011, circa 30 comuni hanno deliberato il loro dissesto finanziario;

la massa passiva del dissesto finanziario di tali comuni, stimata in rapporto agli abitanti, è pari a circa 600 milioni di euro;

come previsto dal comma 3 dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, affinché l'organo straordinario di liquidazione possa procedere ad effettuare offerte reali ai creditori del comune in stato di dissesto, è sufficiente che i comuni medesimi mettano a disposizione una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza della transazione;

l'utilizzo di una quota limitata delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1, potrebbe contribuire in maniera decisiva al risanamento completo di gran parte dei suddetti comuni in stato di dissesto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di accelerare il risanamento degli enti locali dissestati e di soddisfare i debiti censiti in base alle richieste pervenute, di riservare, su istanza dell'ente locale interessato, una quota annua limitata all'importo massimo di 100 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1, esclusivamente in favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

G10.402 (testo 2)

FORNARO

Non posto in votazione (*)

Premesso che:

La grave crisi economica che interessa il Paese produce evidenti effetti sui governi locali.

I cittadini mostrano crescenti difficoltà a pagare regolarmente imposte e servizi e i comuni non riescono ad acquisire interamente e tempestivamente le loro entrate.

Le reiterate manovre impongono inevitabilmente ai comuni di ridurre i servizi offerti per riuscire ad assicurare l'equilibrio del bilancio.

Nonostante gli sforzi dei governi locali cresce il numero dei comuni che versano in condizioni finanziarie precarie.

Nell'ultimo biennio ben 21 comuni hanno deliberato il dissesto, alcuni dei quali di grandi dimensioni.

Per vincolo costituzionale i comuni dissestati, diversamente dal passato, non possono più ricorrere a mutui per ripianare i debiti in tempi sopportabili dai bilanci.

Nel passato, interventi legislativi con finanziamenti *ad hoc* hanno permesso di corrispondere cospicue risorse *una tantum* ai comuni dissestati, facilitando l'*iter* del pagamento dei creditori.

Che un nuovo intervento statale in questa direzione sarebbe assolutamente coerente con le pressanti esigenze di dare fiato all'economia nazionale e contestualmente agevolare i comuni dissestati a ripianare il proprio *deficit*,

impegna il Governo:

A valutare l'opportunità di assegnare per il triennio 2014-2016 ai comuni in dissesto adeguate risorse finanziarie per contribuire al pagamento della massa passiva, tenendo in adeguata considerazione gli enti di maggiore dimensione demografica; evitando così di far gravare tutte le conseguenze del dissesto stesso sulle imprese, sui lavoratori e sui cittadini.

(*) Accolto dal Governo.

G10.403

BERTUZZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima

modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;

l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;

valutato che:

è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;

tenuto conto che:

è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;

infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;

considerato che:

a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo, è stato varato un decreto legge che sospende il pagamento della rata IMU sulla prima casa di giugno 2013, con l'obiettivo di rivedere l'imposizione immobiliare nel suo complesso;

mescolare tuttavia la tariffa corrispettivo ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'IMU e della Tares, la creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, in sostituzione dell'IMU sulla prima casa e della Tares, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di dare certezza sui tempi e le modalità di versamento dell'imposta in favore dei Comuni, comunque garantendo che non vi sia aggravio di oneri a carico dei cittadini rispetto alla previgente normativa;

a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

10.700/1 (testo corretto)

ZELLER, FRAVEZZI

Approvato

All'articolo 10, capoverso 4-bis alla lettera a) aggiungere in fine: «tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentate ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, e successive modificazioni».

10.700

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) *al quinto periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti: «28 ottobre»;*

2) *al quinto periodo, sostituire le parole: «9 ottobre» con le seguenti: «21 ottobre»;*

3) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti; «28 ottobre»;*

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttiva classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

b) al comma 381, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del cito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"».

ARTICOLO 10-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10-BIS**10-bis.0.100****Ritirato**

MAURO Giovanni, SCAVONE, COMPAGNONE, BILARDI

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per gli enti locali, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto stesso».

10-bis.0.700

LA COMMISSIONE

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-ter.***(Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio)*

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito; con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni";

b) al terzo periodo le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi", sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di misura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

10-bis.0.701/1

REPETTI

Ritirato

All'articolo 10-ter ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è ripartito nei limiti della massa passiva accertata, per il 50 per cento in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Il restante 50 per cento del fondo viene suddiviso in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente sempre calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiara-

zione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, considerando però gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti come enti di soli 5.000 abitanti."».

10-bis.0.701

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

*(Semplificazione dei criteri
per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380, è aggiunto il seguente:

"380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera *b*), tiene cento esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 della lettera *d*) del medesimo comma, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

**ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 11.

(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000,

mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.

3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;

c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1^o gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle pro-cEDURE di cui al periodo precedente.

6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti plessi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di tra-sporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predisponde un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'econo-mia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie

azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.

8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.1

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, ENDRIZZI, MOLINARI
Respinto

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a) sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";
- alla lettera b) sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";
- alla lettera e) sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";

alla lettera *d*) sostituire: "9" per cento, con: "19";
alla lettera *e*) sostituire: "8" per cento, con: "18".

b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumenta dello "0,1"».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11.3

BARANI, MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G11.3

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la presente: «(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria,

nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».

G11.3 (già em. 11.3)

BARANI, MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 662,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.3.

(*) Accolto dal Governo.

**ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione,

con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;

c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione «Ricerca e innovazione», nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;

c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al fine di dare attuazione alla disposizione della presente lettera, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del suddetto articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera *b*). Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera *b*).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al comma 4. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'en-

trata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.

11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente ad incremento di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

EMENDAMENTO

12.1

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, ENDRIZZI, MOLINARI
Respinto

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in

termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente».

**ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. Per gli allegati 1, 2 e 3 nel testo del decreto-legge e nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla camera dei deputati si rinvia alle pagine da 114 a 147 dell'Atto Senato n. 662.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1

LA COMMISSIONE

Approvato

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari, di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale».

**EMENDAMENTO
AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Tit.1**I RELATORI****Approvato**

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1**I RELATORI****Approvata**

All'articolo 1, al comma 14, come modificato dall'emendamento 1.1000 (testo 2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;

All'articolo 7, al comma 1, come modificato dall'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire le parole: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali» con le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e al comma 4 come modificato dall'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire le parole: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali» con le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»;

All'articolo 10, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «ovvero dei soggetti» fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento 1.1000 (testo 2);

All'articolo 10-ter, sostituire la rubrica dell'articolo, introdotto dall'emendamento 1.1000 (testo 2), con la seguente: «Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale»;

All'articolo 11, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), nella rubrica, sostituire le parole: «della Regione Piemonte,» con le seguenti: «della Regione Piemonte e della Regione Sardegna».

*Allegato B***Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Fravezzi
sul disegno di legge n. 662**

Il 29 maggio scorso la Commissione europea ha finalmente e ufficialmente raccomandato al Consiglio europeo di chiudere la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, aperta nel 2009, nei confronti del nostro Paese ed ora, come il Presidente del Consiglio ha affermato in occasione delle comunicazioni al Senato sul Consiglio europeo del 22 maggio, «una nuova rotta è tracciata per l'Italia e per l'Europa, possiamo cominciare, forti della lezione degli errori del passato ma più determinati che mai, a fare bene».

Questa determinazione che il Presidente Letta non ha mai mancato di manifestare in tutte le occasioni di incontro con i vertici europei, deve ora tradursi concretamente in azioni da «fare bene», perché non possiamo più permetterci di sbagliare.

Il Governo precedente ha dovuto far fronte ad una gravissima situazione finanziaria, ricorrendo all'adozione di una serie di provvedimenti che hanno imposto agli italiani pesanti sacrifici. Misure che hanno salvaguardato il Paese nei fondamentali macroeconomici consentendo l'avvio di riforme i cui effetti, però, sarà possibile valutarli nel medio e nel lungo periodo, ma che hanno restituito all'Italia dignità e credibilità internazionale.

È questo un risultato di grande importanza che va difeso e mantenuto, ora più che mai, procedendo con impegno e determinazione sulla strada delle riforme, portando a compimento il rinnovamento delle istituzioni, ma anche, in termini di competizione e di ammodernamento, la pubblica amministrazione, l'economia reale, il lavoro, il *welfare*.

Per invertire una tendenza che appare inarrestabile, stando ai dati relativi all'andamento dell'occupazione ed a quelli negativi della produzione di ricchezza, è urgente ridare ossigeno alle nostre imprese che stanno soffrendo una crisi senza precedenti, a causa della scarsa liquidità e della perdita complessiva di competitività, salvo alcuni settori, sui mercati esteri di riferimento.

Una buona parte di responsabilità delle difficoltà delle nostre imprese ricade anche sulla pubblica amministrazione che ha accumulato negli anni un debito enorme per mancati pagamenti di forniture e servizi, la cui quantificazione è difficile stabilire.

A questa situazione si sta ponendo in parte rimedio con questo decreto-legge che ha sbloccato circa 40 miliardi destinati a Regioni ed enti locali e finalizzati all'estinzione di parte dei crediti arretrati vantati da imprese e, grazie anche alle nostre modifiche in Commissione, spettanti ai professionisti.

Il provvedimento aveva peraltro già subito importanti modifiche in prima lettura alla Camera dei deputati, sulla base dell'interlocuzione intercorsa tra il Governo e le autonomie territoriali, che hanno reso più semplici le procedure e snellito tutto il processo attuativo del decreto. Colgo l'occasione per dare atto al Governo e a tutte le forze politiche presenti in Parlamento della fattiva e serena collaborazione che ha consentito la condivisione di un provvedimento atteso e importante per la nostra economia.

Il decreto-legge che oggi approveremo, però, rappresenta solo un primo tassello di un intervento più consistente. Infatti i 40 miliardi di euro che il provvedimento stanzia spalmandoli su due anni coprono poco più del 21 per cento degli impegni di spesa iscritti nei bilanci di Regioni, strutture sanitarie pubbliche ed enti locali e non ancora trasformati in pagamenti effettivi.

Una salutare iniezione di liquidità peraltro insufficiente a coprire la quantità di debiti contratti dallo Stato, debiti che secondo le stime della Banca d'Italia ammonterebbero a 90 miliardi di euro, somma che salirebbe a 120 miliardi se si tenesse conto anche dell'ammontare dei debiti dello Stato verso le piccole imprese, ossia quelle imprese con meno di 20 dipendenti, e verso le imprese che operano nel settore della sanità e nei servizi sociali.

Ci aspettiamo quindi che il Governo trovi le risorse necessarie per porre definitivamente termine a questa partita debitoria della pubblica amministrazione, definendone innanzitutto i contorni quantitativi. Nuova liquidità potrebbe, per esempio, essere reperita destinando a questo scopo una parte di quelle risorse che si renderanno disponibili grazie all'uscita dalla procedura di *deficit* eccessivo. Sarebbe un secondo tassello, destinato a rimpinguare il *plafond* previsto dal decreto-legge in esame.

Nel merito, e per collegarmi alla situazione debitoria non quantificabile della pubblica amministrazione, troviamo estremamente importanti le disposizioni contenute nel decreto che hanno snellito e semplificato le procedure, quelle che consentiranno di creare un sistema di monitoraggio costante nel tempo del livello dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori; quelle che prevedono l'obbligo annuale di comunicazione dei debiti e un obbligo mensile di aggiornamento del quadro dei successivi pagamenti attraverso la piattaforma elettronica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, che consentirà finalmente di sapere con certezza l'ammontare dei debiti della pubblica amministrazione. Altrettanto significative sono le disposizioni inserite durante i lavori della nostra quinta Commissione che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco completo dei debiti che garantiscono la massima trasparenza sull'informazione contabile del bilancio dello Stato; le norme concernenti le sanzioni che responsabilizzano maggiormente le figure apicali delle amministrazioni e le norme relative alle garanzie dello Stato per il pagamento che consentiranno di rendere ancor più efficace ed incisiva la normativa.

In conclusione tale provvedimento, i cui benefici generali abbiamo già avuto modo di discutere in occasione dell'approvazione della Nota

di aggiornamento al DEF ad inizio legislatura sta già, peraltro, concretamente operando, poiché in molte realtà ha garantito un'iniezione di liquidità che secondo le attese consentirà di creare le condizioni per una graduale ripresa economica e, in particolare, della domanda interna.

Inoltre, essendo compatibili con gli equilibri complessivi di bilancio e, grazie a non ancora quantificabili maggiori entrate, favorirà la sostenibilità complessiva della nostra finanza pubblica.

In questo breve periodo la cosa più utile che potevamo fare per rilanciare realisticamente l'economia era appunto quella di fornire liquidità alle imprese in un momento in cui molte sono di fatto private di accesso al credito.

Pertanto il voto del Gruppo per le Autonomie sarà favorevole.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE Num.	OGGETTO Tipo	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom. Disegno di legge n.662. Em. 1.8, Lezzi e altri	238	237	007	056	174	119	RESP.
002	Nom. DDL n.662. Em. 1.10, Bertorotta e altri	246	244	006	062	176	123	RESP.
003	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 2)/100, Lezzi e altri	250	248	007	048	193	125	RESP.
004	Nom. DDL n. 662. m. 1.1000 (testo 2)/101, Endrizzi e altri	251	250	006	050	194	126	RESP.
005	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 2)/102, Endrizzi e altri	252	249	007	050	192	125	RESP.
006	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 2)/103, Lezzi e altri	250	248	007	050	191	125	RESP.
007	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 2)/104, Lezzi e altri	255	250	007	048	195	126	RESP.
008	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 2)/200, La Commissione	251	250	050	197	003	126	APPR.
009	Nom. DDL n. 662. Em. 1.1000 (testo 3), La Commissione	252	251	050	201	000	126	APPR.
010	Nom. DDL n. 662. Em. 1.700, La Commissione	252	251	055	196	000	126	APPR.
011	Nom. DDL n. 662. Em. 1.53, Lezzi e altri	254	252	006	050	196	127	RESP.
012	Nom. DDL n. 662. Em. 2.8, Bertorotta e altri	249	247	006	052	189	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

4 giugno 2013

Pag. 2

Seduta N. 0033

del 04/06/2013 8.41.24

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE	OGGETTO	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom. DDL n. 662. Em. 2.17, Bulgarelli e altri	251	248	006	050	192	125	RESP.
014	Nom. DDL n. 662. Em. 6-bis.0.1, Lezzi e altri	255	251	007	050	194	126	RESP.
015	Nom. DDL n. 662. Em. 7.1, Bertorotta e altri	250	248	007	050	191	125	RESP.
016	Nom. DDL n.662. Em. 7.23, Lezzi e altri	257	254	008	059	187	128	RESP.
017	Nom. DDL n.662. Em. 7.24, Lezzi e altri	254	253	008	060	185	127	RESP.
018	Nom. DDL n.662. Em. 7.25, Bulgarelli e altri	253	252	008	050	194	127	RESP.
019	Nom. DDL n.662. Em. 7.28, Lezzi e altri	255	253	007	050	196	127	RESP.
020	Nom. DDL n.662. Em. 7.31, Endrizzi e altri	251	246	008	048	190	124	RESP.
021	Nom. DDL n.662. Em. 8.3, Bertorotta e altri	256	255	007	052	196	128	RESP.
022	Nom. DDL n.662. Em. 8.4, Lezzi e altri	250	248	007	051	190	125	RESP.
023	Nom. DDL n.662. Em. 9.14, Lezzi e altri	250	249	008	057	184	125	RESP.
024	Nom. DDL n.662. Em. 9.15, Bertorotta e altri	253	251	008	048	195	126	RESP.
025	Nom. DDL n.662. Em. 9.17, Endrizzi e altri	255	254	008	050	196	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

4 giugno 2013

Pag. 3

Seduta N. 0033

del 04/06/2013 8.41.24

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE	OGGETTO	RISULTATO						ESITO
		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom. DDL n.662. Em. 9.16, Bulgarelli e altri	259	257	008	049	200	129	RESP.
027	Nom. DDL n.662. Em. 9.23, Bertorotta e altri	254	253	008	050	195	127	RESP.
028	Nom. DDL n.662. Em. 9.0.1, Lezzi e altri	254	252	017	050	185	127	RESP.
029	Nom. DDL n.662. Em. 9.0.2, Lezzi e altri	256	254	008	060	186	128	RESP.
030	Nom. DDL n.662. Em. 10.10, Bertorotta e altri	253	252	008	051	193	127	RESP.
031	Nom. DDL n.662. Em. 10.700/1 (testo corretto), Zeller e Fravezzi	256	255	053	201	001	128	APPR.
032	Nom. DDL n.662. Em. 10.700, La Commissione	258	257	053	204	000	129	APPR.
033	Nom. DDL n.662. Em. 10-bis.0.700, La Commissione	253	252	059	192	001	127	APPR.
034	Nom. DDL n.662. Em. 10-bis.0.701, La Commissione	256	255	008	246	001	128	APPR.
035	Nom. DDL n.662. Em. 11.1, Bertorotta e altri	251	248	007	052	189	125	RESP.
036	Nom. DDL n.662. Em. 12.1, Bulgarelli e altri	248	246	007	052	187	124	RESP.
037	Nom. DDL n.662. Em. x1.1, La Commissione	250	249	011	181	057	125	APPR.
038	Nom. DDL n.662. Em. Tit.1, I relatori	245	244	008	186	050	123	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

33^a Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

4 giugno 2013

Pag. 4

Seduta N. 0033

del 04/06/2013 8.41.24

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n.662. Votazione finale	255	254	007	247	000	128	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 1

Totale votazioni 39

(F) =Favorevole
(M) =Conq/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 2

Totale votazioni 39

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenut

(V) = Votante

(M) = Cong/Gov/Miss

non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 3

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Conq/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(R) =Richiedente la votazione e non votante

(V) = Votante

vacanze
votazione e

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		C		C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.																				
DAVICO MICHELINO	F	F	C	C	C	C														
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	F	F	F	R	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIN PAOLA																				
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO								C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI BIAGIO ALDO																				
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	A	A	A	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C					
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	R	A	A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO																	C	C	C	C
FASANO ENZO	C	C	R	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA		F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA											F	C	R	C	C					
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORMIGONI ROBERTO																	C	C	C	C

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 4

Totale votazioni 39

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e n.

(A) =Astenuto (V) =Votante
(R) =Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 5

Totale votazioni 39

(F) = Favorevole
(M) = Genu/Genu/Mi

(C) =Contrario
(D) Precedente

(A) λ is an unit

(A) = Astente
(R) = Richie

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 6

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Conq/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) =Astenut
(R) =Richiede

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e n.

(V)=Votante
votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 7

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 8

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) =Astenut
(R) =Richied

(V) = Votante

non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 9

Totali votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Conq/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	
AIELLO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F			
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
ALBERTINI GABRIELE	C	C						C	C	C	F	F	F	C	C	A	F	F		
ALICATA BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
AMORUSO FRANCESCO MARIA																				
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
AUGELLO ANDREA																				
AZZOLLINI ANTONIO			C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BARANI LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BAROZZINO GIOVANNI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	C	A	A		
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F		
BELLOT RAFFAELA	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F		
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA																				
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F		
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BIANCONI LAURA																			F	
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BISINELLA PATRIZIA										A	F	C	F	F	F	C	C	F	F	
BITONCI MASSIMO	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	C					F	
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C				
BOCCA BERNABO'	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F		
BONAIUTI PAOLO																				
BONDI SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C			C	C	C	C	C							C	C	F	F	
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BOTTICI LAURA	F	F	F	R	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	C	F	
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BRUNI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BRUNO DONATO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F		
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F		

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 10

Totale votazioni 39

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) =Astenut
(R) =Richied

(V)=Votante
votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 11

Totali votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

(V) = Votante

votazione e r

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	F	C	C	F	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
D'ANNA VINCENZO	C					C	C	C	C	C	C	F	F	F	A					
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.																				
DAVICO MICHELINO																				
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DE CRISTOFARO PEPPE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	C	A	
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DE PETRIS LOREDANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	A	C	A	
DE PIETRO CRISTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	
DE PIN PAOLA																			F	
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
DE SIANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C	A	F	F	
DI BIAGIO ALDO																				
DI GIORGI ROSA MARIA	C		C	C		C	C	C	R			F	F	F	R	C	F		F	
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	F	F	F	C	C	A	F	F	
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
DIVINA SERGIO																			F	
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	A		F	
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F		
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FALANGA CIRO	C	C			C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FASANO ENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	R	C	F		F	
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C		F	F	F	
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C			F	
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C		F	F	F	
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 12

Totale votazioni 39

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																												
	b21	b22	b23	b24	b25	b26	b27	b28	b29	b30	b31	b32	b33	b34	b35	b36	b37	b38	b39										
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	
GALIMBERTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GAMBARO ADELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GHEDINI NICCOLO'																													
GHEDINI RITA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
GIACOBEE FRANCESCO																													
GIANNINI STEFANIA	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	F							
GIARRUSSO MARIO MICHELE																				A	A	F	F	F	C	C	C	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GIRO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GIROTTA GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GRANAIOLA MANUELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
GUALDANI MARCELLO																													
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
ICHINO PIETRO																													
IDEM JOSEFA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
IURLARO PIETRO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F														F	
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LANGELLA PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LANZILLOTTA LINDA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LEZZI BARBARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C	F	
LIUZZI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LONGO EVA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LONGO FAUSTO GUILHERME																													
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
LUCIDI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 13

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																				
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039		
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MANCONI LUIGI	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F		
MANCUSO BRUNO																					
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	F	
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	F	
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F		F	C	C	F	F	F	
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	F	
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C		
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
MATTEOLI ALTERO																					F
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F						F
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F	F	C	C			F	
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MILO ANTONIO	C	C				C	C	C	C	C	C	F	F	F	F		C	F	F	F	
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MINNITI MARCO																					
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MOLINARI FRANCESCO	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	C	C	F	F	
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C		
MONTI MARIO																					
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F						F	F		
MUNERATO EMANUELA	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F						

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 14

Totale votazioni 39

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenut

(R)=Richiedente la votazione e non votante

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 15

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Conq/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F					F	
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	C	F	
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	F	F	
SCILIPOTI DOMENICO			A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SCOMA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	F	F	
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	F	C	F	F				
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	F	C	C	F	
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
STEFANI ERIKA	C	C	F	C	C	C	C		F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
STEFANO DARIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	C	A	A	
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C									F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C					F	
TAVERNA PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	C	F	
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
TONINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
TREMONTI GIULIO																				
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
TURANO RENATO GUERINO																				
URAS LUCIANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	A	A	C	A	A	A	
VACCARI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	F	F	C	C	C	F	
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	
VILLARI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	

Seduta N. 0033 del 04/06/2013 Pagina 16

Totale votazioni 39

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) =Astenut
(R) =Richied

(V)=Votante

non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																			
	b21	b22	b23	b24	b25	b26	b27	b28	b29	b30	b31	b32	b33	b34	b35	b36	b37	b38	b39	
VOLPI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	C	C			F	
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C		C	C	C	C	C		C	F	F		F	C	C	F	F	F	
ZAVOLI SERGIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C		F	F	F	
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F	F	F	
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	A	F	F	
ZIZZA VITTORIO																				
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Ciampi, Colombo, De Poli, Guerra, Messina, Pinotti, Pizzetti, Rizzotti, Scavone e Vicari.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Stucchi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, composizione

In data 3 giugno 2013, il senatore Pagnoncelli ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà.

In pari data, il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha accettato tale adesione.

**Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la senatrice Stefani, in sostituzione del senatore Volpi, dimissionario.

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Buemi, in sostituzione del senatore Palermo, dimissionario.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mussolini Alessandra, Repetti Manuela, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Pelino Paola, Bonfrisco Anna Cinzia, Chiavaroli Federica, Longo Eva, D'Ali Antonio, Scoma Francesco, De Siano Domenico, Marin Marco, Piccoli Giovanni, Floris Emilio, D'Anna Vincenzo, Milo Antonio, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Bruni Francesco, Liuzzi Pietro, Torrisi Salvatore, Razzi Antonio, Caliendo Giacomo, Giro Francesco Maria, Carraro Franco, Viceconte Guido, Cassano Massimo, Bruno Donato, Aiello Piero, Piccinelli Enrico, Galimberti Paolo, Mandelli Andrea, Caridi Antonio Stefano, Rizzotti Maria, Bernini Anna Maria
Introduzione del reato di femminicidio (764)
(presentato in data 04/6/2013);

senatori Margiotta Salvatore, Pezzopane Stefania, Scalia Francesco, Mattesini Donella, Spilabotte Maria, Torrisi Salvatore, Amati Silvana, D'Adda Erica, Barani Lucio, Sonego Lodovico, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore,

Sollo Pasquale, Pagliari Giorgio, Razzi Antonio, Bertuzzi Maria Teresa, Granaiola Manuela

Disposizioni in tema di violenza e persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa per la tutela e la prevenzione dei lavoratori (765) (presentato in data 04/6/2013);

DDL Costituzionale

senatori Battista Lorenzo, Anitori Fabiola, Bignami Laura, Cotti Roberto, Marton Bruno, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Gaetti Luigi, Pepe Bartolomeo, Romani Maurizio, Scibona Marco, Taverna Paola, Vacchiano Giuseppe, Orellana Luis Alberto

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari (766) (presentato in data 04/6/2013);

senatore Stucchi Giacomo

Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti (767) (presentato in data 31/5/2013).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ha inviato – ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – le seguenti delibere CIPE, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento:

alle Commissioni 5^a e 7^a:

n. 132/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge e assegnazioni a favore dei ministeri dell'istruzione, università e ricerca e dello sviluppo economico»;

n. 134/2012 concernente: «Nuovo Auditorium – Teatro dell'Opera di Firenze»;

alle Commissioni 5^a e 8^a:

n. 133/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della riprogrammazione del PAR – FSC 2007 – 2013 della Regione Toscana»;

n. 135/2012 concernente: «Regione Abruzzo – ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009, ripartizione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo 2013-2015»;

n. 140/2012 concernente: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuovo collegamento sottomarino a 500 kv in corrente continua »Sapei« dalla Sardegna alla penisola italiana»;

n. 149/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006. Riprogrammazione parziale a favore dell'intervento »Sistema informativo di governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria« di una quota dell'assegnazione di cui alla delibera n. 20/2004»;

n. 150/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Presa d'atto della relazione sullo stato degli interventi di completamento delle opere infrastrutturali al 30 aprile 2012 e definanziamento di un intervento»;

n. 152/2012 concernente: «Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e la società »Gruppo SEDA Italy S.p.A«;

n. 155/2012 concernente: «Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2011»;

n. 156/2012 concernente: «Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Campania. Programmazione delle residue risorse 2007-2013»;

n. 4/2013 concernente: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Passante ferroviario di Milano: fermata Forlanini»;

n. 6/2013 concernente: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse ferroviario Monaco – Verona»;

n. 8/2013 concernente: «Riprogrammazione "Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798"»;

n. 18/2013 concernente: «Regione Abruzzo – ricostruzione post-sisma dell'aprile 2009. Riprogrammazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 47/2009»;

n. 20/2013 concernente: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato»;

n. 26/2013 concernente: «Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011 e 2012»;

alle Commissioni 5^a e 9^a:

n. 154/2012 concernente: «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione»;

alle Commissioni 5^a e 10^a:

n. 151/2012 concernente: «Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Piceno Consind»;

alle Commissioni 5^a e 12^a:

n. 141/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2012 – ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

n. 142/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2012 – Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguitamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale»;

n. 143/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2012 – ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari»;

n. 144/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2011 – ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria»;

n. 145/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2010 – assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993»;

n. 146/2012 concernente: «Fondo sanitario nazionale 2011 – Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993»;

n. 147/2012 concernente. «Fondo sanitario nazionale 2009 – Ripartizione delle risorse vincolate all’erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico»;

n. 153/2012 concernente: «Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e il consorzio Hypponium Bio Med S.C. A.R.L..

Con lettere in data 30 maggio 2013, il Ministero dell’interno, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Verbania (Verbanio-Cusio-Ossola), Maleo (Lodi), Francavilla Fontana (Brindisi), Grottaferrata (Roma), Seriate (Bergamo).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 maggio 2013, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per l’esercizio 2011 (Doc. XV, n. 22). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente;

della Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST) S.p.A. per l’esercizio 2011 (Doc. XV, n. 23). Il predetto documento è stato deferito,

ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente;

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l'esercizio 2011 (*Doc. XV, n. 24*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 11^a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Messina per gli esercizi 2009-2011 (*Doc. XV, n. 25*). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 31 maggio 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (COM (2013) 311 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 7^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'11 luglio 2013.

Le Commissioni 3^a e 14^a Commissione potranno formulare osservazioni e proposte alla 7^a Commissione entro il 4 luglio 2013.

La Commissione europea, in data 3 giugno 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM (2013) 329 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'11 luglio 2013.

Le Commissioni 3^a e 14^a Commissione potranno formulare osservazioni e proposte alla 8^a Commissione entro il 4 luglio 2013.

La Commissione europea, in data 4 giugno 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti (COM (2013) 296 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8^a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'11 luglio 2013.

Le Commissioni 3^a e 14^a Commissione potranno formulare osservazioni e proposte alla 8^a Commissione entro il 4 luglio 2013.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cotti e Morra hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00054 della senatrice Mussini ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 3 giugno 2013 l'interrogante ha presentato un quarto atto di sindacato ispettivo (2-00027) relativo alla gestione dei Cie di Modena e Bologna da parte della cooperativa «l'Oasi» di Siracusa;

si rilevava come la prefettura di Bologna aveva risolto il contratto con la cooperativa a causa dei continui disservizi e inadempienze;

nella stessa interpellanza si rilevava come la cooperativa l'Oasi sta gestendo dal 1^o luglio 2012 il Cie di Modena affidatole a trattativa privata dalla locale prefettura;

solo venerdì 31 maggio 2013 il prefetto di Modena ha firmato la convenzione con la cooperativa l'Oasi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali rapporti siano intercorsi fra i soci della cooperativa ed il prefetto di Modena quando gestiva la prefettura di Siracusa;

come sia possibile che le prefetture di due città confinanti (Modena e Bologna) assumano atteggiamenti così diversi davanti a disservizi e inadempienze dello stesso tipo.

(2-00028)

Interrogazioni

MARGIOTTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che, a quanto risulta all’interrogante:

la Regione Basilicata negli ultimi anni ha visto numerose aziende di Stato ridurre drasticamente la loro presenza sul territorio lucano tra cui Enel, Anas e Telecom Italia SpA;

l’azienda Telecom Italia SpA in data 27 marzo 2013, in accordo con le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, ha sottoscritto un accordo che prevede la chiusura dei presidi del 187 che abbiano un numero minimo di dipendenti inferiore a 46 unità a partire dal 2014;

la decisione adottata da Telecom Italia coinvolge direttamente la sede del 187 di Basilicata, con sede a Potenza, che complessivamente conta 34 dipendenti, alcuni dei quali, a seguito di tale provvedimento, si vedranno messi in mobilità, altri trasferiti a Bari, altri saranno costretti ad optare per il telelavoro da casa;

la Telecom Italia SpA in Basilicata occupa direttamente 284 dipendenti e circa 500 addetti nell’indotto;

la Telecom Italia SpA ha intrattenuto in Basilicata rapporti commerciali diretti con 38 società rispetto alle quali l’ordinato diretto complessivo dal Gruppo è stato di circa 17 milioni di euro;

la Regione Basilicata, attraverso i programmi comunitari Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sta effettuando in Basilicata investimenti per lo sviluppo della rete di Banda Larga nelle aree a fallimento di mercato finalizzato al superamento del *digital divide* e per l’estensione nelle aree rurali, pari ad un totale di circa 24 milioni di euro;

il Piano nazionale di coesione assegna alla Regione Basilicata circa 50 milioni di euro per investimenti nelle reti di nuova generazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione adottata da Telecom Italia SpA in ordine alla chiusura del presidio del 187 a Potenza e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, affinché Telecom Italia riveda tale decisione, in considerazione delle pesanti ricadute che questa produrrebbe a livello occupazionale in un’area del Paese particolarmente provata dalla grave crisi economica di questi anni, nonché in considerazione dell’indebolimento del servizio offerto che la chiusura dell’unica sede presente in Basilicata comporterebbe.

MARGIOTTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –

Premesso che:

il diritto alla mobilità e il servizio dei trasporti hanno valore universale che lo Stato deve poter garantire ad ogni suo cittadino, con prestazioni di buona qualità ed efficienza su tutto il territorio nazionale;

Trenitalia dal 12 dicembre 2011 ha soppresso i treni Eurostar 9360 e 9363 Potenza-Roma;

Trenitalia ha sostituito tali treni con degli Intercity, in particolare il treno IC 702 in partenza da Potenza per Roma alle ore 9.44 e il treno IC 707 in partenza da Roma per Potenza alle ore 15.39, i quali impiegano 4 ore e 40 minuti per compiere la tratta, tempo di percorrenza di per sé inaccettabile, anche qualora fosse rispettato;

i treni IC 702 e IC 707 hanno carrozze non adeguate e motrici troppo vecchie e portano ritardi, ormai diventati norma, di non meno di 30 minuti;

nonostante il disservizio sia stato segnalato più volte a Trenitalia, nulla è variato con grave danno per la comunità lucana,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire presso Trenitalia affinché provveda con la massima sollecitudine al ripristino del servizio Eurostar che collega Potenza con Roma, o, almeno, affinché garantisca a tale area del Paese un servizio pubblico civile ed efficiente, con treni adeguati e senza i ripetuti e frequenti ritardi che i cittadini sono costretti a subire ormai da troppo tempo.

(3-00103)

ROMANI Maurizio, FATTORI, TAVERNA, FUCKSIA, GIARLUSSO, SCIBONA, VACCIANO, CASTALDI, COTTI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, MASTRANGELLI. – *Al Ministro della salute.*

– Premesso che:

fin dal mese di luglio 2007, presso l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) è stato costituito un tavolo di lavoro tecnico sui medicinali omeopatici, al quale hanno attivamente partecipato esperti del settore omeopatico del Ministero della salute, dell’Aifa, dell’Istituto superiore di sanità e delle associazioni interessate. Al fine di verificare la qualità e la sicurezza dei medicinali, l’Aifa ha vincolato la registrazione nel Paese di tutti i prodotti medicinali alla presentazione di un *dossier* che dimostri il possesso di rigorosi requisiti di qualità e sicurezza;

la normativa comunitaria, recepita con il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, sottopone i prodotti omeopatici, ai fini dell’acquisizione dello *status* di medicinale, alle medesime regole in vigore per tutti i medicinali in generale, prevedendo però dei percorsi semplificati (art. 16) per quelle formulazioni somministrabili per via orale, o esterna, prive di specifiche indicazioni terapeutiche e con grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza. L’Italia, attraverso il citato tavolo tecnico, al fine di tutelare la salute dei cittadini, ha licenziato, per la prima volta, alla fine di marzo 2009, le linee guida sui requisiti di qualità dei prodotti omeopatici;

l'art. 13 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è intervenuto a modificare l'art. 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevedendo che i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 siano soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dallo stesso decreto legislativo. In alternativa alla documentazione richiesta le aziende titolari possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal legale rappresentante recante specifiche informazioni sulla sicurezza, i dati di vendita ed eventuali segnalazioni di farmacovigilanza. L'autocertificazione non vale, però, per i farmaci omeopatici di origine biologica o preparati per uso parenterale o con concentrazione ponderale di ceppo omeopatico. Per tale procedura l'azienda versa all'Aifa una tariffa determinata con decreto del Ministro della salute, oltre al diritto annuale previsto per l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic). Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del 10 per cento, le tariffe vigenti stabilite dal Ministro della salute o dall'Aifa e sono individuate le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, mentre è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. Si modifica, inoltre, il termine entro il quale provvedere al completamento delle procedure di registrazione, fissandolo al 31 dicembre 2014;

il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013, ha infine provveduto all'aggiornamento degli importi delle tariffe;

considerato che:

il comparto della medicina omeopatica rappresenta uno dei pochi settori che, nonostante la crisi economica, continua a vantare risultati positivi nei propri fatturati e rappresenta il terzo mercato in Europa dopo Francia e Germania. Questi risultati, a quanto risulta agli interroganti, rischiano di essere seriamente compromessi da quanto disposto nel decreto volto ad aggiornare le tariffe di registrazione. Diversi prodotti esistenti sul mercato da molti anni, e per i quali si apprende con soddisfazione l'introduzione di una procedura semplificata di registrazione, sono infatti considerati come prodotti da registrare per la prima volta ad un costo di 23.760 euro per i medicinali omeopatici fino ad un massimo di 30 diluizioni, se riferite a medicinali omeopatici unitari, e fino ad otto ceppi omeopatici, se riferite ad un medicinale complesso. Le tariffe riguardanti i diritti di rinnovo sono state invece aggiornate ad un importo di 3.062,40 euro per ogni dosaggio e forma farmaceutica fino a dieci diluizioni;

consultando l'avviso alle aziende farmaceutiche predisposto dall'Aifa sul sistema di versamento delle tariffe per medicinali omeopatici (ver. 1.14 del 19 luglio 2010) si evince chiaramente come gli incrementi stabiliti dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 siano indiscutibil-

mente maggiori rispetto a quel 10 per cento previsto dall'art. 13 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;

in virtù della peculiarità della disciplina un laboratorio produttore di medicinali omeopatici lavora con centinaia o addirittura migliaia di referenze e lo stesso medicinale può essere prodotto in diverse forme farmaceutiche. Questo significa che i costi a carico delle aziende vengono moltiplicati fino a raggiungere somme impossibili da sostenere. Tale incremento di oneri riguarda sia i costi per i diritti di rinnovo dell'Aic (3.062,40 euro) che quelli di registrazione (23.760,00 euro) nonché il diritto annuale dovuto per ogni singola registrazione (200 euro). Inoltre spesso non si tratta di molecole nuove quanto piuttosto di risorse terapeutiche «storiche» utilizzate da decine di anni. Rimedi collaudati che rischiano di scomparire di fronte all'impossibilità da parte delle aziende di sostenere costi così elevati,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per verificare e modificare l'aumento, a giudizio degli interroganti illegittimo, delle tariffe di registrazione e di rinnovo, ampiamente eccedenti i termini previsti dall'art. 13 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;

se non si ritenga opportuno promuovere una proroga al termine fissato per il 31 dicembre 2014 relativamente al completamento delle procedure di registrazione da parte delle aziende, al fine di garantire equità di trattamento ed importi compatibili con i volumi del mercato e con la crescita e lo sviluppo del settore di produzione dei farmaci omeopatici.

(3-00104)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PIGNEDOLI, ARRIGONI, FERRARA Mario, STEFANO, VALENTINI, ASTORRE, PETRAGLIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

preso atto che con lettera del Ministro della salute *pro tempore* Renato Balduzzi dell'11 aprile 2013 lo Stato ha richiesto alla Commissione europea l'introduzione delle misure di urgenza ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 in merito al mais geneticamente modificato Mon810;

in tale richiesta si considera che i molteplici studi scientifici successivi al parere dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare del 15 giugno 2009 sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione del mais Mon810 motivano la sospensione urgente dell'autorizzazione alla messa in coltura di tale prodotto e l'adozione di adeguate misure di gestione;

la Direzione generale salute e consumatori della Commissione europea, con lettera del 17 maggio 2013, ha ritenuto che non sia stata dimostrata, da parte dello Stato, l'urgenza di adottare misure ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002;

alcuni Stati membri dell'Unione, tra cui la Francia, hanno già attivato la procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 con il divieto di messa in coltura su tutto il territorio di mais Mon810, senza che il provvedimento (16 marzo 2012) risulti, ancora, impugnato innanzi alla Corte di giustizia UE;

nel frattempo, la Corte di giustizia UE con ordinanza 8 maggio 2003, nell'ambito di un procedimento penale, a carico di un produttore imputato di aver messo a coltura, in Friuli-Venezia Giulia, varietà di mais geneticamente modificato senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.212, ha statuito che uno Stato membro non possa opporsi alla messa in coltura di organismi geneticamente modificati quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati in base alla vigente disciplina europea;

l'ordinanza sembra escludere che l'ottenimento dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Regione interessata per territorio, possa integrare una specifica misura di coesistenza atta ad evitare la presenza indesiderata di organismi geneticamente modificati in altre colture;

pure all'interno della cornice dei principi disposti dalla legge n. 5 del 2005, lo Stato sembra privo di misure adeguate a valutare le regole di coesistenza, rispetto all'eventuale richiesta di messa a coltura di varietà geneticamente modificate, al fine di non compromettere la biodiversità ambientale e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale;

il Senato, nella seduta del 21 maggio 2013, ha votato l'impegno del Governo ad adottare misure di salvaguardia o, comunque, provvisorie e di urgenza al fine di evitare qualsiasi contaminazione tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il ritardo accumulato costituisca un rischio evidente per la qualità e la sicurezza della produzione agricola del Paese;

quali eventuali ragioni ostacolino la necessaria assunzione dell'impegno di provvedere al divieto temporaneo e di urgenza della coltivazione di varietà geneticamente modificate così come accaduto in altri Stati membri e richiesto da tutte le rappresentanze politiche oltre che dalla prevalenza di cittadini, consumatori ed agricoltori.

(3-00105)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCIBONA, MORRA, LUCIDI, BLUNDO, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, MOLINARI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

dagli elaborati progettuali di LTF (Lyon Turin Ferroviaire), società responsabile della sezione trasfrontaliera della Nuova linea ferrovia Torino-Lione, si evince che è progettata l'installazione di reti paramassi a sicurezza del cantiere Tav di Chiomonte per il cunicolo esplorativo de «La Maddalena»;

in particolare la «Relazione geologica elaborato n. 0102» evidenziava una frana di crollo posta sulla pendice a monte del cantiere;

il Cipe ha approvato nel 2010 le diverse fasi delle lavorazioni del cantiere in questione;

tra le prescrizioni cui ottemperare nella fase di progettazione esecutiva ed in quella realizzativa, la prescrizione n. 5 del Cipe di cui alla delibera n. 86 del 2010 dispone la necessità di «Approfondire il grado di conoscenza dell'assetto idrogeologico di dettaglio nei settori dove sono state individuate le principali situazioni di criticità in particolare dell'area imbocco galleria»;

a giudizio degli interroganti, al termine «assetto idrogeologico» sarebbe necessario dare un significato completo, essendo in gioco l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, e, dunque, procedere all'approfondimento di carattere sia idrologico (acque sotterranee) sia geologico (frana di crollo);

gli approfondimenti idrogeologici, di cui ai suddetti elaborati (elaborato 0101C «Studi complementari per il cunicolo esplorativo della Maddalena-Relazione di caratterizzazione preliminare»), non avrebbero considerato gli aspetti anche geomorfologici e geologici, ma avrebbero esclusivamente analizzato l'idrologia dell'area, senza valutare il riattivarsi periodico della frana di crollo a monte dell'imbocco. In particolare, negli elaborati progettuali non sarebbero state rinvenute analisi specifiche circa i comportamenti attuali delle nicchie di distacco dei massi della dimensione anche di centinaia di metri cubi, presenti sotto «Roccia Bianca» a quote intorno agli 850-900 metri. Risulta inoltre che l'area è stata oggetto in passato di monitoraggi relativi alla necessità di protezione della sottostante autostrada A32;

la prescrizione n. 28 di cui alla delibera Cipe n. 86 del 2010 dispone: «Dovranno essere definite le modalità di difesa del cantiere dalla possibile caduta di massi dal versante roccioso soprastante la zona»;

il rischio di caduta di massi segnalato dalla relazione geologica e oggetto della prescrizione n. 28 è stato recepito e confermato sia nella «Relazione tecnica generale elaborato n. 0090» sia nella «Relazione di cantierizzazione elaborato n. 0139» e, di conseguenza, attraverso specifici elaborati (0118/0119/0145/0123/0124/0127/0144), è stata progettata una linea di reti paramassi posta a monte del cantiere;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le reti paramassi dovevano essere collocate prima dell'inizio delle fasi di scavo della galleria a garanzia dell'incolinità dei lavoratori e del cantiere, e ciò emerge in modo inequivocabile dalla fasistica riportata dagli elaborati LTF «n. 0139 Relazione di cantierizzazione» e dall'«elaborato n. 0127 Studio di impatto ambientale-sintesi non tecnica» nonché nel parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) n. 566 del 29 ottobre 2010;

dall'esame di elaborati diversi emergono dati difformi sulle dimensioni dei massi oggetto di potenziale crollo e nella loro traiettoria. Nella relazione di calcolo delle reti paramassi si fa riferimento alla caduta di massi di 2.600 chilogrammi (pari a 1-1,5 metri quadri) con traiettorie considerate fino a quota 750 metri, oltre tale quota le traiettorie vengono escluse dai calcoli delle opere di difesa perché difficilmente i massi potrebbero raggiungere il cantiere;

a giudizio degli interroganti, l'uso della richiamata terminologia («difficilmente») non esclude totalmente il rischio di caduta di massi da quota 870-900 metri;

nel «Piano di Sicurezza e Coordinamento – elaborato 0003D» si evidenzia il rischio del reiterarsi di episodi di crollo e si parla di accumulo ai piedi del versante di massi di centinaia di mc. con zone di distacco poste a 870-900 mt.;

per chiarire le richiamate discrepanze è necessario adempiere compiutamente alla citata prescrizione n. 5 del Cipe, riconsiderando, se del caso, sia le modalità di calcolo delle traiettorie e di realizzazione in tipologia, sia l'estensione delle opere di difesa al fine di garantire la sicurezza e l'incolinità dei lavoratori e del cantiere;

contrariamente a quanto previsto nell'articolazione di tutte le fasi di lavorazione, le reti previste in fase 2 ad oggi, sia pure nella fattispecie minima prevista, non sono state realizzate;

contrariamente alle tempistiche previste a progetto si è passati direttamente dalla fase 1 (espropri, indagini archeologiche, bonifica ordigni bellici) alla fase 3 (scavo in tradizionale);

il rischio di crollo è stato rilevato dal «Piano di sicurezza e di coordinamento» e catalogato tra i «rischi legati all'ambiente naturale», nello specifico nel sottocapitolo «geologia e geomorfologia»; di conseguenza il cantiere risulta oggi operante senza avere preventivamente eliminato il rischio individuato e così risultano carenti le condizioni di sicurezza a causa della non realizzazione delle opere di difesa e protezione previste;

le opere di difesa (rete paramassi) non sono state inserite nell'area a oggetto di occupazione temporanea, così come risulta da elaborati progettuali specifici (0144 – planimetria aree di cantiere per occupazioni temporanee e 0255 Piano parcellare con sovrapposizioni sul Piano regolatore generale del Comune di Chiomonte);

evidenziato che:

il grave rischio per l'incolumità dei lavoratori e del cantiere in genere deriva da: *a) la non realizzazione della difesa prevista nella fase progettuale; b) la previsione di una barriera calcolata senza lo studio di dettaglio dei crolli e delle traiettorie di caduta per le quote tra i 750 e i 900 metri, così come invece sarebbe stato più prudente prevedere in completa ottemperanza dalla prescrizione n. 5 del Cipe;*

per la realizzazione della barriera prevista sarà necessario procedere ad ottenere il consenso dei proprietari dei terreni, su cui essa insiste, o in alternativa procedere ad un nuovo avviso per l'occupazione o l'esproprio degli stessi. Tutto questo in relazione alla collocazione della barriera paramassi, posta esteriormente all'area di occupazione del cunicolo esplo- rativo La Maddalena, e al conseguente mancato inserimento dei terreni tra quelli oggetto di procedura di occupazione temporanea in sede di proget- tazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori e la sicurezza del cantiere, in particolare assicurando il doveroso rispetto delle fasi stabilite dal progetto atte a ridurre il rischio e accolte dal Piano di sicurezza;

quali siano i motivi per cui, a quanto risulta agli interroganti, non vi sarebbe completa ottemperanza alla richiesta formulata dalla prescrizione n. 5 della delibera Cipe n. 86 del 2010 e se si intenda sollecitare LTF in merito;

se si intenda dar seguito alle procedure atte a sospendere immediatamente i lavori del cantiere che, nella sua configurazione attuale, mancando la rete paramassi, visto il piano di sicurezza delle opere, mette in grave pericolo l'incolumità dei lavoratori addetti e di quelli impiegati nelle operazioni di vigilanza del sito;

se, qualora le condizioni degli approfondimenti di cui alla prescrizione n. 5 del Cipe confermassero la sufficienza della rete paramassi oggi prevista e non posata in opera, siano realizzabili in subordine le opere pre- viste in fase 2 (rete), previa sospensione dei lavori in corso per il periodo necessario al reperimento delle aree oggi non inserite nel Piano di occu- pazione temporanea, e fino all'ultimazione e collaudo delle stesse opere di protezione.

(4-00296)

CASALETTO, GAETTI, GAMBARO, SIMEONI, TAVERNA, BATTISTA. – *Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che, per incrementare le produzioni nell'agri- coltura convenzionale si utilizzano fertilizzanti di sintesi e prodotti fitosanitari, quali erbicidi, fungicidi, insetticidi e acaricidi, eccetera, che dan- neggiano l'ambiente, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità in gene- rale e la salute dell'uomo, in quanto sono sostanze chimiche tossiche, circa 350 delle quali attualmente utilizzate in agricoltura; nel 2010, in Ita-

lia, sono state vendute 143.907 tonnellate di prodotti fitosanitari (ISTAT, 2011);

considerato che:

l'uso di queste sostanze pone questioni in termini di possibili effetti negativi sull'uomo e l'ambiente;

in particolare i pesticidi, distinti da un punto di vista normativo in prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009, direttiva 91/414/CEE), vengono utilizzati nell'agricoltura convenzionale per combattere organismi nocivi, per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali, così come durante il trasporto e durante la giacenza dei prodotti alimentari nei magazzini e nei silos;

risulta agli interroganti che il rischio derivante dall'esposizione ai pesticidi sia attualmente sottostimato; si impone quindi una particolare cautela anche verso i livelli di contaminazione più bassi. Le sostanze concepite per combattere organismi nocivi, infatti, sono potenzialmente pericolose anche per l'uomo;

da autorevoli studi scientifici risulta che i pesticidi possono causare gravi danni al sistema nervoso, in quanto si accumulano nelle ghiandole endocrine e restano in questi organi per anni, provocando squilibri ormonali che si ripercuotono su tutto l'organismo. La IARC (International Agency for Research on Cancer – Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) di Lione, dopo uno studio sui pesticidi e gli erbicidi, ha concluso che molti di essi sono cancerogeni;

i pesticidi sono tra i possibili fattori di rischio ambientale che possono causare la sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

la Procura della Repubblica di Torino, in data 31 luglio 2012, ha aperto un fascicolo per verificare se ci siano correlazioni tra il diffondersi della SLA tra gli agricoltori e l'utilizzo di pesticidi; i dati portano elementi utili anche all'indagine sulla morte dei calciatori per SLA, già avviata dal procuratore Guariniello negli anni scorsi: i calciatori sono colpiti da questa malattia ventiquattro volte di più rispetto alle altre persone. L'ipotesi in esame è che la correlazione tra le due professioni sia proprio nell'esposizione ai pesticidi, usati nei campi agricoli e in quelli sportivi (si veda l'articolo pubblicato su «quotidianosicurezza.it» il 30 agosto 2012);

secondo quanto pubblicato sulla *newsletter* dell'Inca Cgil del 27 maggio 2013, in Francia un decreto di revisione e aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali in agricoltura ha introdotto la malattia di Parkinson provocata dai pesticidi: secondo quanto riportato dalla *newsletter* «nel decreto si legge che la voce è stata inserita alla luce delle conoscenze che permettono di stabilire nell'uomo un rapporto di causalità tra la malattia di Parkinson e i pesticidi. Da circa un decennio erano disponibili, infatti, studi epidemiologici che dimostravano che gli agricoltori e le popolazioni rurali più in generale, hanno un rischio più elevato di sviluppare la malattia di Parkinson»;

dal «Rapporto nazionale pesticidi nelle acque» (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dati 2009-2010, edizione 2013) risulta che nelle acque superficiali analizzate sono stati trovati resi-

dui di pesticidi nel 55,1 per cento dei punti, nel 34,4 per cento dei casi con concentrazioni superiori ai limiti delle acque potabili. Nelle acque sotterranee sono risultati contaminati il 28,2 per cento dei punti, nel 12,3 per cento dei casi con concentrazioni superiori ai limiti;

il regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione europea fissa la dose massima consentita dei residui di pesticidi negli alimenti, secondo il principio che sia possibile stabilire, per ogni sostanza tossica, una quantità che non danneggia l'organismo;

l'EFSA (Ente federale per la sicurezza alimentare) ritiene che questo principio non tenga conto però degli effetti a lungo termine dei pesticidi ora presenti in tutta la catena alimentare, anche nel plancton e nei pesci dell'Oceano Artico, né del fenomeno dell'accumulo delle sostanze tossiche negli organi, che produce effetti non sempre prevedibili;

l'agricoltura biologica – metodo di produzione definito dal punto di vista normativo, a livello comunitario, con un primo regolamento (CEE) n. 2092/91, sostituito successivamente dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e, a livello nazionale, con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 2009 – non utilizza sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e ad essa è dedicato il 6,1 per cento della SAU (superficie agricola utilizzata); le aziende che risultano adottare metodi di produzione biologica per coltivazioni rappresentano solo il 2,7 per cento delle aziende agricole totali (Istat, Sesto censimento agricoltura);

il Consiglio europeo dell'Agricoltura, tenutosi il 13 e 14 maggio 2013 a Bruxelles, ha chiesto agli Stati membri di sviluppare il settore dell'agricoltura biologica ad un livello ambizioso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative onde evitare i pericoli conseguenti all'uso di pesticidi, tenendo conto del loro effetto a lungo termine sulla salute;

se non si reputi opportuno sensibilizzare le istituzioni europee per indurre a una particolare cautela anche verso livelli di contaminazione più bassi, promuovendo anche la revisione della normativa che fissa la dose massima consentita di pesticidi ora presenti in tutta la catena alimentare;

quali iniziative i Ministro in indirizzo intendano assumere nelle sedi di competenza europea affinché si sviluppi interesse e partecipazione comune fra gli Stati membri, promuovendo campagne di informazione sui rischi dei pesticidi per la salute umana e una nuova regolamentazione sovranazionale sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

quali iniziative si intendano adottare al fine di favorire una reale riduzione dell'uso dei pesticidi attraverso l'incentivazione e la promozione dell'agricoltura biologica come metodo di produzione che guarda al benessere delle persone, contribuisce alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

GHEDINI Rita. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

l’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto che l’Unione nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) è trasformata in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI);

l’articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel prevedere la soppressione dell’ASSI, ha stabilito che con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono ripartite tra il MIPAAF e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi;

nello stato di previsione del MIPAAF per l’anno 2013 è stata iscritta con la legge n. 229 del 2012 (legge di bilancio per il triennio 2013-2015) la somma di 250.021.263 euro, ripartiti in 9.800.000 euro per quanto concerne il capitolo n.1896 «Spese per il trattamento economico del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico»;

considerato che, a quanto risulta all’interrogante, di fatto, i pagamenti da parte del MIPAAF delle dovute spettanze agli attori della filiera ippica, fra cui i dipendenti e i collaboratori parasubordinati, relative ai premi 2012-2013 non sono più corrisposti dal mese di agosto 2012,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare una rapida soluzione del pagamento delle spettanze dovute all’ippica, con riferimento prioritario a quelle dei lavoratori o degli operatori compensati in regime di collaborazione, come i giudici di gara.

(4-00298)

CARIDI, IURLARO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.* – Premesso che:

il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e casse edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

l’articolo 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 1175, stabilisce che: «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-

nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

l'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», al comma 6-bis prevede che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Durc;

l'articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica», al comma 5, prevede il rilascio del Durc anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto;

lo stesso articolo demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le modalità di attuazione del comma 5, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica;

ad oggi il decreto non risulta essere stato adottato;

con ordinanza n. 1467/2013, il Consiglio di Stato (sezione III) ha dichiarato non applicabili le circolari n. 7/2008 dell'Inail, n. 35/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e n. 145/2010 dell'Inps, in base alle quali il Durc «deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto», in quanto contrastanti con il principio di semplificazione dell'azione amministrativa;

gioga evidenziare che l'imprenditore creditore della pubblica amministrazione, per poter riscuotere i propri crediti, deve risultare in regola con il Durc;

a causa della recessione iniziata nella seconda metà del 2011 e protrattasi per tutto il 2012, numerose aziende versano in condizioni di difficoltà; ciò ha comportato l'accumulo dei debiti con l'Inps, causato dall'omissione o dal ritardo del versamento dei contributi per mancanza di liquidità. Tale situazione di irregolarità contributiva determina il mancato rilascio del Durc da parte dell'Inps;

inoltre, l'attuale fase congiunturale, ancora contrassegnata da una notevole debolezza, richiede che il rispetto della stabilità finanziaria sia accompagnato da azioni di sostegno e rilancio della crescita e dell'occupazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, adottare iniziative volte a prevedere la possibilità di considerare valido ed efficace il Durc rilasciato all'impresa al momento della stipula del contratto o della scadenza del termine di pagamento non rispettato dalla pubblica amministrazione.

(4-00299)

AMATI, CIRINNÀ, GRANAIOLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

secondo l'articolo 47 della direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, le autorità nazionali sono chiamate a contribuire allo sviluppo e alla convalida dei metodi alternativi;

secondo la direttiva gli Stati membri devono altresì: *a)* adottare misure che implementino i metodi alternativi; *b)* individuare laboratori specializzati e qualificati idonei ad operare in conformità a tali metodi; *c)* promuovere gli approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni sull'ammontare del finanziamento per i metodi alternativi (sostituzione, riduzione e perfezionamento) per gli anni 2010, 2011 e 2012, e come siano stati ripartiti tali fondi rispetto agli impegni di cui alle richiamate lettere *a), b) e c)*;

se intenda informare su quale sia la quota di fondi destinati allo sviluppo e validazione dei metodi alternativi per l'anno 2013, ai sensi della direttiva 2010/63 all'articolo 47, paragrafo 1;

entro quali tempi si intenda attuare la previsione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva;

se non ritenga che tale attuazione possa prescindere dal recepimento della direttiva, dato che i termini per il recepimento sono stati fatti regolarmente scadere dai vari Governi succedutisi in Italia dal 2010;

se intenda rendere noto l'elenco dei laboratori nazionali individuati come atti a sperimentare i metodi alternativi;

se siano stati presentati o approvati i piani di promozione di approcci alternativi all'uso di animali e per l'adeguata diffusione delle informazioni relative, come previsto al paragrafo 4 dell'articolo 47 della direttiva e, in caso contrario, quando si intenda adottarli ovvero se non si ritenga opportuno rendere operativo il dispositivo dell'articolo a prescindere dal recepimento della direttiva, dato che ciò non potrà evidentemente avvenire entro la fine del 2013.

(4-00300)

MINZOLINI, VILLARI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come risulta dalla stampa (si veda, ad esempio, «Il Sole-24 ore» del 3 giugno 2013), il bilancio della Rai è «in profondo rosso» e le prospettive future non sono certo delle migliori, considerando il calo della pubblicità nel settore; la delibera del Consiglio di amministrazione dell'azienda che ha affidato al presidente della Rai Tarantola e al direttore generale Gubitosi l'esclusiva pertinenza delle cosiddette «nomine di sistema» (ovvero tutte quelle che non hanno caratteristiche editoriali) a giudizio degli interroganti ha determinato danni al patrimonio e al bilancio Rai, visto che si è proceduto alla nomina di più di una decina di dirigenti. Tra questi ci sono anche dirigenti apicali che, a quanto pare, hanno come

principale requisito quello dell'amicizia o quello dei vecchi rapporti professionali che li legavano al direttore generale Gubitosi. Gli interroganti si riferiscono al direttore delle relazioni esterne (Costanza Esclapon ex Wind), al direttore finanziario (Camillo Rossotto, ex Fiat), al responsabile dell'*audit* (Gianfranco Cariola, ex Eni), al direttore generale di Sipra (Fabrizio Piscopo, ex Sky), al vice responsabile degli affari legali insieme ad altri due avvocati, al vice capo dello *staff* del direttore generale, ex Wind (si veda «il Fatto Quotidiano» del 1° giugno);

considerato che, a giudizio degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere:

innanzitutto l'ammontare del costo per l'azienda di queste assunzioni tutte a tempo indeterminato;

se, nelle assunzioni indicate, siano stati seguiti i criteri di professionalità, economicità e trasparenza che la legge richiede alle aziende sottoposte al controllo della Corte dei conti e alla normativa pubblicistica. Soprattutto se sia stata valutata la possibilità di ricorrere a risorse interne per quei ruoli, e i motivi per i quali non sia stata seguita una procedura che avrebbe sicuramente consentito un notevole risparmio economico. Una verifica che si rende ancor più indispensabile in un'azienda come la Rai sottoposta a rigidi vincoli di spesa, in base ai quali si profila l'obbligo di gara d'appalto per ogni commessa superiore a 40.000 euro;

rilevato che da anni nelle sedi istituzionali e nell'opinione pubblica si è sviluppato un dibattito sull'opportunità o meno di privatizzare la Rai. In proposito, agli interroganti non appare chiaro se l'operazione del direttore generale, nella sua sconfinata fantasia, possa essere interpretata come una scorciatoia per arrivare, di fatto, ad una privatizzazione *ad personam* dell'azienda;

considerati gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del Contratto di servizio con il Ministero dello sviluppo economico, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico,

si chiede di conoscere quale sia la valutazione del Governo per gli aspetti di propria competenza e quali iniziative intenda promuovere.

(4-00301)

FASANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

con l'interrogazione 4-08501 presentata nella XVI Legislatura in data 23 ottobre 2012, è stata denunciata la condizione di grave degrado riguardante il lago artificiale in località «Petrosa» di Ceraso (Salerno) «diga Fabbrica», in area strettamente contigua al parco nazionale del Cilento e vallo di Diano. Tale lago è gestito dal consorzio di bonifica «Veolia», ente pubblico locale controllato dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 4 del 2003 e presieduto da oltre 34 anni, senza alcun avvicendamento, dallo stesso presidente, avvocato Francesco Chirico;

la discarica abusiva, di ingenti dimensioni, contenente tra l'altro rifiuti tossici, è stata denunciata dal sindaco di Ceraso con ordinanza n. 31 del 25 giugno 2012, nella quale si legge che la situazione delittuosa è ascrivibile alla responsabilità del consorzio Velia, con sede a Prignano Cilento (Salerno) in località Piano della Rocca, nella persona del legale rappresentante avvocato Francesco Chirico, nato a Vallo della Lucania il 30 gennaio 1934 ed ivi residente alla via G. Murat n. 20. Come è reso palese dall'ordinanza anzidetta, risulta che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac), Dipartimento provinciale di Salerno, ha accertato che la discarica abusiva ricopre un'area di ben 1.500 metri quadrati e contiene rifiuti speciali pericolosi, costituiti da: 100 tubi di cemento amianto; vari fusti metallici contenenti bitume; pneumatici fuori uso; spezzoni di materiale plastico ed altri in cloruro di polivinile (PVC) di vario diametro; materiale ferroso;

la vicenda ha avuto ampio clamore mediatico, come risulta, tra gli altri, dal quotidiano «Il Mattino» del 16 settembre 2012;

premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

l'abuso non è consistito soltanto nell'aver trasformato le rive del lago Fabbrica in una vasta discarica contenente rifiuti pericolosi e tossici, ma nell'avere omesso di fare eseguire accertamenti sulla condizione e sulla qualità delle acque del lago, con ogni probabilità contaminate dal materiale tossico posizionato da anni sulle sue rive;

è davvero inspiegabile che all'istanza di accesso in data 28 agosto 2012 inoltrata dal dottor Cosimo Damiano Bortone, componente del consiglio dei delegati del consorzio «Velia», diretta all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti sulle acque del lago, sia stata data la risposta, a parere dell'interrogante sconcertante (nota del 21 settembre 2012, prot. 1745) che, per le acque dell'invaso Fabbrica, non sarebbero disponibili analisi sulla condizione e qualità delle acque, essendo esse destinate ad usi irrigui, risposta che pare ignorare che le acque a destinazione irrigua entrano comunque, con tutto il loro potenziale tossico ed inquinante, nel circuito alimentare, provocando grave danno alla salute dei consumatori dei prodotti agricoli;

considerato che la legge regionale della Campania n. 4 del 2003, all'art. 1, comma 1, dispone che la Regione, attraverso i consorzi di bonifica, promuova ed attui la salvaguardia dell'ambiente, nonché la conservazione e tutela del territorio;

considerato che, a parere dell'interrogante, sarebbe opportuno rendere chiari i motivi della prolungata permanenza del medesimo presidente alla guida del consorzio Velia, nonché accertare eventuali responsabilità dello stesso in merito alla presunta violazione dei doveri istituzionali di bonifica del territorio prescritti dalla legge e all'omesso controllo delle acque dell'invaso nonostante il loro utilizzo per usi irrigui e il loro ingresso nel circuito alimentare,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione;

quali provvedimenti intenda adottare, per quanto di competenza, a tutela della salute pubblica gravemente compromessa dalla discarica abusiva di rifiuti pericolosi e tossici in luogo soggetto alla responsabilità del consorzio di bonifica.

(4-00302)

RICCHIUTI, PUPPATO, DE PETRIS, MARTON. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

sabato 10 luglio 1976, alle ore 12:37, dallo stabilimento Icmesa di Seveso (Monza e Brianza), uscì una nube altamente tossica, composta da tetrachlorodibenzo-p-diossina «TCDD», che contaminò il comune di Seveso con 54 per cento del proprio territorio inquinato, Cesano Maderno il 52 per cento, Meda il 20 per cento e Desio il 18 per cento, e costringendo la popolazione dei territori interessati al domicilio coatto in altri luoghi; l'emissione atmosferica provocò l'inquinamento di un'area di 1.810 ettari;

tenendo conto della distribuzione dei danni e della presunta direzione della nube tossica si stilò, in base ai risultati dell'attività analitica svolta nei mesi successivi all'incidente, una prima mappa di contaminazione;

l'area colpita venne divisa in tre zone, A, B, R, a contaminazione del suolo decrescente;

negli anni successivi al disastro si susseguirono interventi di bonifica e studi epidemiologici sulla popolazione residente, nonché studi di valutazione dei rischi per la stessa popolazione;

nel 2003 un gruppo di lavoro costituito, tra gli altri, da fondazione Lombardia per l'ambiente e dai rappresentanti dei Comuni di Seveso, Meda, Cesano Maderno e Desio concludeva un lungo lavoro con la presentazione del rapporto «Analisi di rischio relativa alla presenza di diossina residua nella zona B di Seveso». Tale studio confermava la presenza di diossina nei territori, evidenziando una concentrazione (10 volte oltre il valore di legge) di diossine nel suolo in zona B e giungeva alla conclusione che sarebbe stato necessario valutare anche un'altra tipologia di diossine (quelle dei policlorobifenili *dioxin-like*) ai fini di una corretta valutazione delle esposizioni. Un monitoraggio così effettuato avrebbe reso con maggiore precisione la realtà dei valori d'inquinamento e di esposizione umana alle diossine in tutte le aree di differente perimetrazione all'interno dei comuni oggetto dell'indagine;

delle risultanze di tale ricerca non vi è traccia nei documenti pianificatori che si sono succeduti dal 2003 ad oggi;

i comuni di Seveso, Meda, Desio, Cesano Maderno sono interessati dal progetto del sistema viabilistico pedemontano lombardo per la costruzione di una nuova autostrada di 67 chilometri, che collegherà le province di Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Como e Varese e, tramite il completamento del sistema tangenziale di Varese nord, si congiungerà con il valico svizzero del Gaggiolo;

il tracciato prevede inoltre successivi sbancamenti di terreni adiacenti la zona bonificata o in aree che recenti indagini hanno classificato ancora contaminate e non ancora bonificate;

la società Pedemontana ha svolto tra aprile e giugno 2008 un piano di indagini preliminari sull'area ex Icmesa a seguito delle prescrizioni del Cipe sul progetto preliminare. Il piano di indagini preliminari è stato approvato dagli enti competenti (Regione, Provincia di Milano e Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) in data 11 febbraio 2008; l'Arpa ha proceduto alla validazione dei risultati mediante analisi di campioni a scelta tra quelli individuati nel piano presso i propri laboratori. Il piano non risulta aver coinvolto il territorio di Desio, nonostante lo stesso sia ampiamente interessato dalla presenza di diossine;

la campagna d'indagini, svolta dalla ditta Lab analysis Srl di Casanova Lonati (Pavia) ha riscontrato 52 campioni su 127 con valori di concentrazioni di diossine (PCDD+PCDF e 2,3,7,8-TCDD) superiori al limite per siti ad uso verde pubblico e privato. Di questi, 10 superano il limite per siti ad uso commerciale ed industriale. Per tale ragione fu deciso di approfondire le indagini svolte nell'intorno dei superamenti individuati, al fine di circoscrivere realmente le zone interessate dal superamento della soglia;

il piano di indagini integrative sull'area influenzata dall'incidente Icmesa è stato redatto nell'agosto 2008 ed è stato approvato dagli enti competenti in data 10 settembre 2008. Le indagini sono state eseguite nell'ottobre 2008; anche tali risultati sono stati validati da Arpa e confermano la presenza di diossine e la loro concentrazione che in diversi casi ha superato il limite per le zone a verde e/o il limite industriale soprattutto in corrispondenza dello strato superficiale (0-15 centimetri);

con l'approvazione del progetto definitivo, avvenuta durante la seduta del 6 novembre 2009, con delibera n. 97 del 2009 pubblicata sul supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 in data 18 febbraio 2010, il Cipe ha impartito nuove prescrizioni da ottemperare durante la progettazione esecutiva e la fase di realizzazione;

tal delibera prevede alcune prescrizioni obbligatorie che interessano diverse aree contaminate da diossina e il terreno del «Bosco delle Querce», tra cui la prescrizione n. 3 che recita testualmente: «Tratta B2 – in corrispondenza dell'interferenza del tracciato con le aree influenzate dall'incidente Icmesa dei comuni di Seveso, Meda, Cesano Moderno e Bovisio Masciago dovranno essere realizzate ulteriori indagini dettagliate sui terreni interessati da contaminazione da diossina, poiché nel corso delle indagini preliminari per la verifica della concentrazione residua sono stati riscontrati superamenti dei valori limite per questo parametro, ai fini della gestione secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005»;

le stesse aree sono interessate anche da altre prescrizioni: n. 11, n. 154, n. 156 e n. 208;

è in corso la progettazione esecutiva e, prima della sua conclusione, devono essere esperite le indagini di cui alle prescrizioni. Ad oggi non si ha alcuna notizia in merito alle risultanze di tali studi e si re-

gistra una crescente difficoltà nelle relazioni tra gli enti e la concessionaria;

il Comune di Desio, il cui suolo è interessato per larga parte dalla presenze di diossine e che, inspiegabilmente, non è stato incluso tra i comuni destinatari delle prescrizioni, ha fatto ufficiale richiesta (con lettera al Cipe) di estensione delle indagini anche al proprio territorio comunale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

verificare l'opportunità di una revisione del progetto dell'autostrada Pedemontana lombarda al fine di evitare il passaggio nelle aree in cui si concentra la presenza di diossine;

provvedere alle necessarie tutele di salute pubblica ed ambientale in caso di sbancamenti di aree inquinate da diossina non bonificate;

assecondare la richiesta del Comune di Desio affinché si provveda ad estendere anche al suo territorio il piano di indagini di cui alla prescrizione n. 3;

richiedere alla società concessionaria, prima che vengano aperti i cantieri dell'autostrada Pedemontana nelle tratte B e C, uno studio di analisi e valutazione dei rischi alla cui redazione partecipino enti ed istituzioni terze e tecnici indicati dalle amministrazioni locali.

(4-00303)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00102 e 3-00103, del senatore Margiotta, rispettivamente sulla chiusura del presidio del 187 di Potenza da parte di Telecom Italia SpA e sui disservizi ferroviari nei collegamenti tra Potenza e Roma;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00104, dei senatori Maurizio Romani ed altri, sul procedimento di registrazione dei medicinali omeopatici.

€ 13,60